



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA E STORIA

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Tesi di Laurea

Genova e il suo Dominio

La sicurezza interna della Repubblica in epoca moderna

Relatore: Chiar.mo Prof. Paolo Calcagno

Correlatore: Chiar.mo Prof. Emiliano Beri

Candidato: Dott. Simone Dentella

Anno Accademico 2021/202

GENOVA E IL SUO DOMINIO
LA SICUREZZA INTERNA DELLA REPUBBLICA
NELL'EPOCA MODERNA

PREFAZIONE

Il lavoro che vi appropinquiate a leggere si presenta idealmente come il proseguo del precedente svolto alla fine del mio percorso di Laurea Triennale in Storia presso l'Università degli Studi di Genova, intitolato: *“Genova e il suo esercito nelle guerre del 1625, 1672 e 1746”*. Entrambi gli elaborati prendono in esame lo stesso periodo storico, l'epoca moderna. Condividono, inoltre, il medesimo ambito geografico e le identiche materie di studio: la Liguria all'interno della storia degli antichi Stati italiani preunitari e la storia militare. Nel primo si è tentato di analizzare la Serenissima Repubblica di Genova, ponendo particolare attenzione alla sua sicurezza esterna, all'evoluzione del suo apparato bellico e al rapporto di convivenza o meno con le altre potenze statali presenti al tempo. In questo volume, come si evince dal titolo, il focus è sulla sicurezza interna. Si cercherà di fornire una chiave di lettura il più possibile universale al fine che il lettore possa essere in grado di districarsi tra l'intricato sistema di istituzioni, leggi, personalità e attori che andavano a creare l'apparato di polizia all'interno della Dominante. Pertanto non si prenderà in esame solamente l'organo di polizia propriamente detto, ma anche tutto il suo background e campo di impiego pratico, in modo da poter avere una visione chiara dell'ambiente all'interno del

quale si muovevano i “birri” della Superba. Si tratterà del sistema legislativo e politico della Repubblica, per poter comprendere in che modo e da chi venivano emanate le leggi; delle sue istituzioni e uffici, al fine di conoscere tutte le varie personalità giuridiche coinvolte nel processo del mantenimento dell’ordine; del territorio e della sua organizzazione, in modo da poter visualizzare realmente il terreno operativo nel quale gli agenti erano chiamati ad operare; la popolazione, gli stessi impiegati in compiti di pubblica sicurezza e la loro controparte, andando a conoscere problematiche e meccaniche sociali addietro a tutti i gruppi citati. Si cercherà di dare una immagine quanto più universale di un argomento che, ancora oggi, fa molto parlare e scrivere di sé e che impregna tutte le propaggini di uno Stato, in maniera diretta o indiretta che sia. Non mi resta che auguravi una buona e piacevole lettura e di ringraziarvi per aver deciso di intraprendere questo viaggio, nel quale spero di accompagnarvi alla riscoperta del nostro passato.

Buona lettura!

Simone Dentella

INTRODUZIONE

Quello che segue sarà un breve trattato sulla sicurezza interna della Repubblica di Genova in epoca moderna. Non si tratterà, per tanto, della storia e della formazione del suo esercito che, contemporaneamente, vede la propria nascita e dissoluzione. Il lavoro è focalizzato sulla sola Repubblica, dunque gli altri Stati coevi presenti all'epoca non verranno esaminati, pur presentando e condividendo parzialmente le stesse problematiche. Si analizzeranno solo due delle tre ripartizioni territoriali in cui erano ripartiti i possedimenti della Nazione: Genova Città e il Dominio di Terraferma. Del Dominio d'Oltremare, comprendente l'Isola di Corsica e i restanti territori sparsi per il bacino del Mediterraneo e non solo, non si tratterà. Il nostro viaggio inizia nel XVII secolo, ovvero in piena epoca moderna. Genova è da poco una Repubblica. Il "*Commune Janue*", che aveva retto le sorti del genovesato per gran parte del medioevo, cessò di esistere nel 1528 con la proclamazione delle leggi contenute nelle Riforme di Andrea Doria¹, cedendo il posto alla "*Compagna Communis Ianuensis*". Questo organo, di breve ed effimera durata, diede vita alla forma di governo repubblicano. Esse venne sostituito nel 1576, dopo l'emanazione delle Leggi di Casale, o *Leges Novae*, dalla Repubblica di Genova, che dal 1580 poté fregiarsi del titolo imperiale di "*Serenissima*". Seppur le Leggi di Casale prevedessero un ordinamento statale ben definito, esso sarà destinato a mutare nel

¹ Andrea Doria (Oneglia, 30 Novembre 1466 – Genova, 25 Novembre 1560), Principe di Moneglia, figlio di Ceva e Caracosa Doria, fu un ammiraglio, nobile e politico della Repubblica di Genova. Detto comunemente il "Principe", dal quale oggi prende nome l'omonima stazione della Città Metropolitana, posizionata nei pressi del suo Palazzo.

corso del tempo, per venire incontro a nuove esigenze e, a volte, a particolarismi locali e giochi di potere all'interno del Governo. Non si può parlare di una Costituzione per quanto riguarda le *Leges Novae*, anche se con tale termine si riferiva ad esse il 26 Aprile del 1814 il Colonnello dell'Esercito di Sua Maestà Britannica Lord William Henry Cavendish-Bentinck²:

<<[...] Si dichiara:

art. 1 Che la Costituzione quale esisteva nell'anno 1797, con quelle modificazioni che il voto generale, il pubblico bene e lo spirito dell'originale Costituzione del 1576 sembrano richiedere, è ristabilita.>>³

Al di là del significato attribuito ai termini, le leggi del 1576 governarono la Repubblica per tutta la sua durata nell'epoca moderna. Il sistema di polizia, a questa data, non risultava ancora del tutto formato. Vi erano stati dei procedimenti e delle emanazioni di leggi, come l'istituzione della Rota Criminale, che avevano dato l'avvio alla creazione di un sistema organico statale di difesa e sicurezza interna. La Repubblica, di fatto, è agli albori della sua storia, è ancora un neonato in un mondo di adulti. Il sistema medievale che aveva retto le sorti di Genova e delle città ad essa legate era ancora parzialmente in vigore e per arrivare ad un suo completo abbandono saranno necessari lunghi anni di riforme e attività

² Lord William H. C. Bentinck (Buckinghamshire, 14 Settembre 1774 – Parigi, 17 Giugno 1839), è stato un politico e generale britannico. Primo Governatore Generale dell'India dal 4 Luglio 1828 al 20 Marzo 1835.

³ Proclama del Generale Bentinck dal suo Quartier Generale a Nervi, da *Raccolta delle leggi ed atti pubblicati dal Governo provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova*, Stamperia Camerale, Genova 1814."

legislative. Dal punto di vista territoriale, l'espansionismo all'interno dei confini della Liguria si stabilizzò intorno alla seconda metà del Cinquecento. È in questo periodo che la Repubblica assunse l'aspetto con la quale siamo abitualmente portati ad immaginarne i confini, con pochi e non significativi cambiamenti, dal punto di vista della quantità di territorio acquisito, nel corso della sua storia fino a Settecento inoltrato. Il fatto di essere un piccolo Stato all'interno di una Europa composta ormai da entità dal potere sovranazionale o che stavano lavorando per poterlo diventare, peserà sempre sul destino e sulla politica del piccolo Stato mediterraneo.

L'ingresso di Genova all'interno del sistema di potere spagnolo, sancito con un accordo di condotta firmato tra l'Ammiraglio Andrea Doria e il Re di Spagna Carlo V d'Asburgo nel 1528⁴, inserirono la Repubblica tra il ristretto gruppo delle super potenze economiche dell'epoca. Alleanza, quest'ultima, che: *“Come ha analizzato dettagliatamente Arturo Pacini, riposava su di una scrupolosa divisione di competencias fra i due soci e la cui durata era garantita dagli ampi benefici che le due parti ricavavano”*⁵. Insomma, Genova faceva il suo ingresso nel mondo moderno accompagnata da un pesante e ingombrante alleato, dal quale, nonostante le più volte rinnovate dimostrazioni di amicizia, dovette sempre guardarsi per non venire da questo fagocitata o schiacciata. Per quanto riguarda la stabilità interna, la Repubblica, alla data della sua nascita, aveva appena finito di curarsi dalle ferite che le grandi epidemie di peste

⁴ Il così detto “accordo di condotta”, in quanto prevedeva la conduzione della guerra in maniera comune tra Spagna e Genova, fino ad allora filo-francese, venne stipulato tra Doria e Carlo V agli inizi di luglio e siglato il 10 Agosto 1528 a Madrid. Da Jacopo Bonfadio, *Annali, dal 1528 al 1550 (Annalium Genuensium libri quinque)*, del 1586, ultima edizione del Belgrano, 1870.

⁵ Manuel Herrero Sánchez, *La Finanza genovese e il sistema imperiale spagnolo*, Università Pablo de Olavide, Siviglia, 2016, p. 31; rif. a A. Pacini, *I presupposti politici del “secolo dei genovesi”. La riforma del 1528*, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XXX/1, Genova, 1990.

del 1458 e del 1528 le avevano lasciato. Il Dominio e la città erano pieni di sbandati e disoccupati che spesso trovavano nella delinquenza l'unica possibilità di guadagno, andando a creare un sottostrato di inquietudine e insicurezza che si andava a ripercuotere su tutte le fasce della popolazione. Le nuove mire espansionistiche del Ducato di Savoia, alimentate dall'alleato francese, facevano sì che sui confini della Superba si accalcassero bande di disertori, briganti e contrabbandieri, spinti dalla crescente situazione di instabilità dovuta allo scoppio della guerra nelle Fiandre spagnole e al conseguente controllo esercitato dal 1559 sui territori del Ducato del Monferrato da parte della corona iberica⁶. Questa situazione aveva incrementato considerevolmente le attività di commercio illecite che si svolgevano e transitavano all'interno della Repubblica. È in questo insieme di fattori e situazioni che inizia la qui presente analisi, dunque, come disse nel 1586 il marinaio sanremasco Benedetto Bresca: *"Aiga ae corde!"*⁷

⁶ Tali eventi portarono allo scoppio, nel 1613, della prima guerra del Monferrato, conclusasi nel 1617 con la vittoria del Ducato di Mantova, alleato della Spagna, a discapito del Ducato di Savoia appoggiato dalla Francia. Da: Pierpaolo Merlin, *Il Monferrato. Un territorio strategico per gli equilibri europei del Seicento*, in Pierpaolo Merlin e Frédéric Ieva (a cura di), *Monferrato 1613, La vigilia di una crisi europea*, Roma, Viella, 2016, pp. 15-30.

⁷ L'espressione si traduce con: "Acqua alle corde!". Tale frase venne detta in occasione dell'innalzamento dell'Obelisco Vaticano, situato in Piazza San Pietro a Roma, per volere di Papa Sisto V il 10 Settembre del 1586. La causa dell'espressione fu la progressiva rottura delle corde con le quali si stava innalzando la pesante colonna, salvata proprio da Benedetto Brasca (1530 –1603) che, con la sua intuizione marinaresca, permise la conclusione delle operazioni in sicurezza. Da: Domenica Fontana, *Della Trasportatione dell'Obelisco Vaticano et delle Fabriche di Nostro Signore Papa Sisto V fatte dal Cavallier Domenico Fontana Architetto di Sua Santità*, Roma, Domenico Basa, 1590.

CAPITOLO I

UNO SGUARDO DALL'ALTO

1. L'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLA REPUBBLICA ALL'INIZIO DEL 17° SECOLO

La gestione politica della Superba agli inizi del 17° secolo si basava sulla riforma istituzionale svoltasi a Casale, dalla quale prende il nome, conclusasi nel marzo del 1576. Tale corpus normativo andava a modificare la struttura creata nel 1547, detta “*del Garibetto*”⁸, attuata da Andrea Doria in seguito alla congiura filo-francese capeggiata da Gian Luigi Fieschi nel 1547 e miseramente fallita⁹. Le leggi di Casale, o *Leges Novae*, si pongono quale obiettivo la stabilizzazione politica della Repubblica, fino ad allora funestata da un delicato equilibrio tra le fazioni nobiliari dei “*Nuovi*” e dei “*Vecchi*”.¹⁰ Obiettivo che verrà in parte raggiunto con una silente e

⁷ Tale riforma deve il suo nome al fatto di essere stata effettuata “con garbo”, ovvero che andava a modificare solo parzialmente le precedenti leggi.

⁸ La congiura ebbe luogo a Genova il 2 Gennaio 1547. Da essa trasse ispirazione il memorialista francese Jean-François Paul de Gondi, Cardinale de Retz, per la sua opera “*La congiura del conte Gian Luigi Fieschi*” del 1665.

¹⁰ A Genova le famiglie di antica nobiltà erano ripartite in maniera informale sin dall'epoca medievale in Alberghi, ovvero consorzi di più famiglie aristocratiche. Dal 1528, l'appartenenza ad un Albergo divenne obbligatoria. Si determinò di costituire un unico Ordine di cittadini nobili, altrimenti detti “*Nobili Antichi*” o “*Vecchi*”, ripartito in ventitré Alberghi antichi e già preesistenti ai quali se ne aggiungevano cinque di nobili

quasi scientifica divisione dei poteri e dei privilegi, dettata maggiormente dalla paura che dalla reale intenzione di plasmare un buon governo. Ne tantomeno si può parlare di una riforma democratica nel senso corrente del termine. Dobbiamo tenere sempre a mente che siamo in epoca moderna all'interno di una repubblica oligarchica, dove il reale comando della *"res publica"* era riservato a pochi¹¹. Inoltre, la partecipazione politica, oltre che ad essere indirizzata ai soli appartenenti della classe aristocratica, alla quale si poteva assurgere in teoria ma in pratica il procedimento risultava molto ostico e cavilloso, era riservata quasi ed esclusivamente ai residenti nella Capitale. Ciò si va ad inserire in un concetto di gestione ancora in parte medievale del Dominio genovese, colpa che la Repubblica non riuscirà mai totalmente ad espiare nel corso della sua esistenza.

Il sistema politico genovese si basava su una divisione dei poteri di tipo collegiale. Non esistevano propriamente dei ministeri nel senso contemporaneo del termine e la suddivisione tra ruolo esecutivo, legislativo e giudiziario non si presenta rigido e distinto quale si manifesta negli attuali ordinamenti civili delle democrazie occidentali¹². Possiamo però tracciare un sistema generale all'interno del quale la diplomazia della Superba muoveva i propri passi. Esso era composto dal Doge, seguito dai Serenissimi Collegi dei Governatori e dei Procuratori. Essi dovevano sottostare alle leggi promulgate dai due Consigli, Maggiore e Minore, dove quest'ultimo aveva

"Nuovi". Solo nel corso del Seicento si arriverà alla creazione del *"Libro d'Oro della Nobiltà Genovese"*, il quale racchiudeva in un unico ordine i nobili Vecchi e Nuovi.

¹¹ Il sistema aristocratico della Repubblica si inserisce all'interno di quello moderno della "Nobiltà di censo", opposto a quello medievale della "Nobiltà di sangue" o di "spada". Mancante a Genova la classe della "Nobiltà di toga", ovvero aristocratici divenuti tali in conseguenza della loro nomina in cariche statali di rilievo.

¹² Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, Elio Ferraris Editore, Genova, 2004, pp. 25 – 29.

preminenza sul primo ed esercitava un forte potere soprattutto nell'ambito delle nomine di cariche statali. Ai Collegi spettava la possibilità di espellere dalle lista di nobiltà i cittadini che infangavano il proprio status. La totalità degli uffici era sottoposta alla diretta e continua sorveglianza del Collegio dei Supremi Sindacatori di Stato, un organo che si occupava della valutazione della legalità e della costituzionalità delle leggi e dei legislatori.¹³ Immaginiamoci ora questo insieme caotico di cariche come una piramide. Al vertice, almeno nominalmente, risiedeva il Doge, capo supremo dello Stato. Egli era equiparato, nella visione originaria dello Stato che vedeva la Repubblica come un corpo umano, alla testa. Nella realtà dei fatti il potere dogale era limitato, in quanto il Serenissimo Principe condivideva i propri compiti con i membri dei Serenissimi Collegi. Seppur spogliato delle sue iniziali prerogative di un vero Signore dello Stato, proprie più di una signoria che di una repubblica, egli rimane il rappresentante e capo formale della Nazione. Ricopre la carica per due anni con la possibilità di poter attuare un secondo mandato con la discriminante che tra un periodo elettivo e l'altro siano passati almeno cinque anni, anche se tale evenienza era ritenuta insalubre per la buona tenuta di governo che invece vedeva benevolmente l'*"aristocratico cambio"*, proprio al fine di non creare una sedimentazione del potere in singoli individui per eccessivi periodi temporali. Non è un caso che l'unico effettivo di doppio mandato si ebbe con Giacomo Maria Brignole, il quale si trovò ad unire a questo primato anche quello triste di essere l'ultimo ad aver seduto sull'Eccellentissimo Trono della Dominante. Il sistema di elezione era particolarmente complesso e prevedeva diversi scrutini fino a

¹³ Vito Piergiovanni, *Il Senato della Repubblica di Genova nella "riforma" di Andrea Doria*, in *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie, Volume LII (CXXVI) Fasc. I*, Genova, 2012, pp. 16 – 23.

giungere ad una selezione da parte di ventotto elettori che devono partorire una rosa di quattro nomi, la quale verrà in seguito portata dinnanzi al Maggior Consiglio che procederà con la selezione finale. Una volta eletto, il Doge presiedeva il Collegio dei Governatori quando riunito singolarmente e entrambi i Collegi quando in seduta plenaria. Da un punto di vista del potere effettivo il suo voto valeva quanto quello di un membro dei Collegio dei Governatori e nelle deliberazioni collettive ha lo stesso peso degli altri colleghi¹⁴. È nel vero senso della parole un “*Primus inter pares*”. Ci si riferiva alla carica anche come Serenissimo Principe o Eccellentissimo Sovrano. Sempre formalmente, dopo il Doge troviamo i Serenissimi Collegi. Questi sono il vero cuore pulsante della Repubblica. È all’interno di questo organo che veniva esercitato il potere esecutivo e venivano prese le scelte che andavano a tracciare il futuro della Repubblica. Esso era diviso in due: il Collegio dei Governatori, detto anche Senato, e il Collegio dei Procuratori, detto anche Camera¹⁵. Esamineremo per ordine tali assemblee. Il primo risultava composto, in seguito alla stesura delle *Leges Novae*, da dodici membri in carica biennale ai quali andava ad aggiungersi il Doge stesso, che ricopriva in seno all’assemblea la carica di Presidente. Il Doge ed i dodici Governatori riuniti assieme venivano definiti “*Serenissimo Trono*”. Questo termine ad indicare che il Collegio dei Governatori era di fatto l’organo dotato di maggior potere esecutivo all’interno dello Stato. Lo stesso Doge risultava legato a questo ufficio e, come se già ciò non fosse abbastanza, due Governatori erano obbligati a risiedere stabilmente presso la residenza del Principe a Palazzo Ducale. Essi si alternavano ogni tre mesi ad un eguale numero di colleghi, per

¹⁴ Gianbattista Andrea Spinola, *Dizionario filosofico, politico, storico e specialmente di cose riguardanti la Repubblica di Genova*, BUG, ms. B VIII 25 – 29, 5, p. 94.

¹⁵ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, Elio Ferraris Editore, Genova, 2004, pp. 25 – 29.

assistere il Doge in tutte le incombenze, poter controllare più da vicino le personalità alle quali veniva concessa udienza presso il Capo dello Stato e per poter validare, dopo attento esame, tutta la posta in entrata ed uscita dal Palazzo e le deliberazioni dei Collegi. Questi due Governatori, detti Senatori o Residenti di Palazzo, sostituivano *ad interim* il Doge nel caso di una sua prematura scomparsa o impossibilità ad esercitare la carica. Per quanto riguarda la dicitura utilizzata per riferirsi a tale organo è multipla ed usata indiscriminatamente dai contemporanei¹⁶. Nei documenti dell'epoca si può trovare in maniera alternata il termine Senato come Collegio dei Governatori e la scelta di preferire l'uno all'altro non sembra legato a interessi d'ufficio o esigenze stilistiche e formali, quanto più alla reale sensibilità di chi si trovava a redigere il documento. Il meccanismo di elezione del Collegio dei Governatori era piuttosto complesso e rispecchiava l'importanza che gli appartenenti a tale carica ricoprivano. Il sistema si basava sulla stilatura da parte del Minor Consiglio di una lista di centoventi persone che andavano a formare il così detto "*Seminario*". Esso veniva presentato per l'approvazione al Maggior Consiglio e se l'esito fosse stato positivo allora i nomi degli iscritti, ora approvati, venivano riposti in un'urna. Da questa urna venivano estratti da parte dei Consiglieri Maggiori cinque nomi alla volta, dei quali tre andavano a integrarsi nel Collegio dei Governatori e tre nel Collegio dei Procuratori¹⁷. Per poter essere eletti bisognava avere: una età minima di quaranta anni; essere iscritti nel Libro d'Oro della Nobiltà genovese da almeno dieci anni;

¹⁶ *Genuensis Reipublicae leges anni 1576*, Archivio di Stato di Genova (d'ora in avanti ASG), Biblioteca, ms. 115, p 18.

¹⁷ Federico Donaver, *La storia della Repubblica*, Guido Mondani Editore, Genova, 1978, p. 253.

non aver mai esercitato alcuna delle arti vietate alla classe aristocratica; essere in possesso di un patrimonio conveniente e non essere incorsi in fallimento¹⁸. La carica non era cumulativa, dunque l'eletto, se in servizio presso altri uffici o in procinto di esservi, doveva scegliere presso quale organo prestare servizio con la prevista possibilità di rifiutare la nomina, evenienza naturalmente che non si presentava mai. Era previsto un salario annuo di mille libbre comunali, l'esenzione da tutte le imposte e l'estensione di tutte le immunità, privilegi e guarentigie che spettavano al Doge¹⁹. Il Senato si occupava della quasi totalità delle incombenze di Stato e creava al suo interno delle specifiche commissioni, che potevano essere stabili o solo momentanee, per affrontare e rispondere a determinate e specifiche mansioni. Questi organi, che potremmo assimilare agli attuali ministeri, erano dette Giunte. Composte da più individui al cui interno il più anziano aveva il titolo di Priore, esercitavano sia potere esecutivo sia giudiziario negli ambiti a loro sottoposti. Potevano anche promulgare norme, solamente se ristrette però ai loro campi di competenza. Il Collegio dei Governatori aveva, però, delle attribuzioni uniche. Tra queste le più importanti occorre sottolineare indubbiamente la totale ed esclusiva gestione dei rapporti con l'autorità ecclesiastica. Spettava al Senato, infatti, interloquire con i rappresentanti della Santa Sede per questioni inerenti ogni livello di importanza²⁰. Esso aveva poi il compito di eleggere i Commissari che reggono i territori del Dominio di Terraferma, detti "*Consoli della Ragione*", magistratura atta a ad esercitare competenza su fatti di minima importanza e di ordinaria amministrazione in ambito

¹⁸ *Genuensis Reipublice leges anni 1576*, p. 43 "De Gubernatoribus et qualitatibus quae in eis requiruntur".

¹⁹ *Leges Reipublicae Januensis anni 1528*, c 14 "De Gubernatorum continentia et salario".

²⁰ *Leges Reipublice Genuensis, anni 1527 in 1577*, p 259 "Quod ad possessionem beneficiorum ecclesiasticorum aliqui non admittantur, nisi obtento placet ad Ill.ma Dominatione".

pecuniario. Infine, ma non per valore, al Serenissimo Collegio spettava la gestione della materia criminale e dell'ordine pubblico, argomenti, questi, sui quali ci sarà modo di soffermarsi in seguito. Inoltre, nelle mani dei Senatori, ai quali veniva concesso il titolo di Magnifici, erano tenuti a giurare tutti gli ufficiali di Stato²¹.

Passiamo ora al secondo ufficio presente all'interno dei Serenissimi Collegi, ovvero quello dei Procuratori o della Camera. Era questo un organo che si trovava in una posizione di minore rilevanza rispetto al Senato e al quale spettava un numero più ristretto di incombenze ma di natura più tecnica. Alla Camera, infatti, era riservata quasi esclusivamente la gestione delle finanze dello Stato. L'ufficio era composto da otto Procuratori in carica biennale coadiuvati dagli ex Dogi che sedevano in veste di Procuratori perpetui²². Il processo di elezione, come visto precedentemente, era condiviso con il Senato. I requisiti per accedere alla carica erano gli stessi richiesti per il Collegio dei Governatori ed anche il salario e le guarentigie erano le medesime dei colleghi Governatori. Inoltre, i Senatori che ricevevano sindacato favorevole da parte dei Supremi Sindacatori di Stato alla fine del loro mandato guadagnavano di diritto l'elezione quali Procuratori. L'Eccellentissima Camera, termine con il quale ci si riferiva a tale Collegio, aveva funzioni di carattere misto. Il compito

²¹ *Le leggi e riforme della eccelsa Repubblica di Genova fatte da dodici prestantissimi cittadini di quella l'anno MDXXVIII*, Pavia 1575, p. 6. Il testo dice: "Oltre a ciò tutti gli ufficiali e magistrati del dominio genovese, tutti i Presidenti del paese, di isole, di città, di fortezze, d'armate e finalmente qual'altro si voglia, a cui sia stata commessa giurisdizione, in mare o in terra, e forse di offendere e difendere, daranno il iuramento, quando verranno a far ciò, come è costume della Repubblica al Duce e Governatori, essendo insieme uniti e non divisi; nel qual giuramento ancora espressamente si prohiberà, che non ubbidiranno ai comandi e ordini di uno solo, ma di tutti insieme; e altrimenti facendo incorreranno nella pena della inobbedienza, della infedeltà, e dello spergiuro".

²² Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, Elio Ferraris Editore, Genova, 2004, pp. 25 – 29.

più importante era sicuramente quello della cura dell'erario pubblico e della finanza, incombenze, queste, che in uno Stato commerciale come quello della Dominante assumevano un ruolo fondamentale per la delicatezza e la precisione con il quale andavano svolti. Privilegio dei Procuratori era quello di punire chiunque, persino tra i Senatori, che si fosse macchiato della rivelazione di segreti d'ufficio inerenti il loro campo di autonomia e controllo. Era compito di questo organo, inoltre, la vigilanza continua su tutte le spese effettuate da ogni singola Magistratura e Magistrato di Stato. Questo aiuta a comprendere perché a prima vista le funzioni della Camera possano sembrare inferiori rispetto a quelle del Senato ma dopo una più profonda indagine si arriva alla conclusione che in realtà la mole di lavoro era immensa e quasi superiore al numero di Magistrati necessari per svolgerla agilmente rispetto a quelli presenti in organico. Altro compito era quello della vigilanza sulla morale e sul costume dei cittadini della Repubblica, mansione questa che rendeva i Procuratori spesso non gradevolmente accetti da parte della popolazione e dalla stessa aristocrazia genovese²³. Spettava, infine, la cura e l'amministrazione della Pubblica Armeria sita in Palazzo Ducale²⁴. In seno alla Camera nascevano le Deputazioni, commissioni che dividevano l'organico con membri provenienti dal Senato e dai Consigli. A differenza delle Giunte, uffici in grado anche di legiferare sulle loro materie di pertinenza, le Deputazioni avevano compiti prettamente esecutivi. Con il Collegio dei Procuratori si chiude il primo livello dell'amministrazione genovese. Nella realtà dei fatti, Doge, Senatori e Procuratori formavano quasi un unico corpo. Non a caso, ci si riferisce all'insieme di questi tre uffici come

²³ *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 35: « De tollendis contentionibus qua in dicto Collegio oriri posse » (si tratta del Collegio dei Governatori).

²⁴ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit., pp. 25 – 29

Serenissimo Governo. Perché, in effetti, riuniti assieme svolgevano le funzioni che noi oggi potremmo equiparare a quelle di un qualsiasi esecutivo contemporaneo. La differenza sta nella forzata separazione dei poteri dovuta alla paura, sempre presente nell'immaginario genovese, di una evoluzione in tirannide da parte degli uomini di Governo. Per questo motivo troviamo elevato rispetto al resto dei Senatori il Doge, che però senza di essi di fatto è privo di mezzi per poter esercitare autorità; dall'unione dei due organi si forma così il Serenissimo Trono, che nuovamente non è in grado di mettere in atto le proprie manovre senza l'ausilio dei Procuratori. Ecco formatosi allora, dall'unione di Doge, Senato e Camera il "*Serenissimo Governo*", tripartizione necessaria poiché il solo operato dei due Serenissimi Collegi, senza l'approvazione del Doge, non può essere attuato.

Giunte e Deputazioni svolgono funzioni specifiche in determinate materie particolarmente complesse o di carattere emergenziale. Troviamo, ad esempio, la Giunta di Marina, o quella dei Confini. Mancano però all'appello le funzioni attribuibili oggi ai moderni dicasteri. Giunte e Deputazioni avevano più il carattere delle attuali Commissioni parlamentari. I ministeri della Repubblica erano definiti Magistrature. Termine questo che può apparire improprio ma, dopo un attento esame, non totalmente. Tali uffici erano difatti organismi collegiali che svolgevano funzioni sia legislative sia giurisdizionali, alternando le proprie mansioni da quelle di direzioni di Ministeri a quelle di giudici reggenti di un tribunale con giurisdizione civile e penale. Composti in genere da un numero variabile da cinque a sette cittadini nobili, all'interno dei quali, come nelle Giunte e Deputazioni, il più anziano aveva titolo di Priore, rimanevano in carica variabilmente annualmente o biennialmente. Vi erano casi eccezionali di Magistrati il cui mandato aveva durata anche inferiore all'anno,

come ad esempio il Magistrato degli Straordinari, i cui membri ricoprivano la carica per soli sei mesi, con la doppia nomina a Luglio e a Gennaio. Al termine del mandato seguiva un periodo di ineleggibilità detto di “vacanza”, seguendo la filosofia politica genovese. Ogni Magistrato aveva alle proprie dipendenze un certo numero di impiegati che variavano in base all’importanza ricoperta dal superiore. Essi di norma erano: un consultore, incaricato dell’istruzione dei processi; un cancelliere, incaricato della registrazione degli atti; uno scritturale per la contabilità. Ognuno di essi aveva a disposizione i propri vice, detti rispettivamente sottoconsultore, sottocancelliere e sottoscritturale. Vi erano poi altri impiegati detti di “conchetto”, con compiti minori, quali giovani di cancelleria o di scrittura (possiamo definirli quali segretari e/o apprendisti dei vice) e *taglietta* (uscieri e messi). Tutti erano assunti a tempo determinato, solamente per cinque anni e ogni anno erano sottoposti all’approvazione e all’esame del loro operato dai Serenissimi Collegi²⁵. Vi era poi una gerarchia interna tra le stesse Magistrature. Alcune si presentavano come più importanti di altre e tale situazione si evince anche dai titoli utilizzati²⁶. Bisogna sempre tenere presente che siamo in una Repubblica oligarchica di stampo aristocratico e l’etichetta era ritenuta importantissima se non fondamentale, elemento questo che non discosta molto l’ambiente diplomatico genovese da quello di una qualsiasi Corte reale europea. Ad esempio, i Magistrati di Guerra e di Corsica potevano fregiarsi del titolo di Illustre, mentre quelli dei Veditori e Provvisori di quello più modesto di Prestantissimo. Alle Magistrature superiori era

²⁵ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit., pp. 25 – 29.

²⁶ Giacomo Forcheri, *Doge, Governatori, Procuratori, Consigli e Magistrati della Repubblica di Genova*, Genova, A Compagna, 1968, p. 57.

riconosciuto inoltre il “*privilegio di leva*”, ovvero la capacità di “*levare*” da qualsiasi altro Magistrato inferiore coloro i quali venissero designati ad uffici di rango elevato. I termini e i processi per l’elezione dei Magistrati erano stilati all’interno dello stesso ufficio e variavano dall’uno all’altro in base alla propria legge istitutiva. Vi erano alcuni casi, però, nei quali i Collegi avevano la facoltà di imporre un presidente scelto dall’Eccellentissima Camera²⁷. Questa evenienza si presentava soprattutto in quei dicasteri dove l’aspetto finanziario era preminente. Non era richiesta, per accedere alla Magistratura, nessuna specifica preparazione tecnica, anche se di questa, nel caso fosse stata presente, si teneva conto in fase di nomina da parte dei Collegi.

Continuando a scendere i gradoni della nostra articolata e complessa piramide immaginaria, ci troviamo dinanzi a quelli che possono essere considerati quali un odierno parlamento e che più rappresentano la natura oligarchica ma pur sempre repubblicana della Superba: il Maggior e il Minor Consiglio della Repubblica. Erano questi i veri organi legislativi della Nazione e rappresentavano a pieno la ristretta classe egemone dello Stato, ovvero l’aristocrazia cittadina genovese.

Composto da quattrocento membri, tutti provenienti dalle liste presenti nel Libro d’Oro della Nobiltà genovese, restavano in carica per un anno.²⁸ Il Maggior Consiglio era l’assemblea più sostanziosa per numero di partecipanti di tutto l’ordinamento repubblicano. In

²⁷ Carlo Bitossi, *La Repubblica è vecchia: patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma, 1995, p. 25.

²⁸ Vito Piergiovanni, *Il Senato della Repubblica di Genova nella “riforma” di Andrea Doria*, in *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e moderno*, cit., p 36 e seguenti.

linea teorica vi era la possibilità per i cittadini anche non residenti entro le mura della Capitale, i quali riuscivano a dimostrare di essere in possesso di un determinato reddito, di venire ascritti alle liste di nobiltà. Nella realtà tale procedimento si presentava di rado ed era estremamente complesso e cavilloso. Pertanto la così detta “*Nobiltà Nuova*” era sempre in minoranza all’interno degli organi di rappresentanza nazionali. Le *Leges Novae* prevedono che ogni anno vengano iscritti all’Albo della Nobiltà dieci cittadini: sette devono essere residenti nella capitale e tre nelle Riviere. Questo compito era affidato ai Collegi riuniti in seduta plenaria e al Minor Consiglio. Una volta completato questo iter si poteva provvedere all’elezione dei nuovi membri dei Consigli²⁹. I quattrocento Consiglieri Maggiori venivano scelti da una commissione designata dal Minor Consiglio che stabiliva i nomi di trenta elettori. Una volta formato il Consiglio Maggiore esercitava una quantità differente di compiti. In prevalenza però la sua era una funzione consultiva all’interno del sistema politico, con la quasi sola possibilità di approvare o respingere le proposte di legge provenienti dal Minor Consiglio e dal Governo. Questa ristrettezza di poteri era dovuta all’ampiezza che tale organo presentava. Il rischio di una sclerotizzazione degli iter legislativi era particolarmente avvertito dalla diplomazia genovese che per questo preferiva affidarsi ai Collegi e al Consiglio Minore. Sua esclusiva era la deliberazione di spese statali eccedenti una determinata somma massima³⁰. In questo il Maggior Consiglio è l’organo superiore per

²⁹ *Genuensis Reipublicae leges anni 1576 cit.*, p. 6: « De Nobilibus nunc et quotanniscreandis ».

³⁰ *Leges Reipublicae Januensis anni 1528 cit.*, c. 35 r.: “*Bailia Concilii quadrigentorum*”. Il testo dice: “... declaraverunt quod firma manente auctoritate, et balia attributa Ill.mo Duci et Mag. Gubernatoribus de addendo minuendo corrigendo et immutando circa novas leges et reformationes per eosdem Reformatores conditas nec non eisdem competentes tamquam Supremo Magistratui, quibus in aliquo derogatum esse noluerunt, apud dictum Maius Concilium restare et esse plenam et omnimodam auctoritatem et potestatem totius Reipublicae. Ita tamen quod quotiescumque de re aliqua tractandum fuerit contra formam et dispositionem dictarum novarum legum et reformationum in dicto Concilio ex numero quadrigentorum ad minus tercenti intervenire debeant”.

potere in quanto viene posizionato al di sopra dei Collegi e del Minor Consiglio. Esso elegge, inoltre, i membri del Senato e della Camera ed approva i nomi presenti nel Seminario proposto dal Minor Consiglio. In caso di riforme costituzionali di elevata importanza concorre insieme al Consiglio Minore nella modifica e presa in esame delle proposte presenti. È chiaro che le funzioni espletate dal Maggiore Consiglio sono proprie di un organo collettivo di particolare grandezza e pertanto richieste solo in casi di estremo interesse nazionale, laddove si ha necessità di legiferare su questioni le cui conseguenze ricadono su tutta la comunità repubblicana.

Il Minor Consiglio era il vero cuore legislativo della Repubblica. Abbiamo detto che i Collegi e il Doge riuniti assieme, e in certi casi anche singolarmente, avevano la possibilità di produrre leggi. Queste sono paragonabili, seppur molto alla lontana, ai moderni decreti legge e agli oggi tristemente noti d.P.C.m. Il corpus legislativo veniva invece prodotto dal Minor Consiglio che, in determinati casi, andava ad integrare direttamente l'operato del Governo, ad esempio manifestando membri all'interno delle Deputazione Collegiali. Esso era composto da cento cittadini nobili in carica annuale eletti dagli stessi trenta elettori partoriti dal Minor Consiglio uscente che andavano a nominare anche i colleghi del Consiglio Maggiore. I Consiglieri Minori avevano una capacità operativa molto ampia in seno alla Repubblica. Essi erano responsabili per l'iscrizione dei nuovi nobili, presenziavano in qualità di giudici nella risoluzione dei conflitti tra i Collegi e persino nei confronti delle delibere dei Sindacatori Supremi³¹. Intervenivano nelle dichiarazioni di guerra e nelle deliberazioni di pace e alleanze, previa autorizzazione dei Collegi. Partecipavano inoltre alla legislazione di tasse e gabelle.

³¹ *Genuensis Reipublicae leges anni 1576* cit., p. 35.

In ultima analisi troviamo il Consiglio dei Supremi Sindacatori di Stato. Questo era l'organo di controllo della Repubblica con il compito di vigilare sull'operato di tutte le cariche repubblicane. Era composto da cinque cittadini estratti ogni quattro anni dai membri del Minor Consiglio da parte del Maggior Consiglio³². Famosi per i "biglietti di calice"³³, anonimi messaggi lasciati dai cittadini genovesi a Palazzo Ducale ed indirizzati al Doge od altri esponenti del Governo con l'intento di porre rimostranze nei confronti dell'amministrazione, che venivano attentamente esaminati dai Sindacatori. Essi avevano la capacità di giudicare le azioni dei membri del Governo, Doge compreso, sia che fossero in carica al momento della "sindacazione" o meno. Nel primo caso i Sindacatori potevano solo dare inizio alla procedura, lasciando al Consiglio Minore la decisione finale³⁴. Nel caso in cui l'imputato non ricoprisse più alcuna carica istituzionale l'organo poteva giudicare e condannare i rei a qualunque tipo di pena, anche le più gravi, a loro insindacabile giudizio. Inoltre spettava a questo ufficio la nomina o meno dei Governatori uscenti al fine di poter essere ammessi di diritto al Collegio dei Procuratori. Competenza dei Sindacatori era anche quella di giudicare i membri dei Serenissimi Collegi che si fossero macchiati di malversazione o appropriazione di proventi delle gabelle o tasse.

³² *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 96: "De Supremorum Sindacatorum Magistratu eligendo"

³³ Ancora oggi è possibile vedere, presso Palazzo Ducale, la buca delle lettere nella quale venivano inseriti i citati "biglietti", sormontata dalla scritta: "Avvisi agli Illustrissimi Supremi Sindacatori".

³⁴ *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577 cit.*, p. 97. "De Supremorum Sindacatorum Magistratu eligendo", nel quale si dice: "... sed cum ipsorum Ill. Ducis et Gubernatorum et Procuratorum cura totius fere Reipublicae gubernaculum commissum sit ex quorum recta administratione et ordinum observantia sicut salus nostrae civitatis insurget sic e converso interitus imminet, necessarium duximus speciali cura eorum gesta observari et quasi subtiliori trutina perpendi. Statuimus igitur alium Magistratum eligendum qui Supremi Sindacatori noncupentur".

Con questo ultimo ufficio si esauriscono i maggiori organi di Governo, legislazione e controllo della Repubblica. Esistevano a fianco di questi una altra miriade di uffici e Magistrature, che però la riforma delle Leggi di Casale andarono notevolmente a ridimensionare nei loro ambiti di responsabilità e potere.

2. LA SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA

Se si ponesse lo sguardo ai confini e alla ripartizione dei territori del Dominio di Terraferma della Repubblica in epoca moderna ci si troverebbe davanti ad un insieme amorfo di linee ed entità locali. Esse potrebbero ricordare più l'etnografia di una qualsiasi popolazione barbara tardo antica che l'immagine di una Nazione che si trovava inserita nei più complessi giochi di potere ed equilibri politici internazionali del suo tempo. Questo perché oggi si è abituati a avere dei confini stabili, ben tracciati e delineati, all'interno di uno schema funzionale e chiaro, o almeno così dovrebbe essere. Tale visione collettiva non era condivisa dagli uomini dell'età moderna, che invece percepivano il proprio Stato come una entità fluida, spesso limitata alla sola realtà locale³⁵. Gli stessi Governi, laddove i confini non erano segnati da limiti naturali quali fiumi, montagne, valichi o mari, non ponevano troppo interesse nella mappatura precisa dei propri possedimenti. Siamo in secoli dove la così detta "*politica di potenza*", ovvero la spinta espansionistica verso l'esterno, a discapito di altre entità statali, era la filosofia portante delle Corti d'Europa³⁶. Anche se la Repubblica di Genova rimase fundamentalmente immune a questa visione in termini pratici, sia per la naturale morfologia dei suoi territori sia per uno scarso interesse espansionistico militare, il quale veniva mitigato da uno di tipo commerciale, non si può tuttavia ritenere estranea a quello che era il modo corrente di pensare di tutto il mondo occidentale.

³⁵ Villari, Rosario; "*Mille anni di Storia*", Bari, Editori Laterza, 2005, pp. 100 e seguenti.

³⁶ Blanning, Tim; "*L'età della gloria*", Bari, Editori Laterza, 2011, pp. 140 e seguenti.

La Liguria si presenta ancora oggi come un territorio impervio, costellato da montagne che si gettano sulla costa lasciando solo una stretta linea di terreno tra il mare e l'interno. Poche le pianure, pochi i valichi e i passi montani, tutti elementi che favorivano una certa indipendenza forzata delle comunità del tempo che si trovavano così a vivere in un proprio microcosmo, retto su usanze e consuetudini vecchie di centinaia di anni e che ancora oggi, dopo secoli di assenza di un Doge sul Trono dei genovesi, si possono avvertire e trovare nelle città e nei paesi delle Riviere³⁷. Inoltre vi era un problema di tipo politico all'interno dei territori della Superba, ovvero la presenza di realtà statali autonome che andavano a frammentare la continuità territoriale dello Stato e incidevano non marginalmente sulla sicurezza pubblica. Queste piccole Nazioni indipendenti si trovavano disseminate lungo la Liguria e avevano differenti tipi di rapporti con Genova³⁸. Ve ne erano alcuni, quali la Repubblica di Noli o la Contea di Loano, che gravitavano nell'orbita genovese, vivendo sostanzialmente quali Stati vassalli o protettorati della Dominante. Altri, però, erano un vero problema per l'amministrazione dogale. Tra questi troviamo il Marchesato carrettesco del Finale³⁹, da sempre nemico della Repubblica, o il territorio savoino di Oneglia⁴⁰, vera e propria exclave del Ducato sabauda in Liguria. Questa frammentazione acuiva il già endemico problema del banditismo e del contrabbando, oltre a presentare un serio pericolo militare, in

³⁷ Così descriveva la Liguria nel 1821 Lord Byron, mentre risiedeva a Camogli: *““Vi è un incanto nei boschi senza sentiero ed è un'estasi sulla spiaggia solitaria”*.

³⁸ Tali entità si definiscono *“Feudi imperiali”*. Si tratterà di essi in seguito.

³⁹ Si fa riferimento al Marchesato del Finale, retto dalla famiglia Del Carretto, corrispondente oggi, circa, con il Comune di Finale Ligure.

⁴⁰ Oneglia aveva la qualifica di Principato, titolo acquisito quando ancora si trovava sotto la podestà della famiglia Doria, dai quali venne venduto ai Savoia il 30 Aprile 1576.

quanto ogni territorio estero si prestava quale possibile testa di ponte per future invasioni, occorrenza questa che si manifestò effettivamente più volte⁴¹. L'espansionismo genovese cercò costantemente di acquisire tali possedimenti, con alterne fortune. In certi casi optò per manovre militari, come avvenne, ad esempio, per il Marchesato di Zuccarello nel corso del '600⁴². Per la maggior parte, però, il Governo della Superba agì sempre attraverso le vie della diplomazia, preferendo l'acquisto dei territori alla conquista in punta di spada, situazione che si venne a creare proprio nei confronti del Marchesato del Finale il 20 Agosto 1713.

Territorio, quello ligure, sul quale esercitare un controllo reale risultava dunque complesso e non sempre agevole. Altro elemento di difficoltà era rappresentato dalle vie di comunicazione. L'orografia della Liguria non permette la naturale creazione e formazione di tracciati carrozzabili. Al più si possono trovare sentieri o mulattiere, adatti al transito di limitati gruppi di individui e animali. Questo era, ed è tutt'ora, un impedimento al commercio e alla conseguente diffusione di persone, idee e cultura. L'unico elemento positivo è dato dalla naturale predisposizione difensiva che si presenta in caso di aggressione esterna, ponendo l'invasore dinanzi ad un terreno nel quale far transitare colonne di armati con relative salmerie e retroguardie al seguito risulta alquanto ostico. Non si può ancora parlare propriamente di necessità logistiche e di rifornimento in età moderna, dove le armate si procuravano il loro sostentamento in loco ma, indubbiamente, spostare masse di uomini superiori all'organico di una compagnia attraverso sentieri quali possono essere le già citate mulattiere liguri, è impresa tutto meno che

⁴¹ Si ricorda ad esempio la guerra del 1672 contro i Savoia.

⁴² È il caso della guerra del 1625, il cui *casus belli* fu proprio la conquista del territorio del piccolo Marchesato.

agevole. Non a caso, infatti, l'esercito genovese avrà come base organizzativa dei suoi reparti proprio le compagnie e solo in tarda epoca moderna adotterà la dicitura di battaglioni, valevole solo sulla carta in quanto in realtà l'organico interno rimarrà sempre legato alla precedenti unità⁴³. Allo stesso modo durante la guerra del 1672 i piemontesi si trovarono in difficoltà proprio nello dover spostare interi reparti per strade impervie, dovendo portarsi appresso bocche da fuoco e relative attrezzature per il brandeggio. Difficoltà queste che costeranno la sconfitta alle armate sabaude⁴⁴. Vi era però il rovescio della medaglia: gli stessi sentieri che difendevano la patria dall'invasore offrivano anche agile riparo a briganti e contrabbandieri. Essi potevano muoversi in piccole bande all'interno di territori boschivi scarsamente antropizzati, dove le operazioni di gendarmeria dovevano svolgersi obbligatoriamente a piedi e con un ristretto numero di guardie. La creazione di strade e vie di comunicazione al di fuori delle grandi città della linea costiera fu per tutta la durata della Repubblica la vera miopia politica. La Dominante si presenta, ancora in epoca moderna, come una evoluzione di uno Stato medievale. Una grande e prospera città, tra le maggiori d'Europa al tempo⁴⁵, dotata di un porto capiente e ricco, contornata da poche cittadine sprovviste per la maggior parte di qualsiasi elemento riconducibile allo splendore urbano e commerciale che la Nazione emanava, circondate da minuti villaggi incastonati in ambienti rurali. Questa era la Liguria al tempo e tale sarebbe rimasta fino agli sgoccioli del XIX secolo. Basti citare l'esempio del piccolo

⁴³ Solo nel 1738 l'esercito della Repubblica riunì le storiche compagnie in nuovi battaglioni.

⁴⁴ Assereto, Giovanni- Bitossi, Carlo; *Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, Genova, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 2015.

⁴⁵ Mauro Carboni, *L'ascesa economica dell'Europa: 1450 – 1750*, Il Mulino, Bologna, 2016.

Comune di Borgio Verezzi, in provincia di Savona nella Riviera di Ponente, all'epoca in cui ci muoviamo al confine con il Marchesato del Finale. Esso è composto da due borghi, indipendenti tra loro: il costiero Borgio e il montano Verezzi. Il primo, sulla costa, prospero e legato al commercio marittimo. Il secondo, in collina, rurale e tagliato fuori dal mondo civile. Per capire meglio lo squilibrio chiamiamo in aiuto la linguistica, sempre utile in casi del genere. A Borgio si parla una forma di lingua genovese più simile alla sua variante cittadina, proprio per i più comuni scambi con essa. A Verezzi, invece, il vernacolo locale è un reperto archeologico, rimasto pressoché invariato nel corso dei secoli⁴⁶. Tutte queste differenze si consumano in meno di un chilometro di distanza in linea d'aria. La prima unione di Verezzi al mondo moderno si ebbe nel 1885 con la costruzione di una via carrozzabile. Fino a quel momento l'unico sentiero era una stretta discesa tra i terrazzamenti, ancora utilizzata oggi a fini naturalistici.⁴⁷

Ma ora sorge spontanea una domanda: in tutto questo insieme di casi particolari, difficoltà e impedimenti, la Repubblica come organizzò lo Stato? Va specificato che il Dominio genovese non fu da subito esteso a tutta la odierna Regione che oggi vede San Giovanni Battista quale patrono, ma si estese lentamente nel corso di tutta l'epoca medievale e moderna. Questa espansione lenta e frammentaria creò un insieme di realtà differenti tra loro che tali rimasero nei secoli, senza mai raggiungere una chiaro contesto amministrativo. Ogni comune conquistato dalla Dominante stipulava con essa un trattato, in base al quale si stabiliva il grado di

⁴⁶ Gianni Nari, *Dizionario del Dialetto di Borgio*, Centro storico culturale di San Pietro, Borgio Verezzi, 1983.

⁴⁷ Gianni Nari; *“Storia di Borgio e di Verezzi”*, Savona, Da. Er Editore, 1993.

dipendenza dalla nuova città egemone. Si andò a creare in tal maniera una organizzazione che può ricordare più un sistema federale che un dominio diretto. Le libertà delle singole comunità erano molte e variavano dalla capacità di amministrare indipendentemente la giustizia, di nominare il proprio parlamento e nel versamento delle tasse presso la Capitale.

Osserviamo ora nel dettaglio la mappa amministrativa della Repubblica. A ricoprire le cariche di amministratori locali troviamo una figura oggi scomparsa, quella del giudicante. Egli svolge le funzioni sia di politico, gestore e magistrato, nella stessa maniera secondo la quale erano amministrate le varie Magistrature del Serenissimo Governo. Tutti i possedimenti continentali si ritrovavano riuniti all'interno del Dominio di Terraferma⁴⁸. Originariamente retto da tre Vicarii, con il tempo queste figure persero di importanza a discapito degli amministratori locali. Esso era suddiviso in tre entità maggiori: Riviera di Levante, Riviera di Ponente e Oltregiogo. La città di Genova appariva come una suddivisione a se stante comprendente il suo contado. A loro volta questi territori si dividevano in: Podesterie, Capitanati, Commissariati e Castellanie⁴⁹. Tali unità di decentramento locale non si ponevano su differenti livelli di autonomia o prestigio secondo la logica con la quale oggi dividiamo Comuni, Province e Regioni. Semplicemente esse rispecchiavano la dipendenza o meno da Genova, ereditata in base al processo di conquista subito. Le Podesterie erano comunità che avevano stipulato accordi con Genova e godevano di particolari privilegi. Capitanati e Commissariati erano invece maggiormente legati alla

⁴⁸ Esso è compreso da Capo Corvo, il provincia di La Spezia, a Monaco Ville, capitale dell'attuale Principato.

⁴⁹ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, Savona, Daner, 1999, p. 14 e seguenti.

Capitale e subivano una forma di controllo diretto più pressante e costante, con giudicanti inviati direttamente da Genova. In ultima posizione abbiamo le Castellanie. Sono essi, di solito, piccoli agglomerati urbani, posti in prossimità dei confini di Stato o in luoghi strategici, spesso legati a forti o castelli propriamente detti. Data la loro natura strettamente militare, necessitavano di un controllo diretto da parte del Governo e questo ne limitava moltissimo la libertà interna. Erano rette da un Castellano nominato dal Governo il quale esercitava sia funzioni civili sia militari e rispondeva direttamente ai *Magistri Rationales* della Capitale. Podesterie, Capitanati e Commissariati erano retti rispettivamente da un Podestà, un Capitano e un Commissario. Le norme di elezione di tali giudicanti non sono sempre chiare e variano da luogo a luogo. In determinati casi essi vengono eletti tra i notabili locali, in altri nominati dal Governo centrale, come nel caso dei Castellani. Essi dovevano essere al di sopra delle parti, in quanto tenuti ad amministrare sia la giustizia civile sia la giustizia penale. Al di sotto dei giudicanti operavano i locali Parlamenti, composti generalmente da Tre Consoli, di cui uno, spesso il più anziano, ricopriva la carica di Capo Console⁵⁰. La durata dei mandati era diversa da comunità a comunità e variava da cariche annuali a quadriennali. Giudicanti e Consoli avevano alle loro dipendenze un numero variabile di impiegati stipendiati direttamente dalle suddivisioni presso le quali prestavano servizio ed erano: un cancelliere, il quale aveva a sua volta a disposizione uno o più scrivani e messi; un capitano, responsabile della Milizia Ordinaria e della Milizia Scelta locale, che si avvaleva delle prestazioni di alfieri e tamburini. Altri impiegati venivano assunti in base alle necessità, quali: stanzieri, che dovevano

⁵⁰ Gianni Nari; *“Storia di Borgo e di Veruzzi”*, Savona, Da. Er Editore, 1993, pp. 12 – 16.

vigilare sulle misure pubbliche e stabilire il calmier dei prezzi per i generi di prima necessità; birri, famigli, cavalleri e guardiani delle carceri, tutte figure legate alla pubblica sicurezza sui quali avremo modo di indagare a fondo⁵¹. Al di sotto della suddivisione territoriale quadripartita di Podesterie, Capitanati, Commissariati e Castellannie vi erano le Ville. Assimilabili per funzioni e grandezza alle moderne frazioni, erano la definizione che assumevano i nuclei urbani minori distanti dal centro amministrativo della zona. Va citata infine la suddivisione episcopale del territorio in parrocchie, la quale seppur non rientrante nell'ordinamento statale veniva considerata a fini organizzativi o censitari dal Governo. Le *Leges Novae*, per quanto si occupino solo marginalmente della gestione territoriale, prevedono la suddivisione delle varie Podesterie, Capitanati, Commissariati e Castellanie del Dominio in Uffici Maggiori, Minori e Intermedi. La divisione nasce al fine di indirizzare la gestione delle varie cariche alle diverse categorie di cittadini della Repubblica⁵². Gli Uffici Maggiori erano riservati ai membri dell'aristocrazia; gli Uffici Minori ai "*cives non descriptii*", cittadini non iscritti al Libro d'Oro della Nobiltà genovese; gli Uffici Intermedi ad entrambe le classi indifferentemente. Rientravano tra gli Uffici Maggiori: la Podesteria di Savona, i Capitanati di La Spezia, Chiavari e Sarzana. Tra gli Uffici Minori: le Podesterie di Taggia, Rapallo, Castelnuovo, Gavi, Framura, Monterosso, Vernazza e Corniglia, Sestri Levante, Triora, Moneglia, Ovada, Ceriana, Recco, Pietra Ligure, Cervo, Andora, Voltaggio, Vado, Varazze, Stella, Castiglione, Riomaggiore e Manarola, Portovenere, Cornara, Carro e Castello, Godano, Arcola e Vezzano. Tra gli Uffici

⁵¹ Ibidem.

⁵² Rodolfo Savelli, *La Repubblica Oligarchica*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 231 – 235.

Intermedi: i Capitanati di Ventimiglia, Pieve di Teco, le Podesterie di Levanto, Sanremo, Novi, Voltri, Polcevera, Bisagno, Porto Maurizio. Genova città e contado erano amministrate direttamente dal Governo centrale, il quale divideva i territori esterni alle Mura nelle Tre Podesterie Sub Urbane di Voltri, Polcevera e Bisagno, retti ciascuno da un Podestà che doveva però sottostare al Podestà cittadino⁵³. Nel corso del tempo vi furono dei cambiamenti rispetto a quanto sancito dalle *Leges*, con cambi di denominazione e passaggi di grado delle varie comunità e la creazione di una nuova categoria, quella dei Governi, che sopravvivrà fino alla fine della Repubblica e andrà a sostituirsi alle precedenti denominazioni in molti Uffici Maggiori.

Questo quadro ci mostra quanto complessa fosse la gestione del pubblico all'interno della Repubblica e anche di quante disparità esistessero tra realtà locali che in teoria si trovavano a convivere nello stesso Stato ma che in pratica agivano ognuna in maniera differente dall'altra, in rispetto di antichi Statuti di origine medievale che poco ormai si addicevano ad una Nazione moderna. Questa differenza fu la forza della Repubblica sotto molteplici aspetti, in quanto rafforzava l'attaccamento al proprio luogo d'origine e la difesa della libertà, ma fu anche una debolezza che afflisse cronicamente la Dominante, in quanto quando ci si appellava al Governo centrale esso raramente aveva i mezzi e le capacità di operare, dovuti alla mancanza di un apparato statale che si basava sul fatto che le comunità periferiche potevano e dovevano gestirsi in autonomia. Scontato specificare che la sicurezza interna fu la prima vittima di questo sistema.

⁵³ Assereto Giovanni, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., pp. 16 - 21.

3. LA PREPARAZIONE MILITARE

Agli inizi del 17° secolo al Repubblica di Genova si poneva nei confronti del mondo come uno Stato moderno ormai territorialmente formato e relativamente prospero. La gravitazione all'interno della sfera di influenza spagnola consentiva una certa libertà di movimento in ambito internazionale e infondeva sicurezza e stabilità al Serenissimo Governo. Di fatto Genova non si era mai trovata ad affrontare delle vere e proprie guerre e non aveva mai dovuto provvedere al mantenimento di un corpo stabile di armati. Inoltre va tenuto conto di un altro fatto, ovvero che la Repubblica oligarchica temeva l'accentramento di potere e la creazione di personalità influenti al comando di un ingente numero di uomini gettava ombre sul futuro della Nazione, alimentando la fobia di un possibile colpo di Stato. Situazioni non distanti dalla realtà in quanto la città di San Giorgio subì diversi tentavi di congiure. Pertanto il Governo si era da sempre affidato a compagnie di mercenari o militari esteri, mantenendo un limitatissimo numero di armigeri nazionali al proprio servizio, maggiormente con la funzione di ordine pubblico che di difesa militare propriamente detta. L'aggravarsi delle mire espansionistiche del vicino Ducato di Savoia, disperatamente alla ricerca di uno sbocco sul mare, le continue incursioni barbaresche lungo la costa⁵⁴ e una situazione internazionale che non ponevano più l'alleato spagnolo nelle condizioni di portare un celere ausilio in caso di eventi bellici⁵⁵, mutò il pensiero dei governanti.

⁵⁴ Nel 1546 venne assalita Laigueglia, nel 1551 Riva Ligure, nel 1637 Ceriale.

⁵⁵ Dal 1568 al 1648 il Regno di Spagna fu impegnato nella logorante Guerra degli Ottant'anni.

Occorreva armarsi. In tale elemento si trova la differenza tra le altre potenze europee e Genova: se gli altri Stati accorrevano nella creazione di eserciti nazionali al fine di poter esercitare la famosa *“politica di potenza”*, ovvero una necessità offensiva in ambito militare, la Dominante formava le proprie schiere con il solo scopo di difesa esterna ed interna. L’esercito genovese non fu mai un esercito mobile, istruito per battaglie campali e lunghe campagne di conquista. Era invece un corpo stabile, quasi di presidio, addestrato ad operare in reparti ridotti di organico e mezzi all’interno di una ristretta area d’operazione. Velocemente mobilitabile, molto pratico del territorio nazionale, composto da un limitato numero di professionisti e per la maggior parte da riservisti o coscritti che imbracciavano le armi per la difesa delle proprie case e famiglie. Agile, indipendente e intraprendente. Agevolmente smobilitabile e poco costoso. Non necessitava di strutture fisse di comando o logistiche, poiché in tempo di pace ridotto all’osso con le sole forze necessarie a svolgere la funzione di fanteria d’arresto. Queste le peculiarità che rendevano l’esercito genovese un nemico formidabile e imbattibile per tutti coloro che si ponevano nella condizione di invasori della Repubblica, ma che allo stesso modo ne limitavano l’impiego alla sola realtà nazionale, con esiti totalmente disastrosi quando utilizzato in contesti di operazioni belliche mobili e di campagna⁵⁶.

Prenderemo in esame la situazione militare venutasi a creare dopo la guerra savoina del 1625, in quanto tale equilibrio permase senza particolari sconvolgimenti per la quasi totale storia seguente della Repubblica. La difesa interna ed esterna era affidata, come spesso

⁵⁶ Si cita, ad esempio, il Corpo di Spedizione genovese del 1745 all’interno della Guerra di Successione austriaca.

accadeva nelle realtà dell'epoca, ad un sistema misto, composto da: militari di professione stipendiati, detta "*truppa regolata*" o "*soldatesca pagata*"; riservisti di prima e seconda linea, detta "*soldatesca non pagata*", richiamabili in servizio gratuitamente per un breve lasso di tempo, dopo il quale avrebbero ricevuto regolare stipendio. A gestire tutto l'apparato dal punto di vista burocratico vi era il Magistrato di Guerra, organo istituito il 18 Dicembre 1625 che andò a sostituire il precedente Magistrato di Milizia. Esso aveva alle proprie dipendenze tutte le truppe al servizio della Repubblica con l'eccezione delle aliquote presenti in Corsica, poste sotto la giurisdizione del Magistrato omonimo fino al 1731, passate poi sotto l'autorità di una Deputazione avente lo stesso nome. L'ufficio aveva anche la capacità di nominare, arruolare e promuovere i propri sottoposti, fino al grado di Capitano (paragonabile oggi per importanza a quello di Maggiore o Colonnello). Composto da cinque Magistrati in carica per tre anni, con eccezione del priore che assumeva una carica annuale. I vari compiti venivano ripartiti equamente tra i colleghi che una volta nominati assumevano il titolo di Colonnello, per ricoprire con scadenza trimensile il grado di Generale delle Armi. Le incombenze di carattere economico e amministrativo venivano svolte in ambito militare da tre diverse Magistrature: quella dei Veditori, incaricata delle paghe dei soldati; dei Revisori, cui spettava il controllo della gestione contabile; dei Viveri e Alloggi, la cui funzione è intrinseca nel nome. Il 29 Dicembre 1629 gli ultimi due uffici vennero accorpati in uno singolo, creando il Magistrato dei Provvisori, integrato nel 1632 dal restante primo in elenco dando vita al Magistrato dei Veditori e Provvisori⁵⁷. Il comparto d'artiglieria era gestito a parte dal Magistrato

⁵⁷ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit, p. 41 e seguenti.

dell'Artiglieria, soppresso e accorpato nel 1755 al Magistrato di Guerra. La paga delle truppe aventi funzioni di presidio nei forti dello Stato veniva elargita direttamente dal Collegio dei Procuratori. La gestione delle mura della Capitale e delle fortificazioni presenti nelle sue immediate vicinanze venne alienata nel 1634 al Magistrato delle Nuove Mura, per passare nel 1643 sotto la gestione dei Padri del Comune e nel 1748 al Magistrato delle Fortificazioni. Gli altri forti presenti sul territorio nazionale restavano di competenza della Eccellentissima Camera⁵⁸.

È opportuno specificare che la specialità delle truppe genovesi fu composta quasi in via esclusiva sempre da fanteria leggera. Vi erano alcuni corpi di cavalleria pura ma per la loro esiguità numerica non rappresentavano una forza utile in ambito militare e la conformazione del territorio ligure ne limitava l'impiego anche in ambito di operazioni di polizia.

Fino al 1628 la gestione della Milizia era affidata localmente ai Colonellati, istituzioni comprendenti più circoscrizioni civili gestite da un funzionario avente la nomina di Colonnello⁵⁹, con compiti prettamente organizzativi e burocratici più che militari. Dopo quella data le funzioni dei Colonnelli passarono ai giurisdicenti locali. La Milizia era divisa in due corpi distinti: Milizia Ordinaria e Milizia Scelta. La prima era formata da coscritti arruolabili solo in caso di mobilitazione generale, compresi tra i 17 e 70 anni, assimilabile ad odierna riserva. La seconda, composta dagli Scelti, era formata da uomini abili di età compresa tra i 20 e i 60 anni, i quali prestavano servizio nei presidi locali del loro distaccamento in maniera

⁵⁸ Ibidem.

⁵⁹ Costui non era un militare di professione, ma solo un funzionario civile.

continuativa per brevi lassi di tempo. Essi sono paragonabili ad una prima forma embrionale di Guardia Nazionale ed avevano alcuni privilegi, come quello di girare armati e di ricevere stipendio. Erano la vera spina dorsale dell'esercito genovese e svolgevano maggiormente compiti di gendarmeria, rappresentando la prima linea di intervento in caso di guerra. Dislocati presso i vari bastioni costieri posti lungo le Riviere agivano spesso in funzione anti piratesca, andando a ricoprire compiti ausiliari con le Guardie di Sanità e le forze di polizia. In caso di guerra la Milizia veniva suddivisa in compagnie da centocinquanta uomini per gli scelti, rette da un capitano e un numero variabile di ufficiali, formate da 1/6 di picchieri e il restante da moschettieri. L'Ordinaria era raggruppata in compagnie che andavano dai duecento ai quattrocento militi suddivise a loro volta in centurie, rette da: un Capitano, nominato tra i notabili del luogo; un alfiere; un luogotenente; un sergente; quattro caporali per centuria ciascuno posto al comando di una squadra⁶⁰. La Milizia nelle sue due specialità consisteva nella maggioranza delle forze arruolabili da parte del Governo. I militi iscritti alle liste, nel Seicento, risultavano nel numero di circa ventiquattro mila ripartiti tra la Riviera di Levante e l'Oltregiogo e circa diciotto mila nella Riviera di Ponente. Ovviamente la forza realmente arruolabile era enormemente minore.

Le truppe regolate dell'esercito della Repubblica seguivano una divisione singolare, detta per Nazioni. I reparti erano organizzati come compagnie autonome, suddivisi in base alla nazionalità degli arruolati. Abbiamo in questo modo: le compagnie Oltramontane,

⁶⁰ Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete. Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)* in SOCIETÀ E STORIA, Genova, 2010, p. 468.

formate da tedeschi e svizzeri; quelle di Fortuna, composte da italiani non sudditi della Repubblica; Paeselle, composte da Liguri; Corse, composte da isolani. Le ultime tre venivano riunite spesso sotto l'unica dicitura di Italiane. L'organico in tempo di pace stabilito dal Magistrato di Guerra nel 1644 per il Dominio di Terraferma era di duemila e cinquecento uomini⁶¹.

Le truppe Oltramontane venivano arruolate tramite capitolazioni rinnovabili ogni cinque anni strette tra il Serenissimo Governo e i rispettivi Capitani delle compagnie e prestavano servizio prevalentemente in ambito urbano nella Capitale, presso le porte di accesso alla città e a Palazzo Ducale, vegliando sulla incolumità del Doge e dei membri dei Serenissimi Collegi. Si riteneva più sicuro avere presenti vicino ai centri di potere soldati esteri in quanto meno soggetti agli umori popolari e tentativi di congiure interne. Le truppe italiane invece venivano arruolate tramite azione diretta dei Collegi che spesso affidavano il reclutamento a privati cittadini ai quali veniva conferito il titolo di Capitano della compagnia da esso formata. I reparti di Fortuna prestavano servizio presso i vascelli operando come fanteria di marina e in caso di guerra il loro numero veniva incrementato andando a formare reparti di fanteria di linea. Le compagnie Paeselle erano assegnate ai forti della Repubblica ed avevano funzione di presidio e controllo del territorio⁶². I corsi erano il vero fiore all'occhiello dell'esercito genovese. Organizzati come fanteria leggera o fanteria montata, svolgevano compiti assimilabili a quelli degli odierni Carabinieri. In ambito militare micidiali in operazioni di guerra non convenzionale, agivano in piccoli distaccamenti detti Posti, ubicati in zone salienti come confini di

⁶¹ ASGe, "Magistrato di Guerra e Marina", 1127, *Militarium*, in *Ibidem*.

⁶² Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit, p. 41 e seguenti.

Stato o vie commerciali. A disposizione per compiti di pubblica sicurezza, agivano congiuntamente agli Scelti e alle forze di polizia, rappresentando il braccio operativo delle azioni contro la criminalità. Erano inoltre la Nazione più numericamente consistente delle truppe regolate⁶³. In caso di guerra le compagnie regolate venivano raggruppati in Terzi alla maniera spagnola⁶⁴, sotto il comando di un Maestro di Campo (Colonnello) o un Sargente Maggiore (maggiore).

Le fortezze delle Riviere e dell'Oltregiogo erano amministrate, come anticipato, direttamente dalla Camera. Esse erano divise in due categorie: Fortezze Maggiori e Fortezze Minori. Le prime erano affidate al comando di un Comandante delle Armi, che rispondeva direttamente al Collegio, membro esclusivamente della classe nobile nazionale. Esse rappresentavano le fortificazioni più importanti per la sicurezza statale, quali il Priamar a Savona o la fortezza di Gavi. Le seconde venivano gestite da un Castellano, che poteva provenire anche dalla classe non aristocratica, figura spesso istituita solo in caso di guerra o ricoperta dal giurisdicente locale. Ricordiamo tra queste il forte San Paolo a Vantimiglia o quello di Sarzanello⁶⁵.

Discorso a parte spetta per le truppe di artiglieria, riunita dapprima nella Scuola di Santa Barbara ed equiparati a maestri facenti parte di una corporazione e non militari. Una volta posti sotto il Magistrato

⁶³ Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete. Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, cit., p. 475.

⁶⁴ Il "Tercio" spagnolo era l'unità base in cui veniva suddivisa l'armata iberica. Esso composto in numero variabile da picchieri e archibugieri. La definizione sopravvive ancora oggi nella Legione Straniera spagnola, detta anche "*Tercio de Extranjeros*".

⁶⁵ Enrico Lusso; *Territorio, infrastrutture e tutela militare. I confini sabaudo-genovesi in età moderna in Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, a cura di Assereto, Giovanni- Bitossi, Carlo, Genova, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 2015, pp. 196-198.

dell'Artiglieria e in seguito sotto quello di Guerra continuarono a mantenere le loro peculiarità, compresa la singolare organizzazione interna: vi era un capitano con i suoi aiutanti, che formavano una specie di stato maggiore del corpo; seguivano i capi, i bombardieri di paga ordinaria e di paghetta, ovvero sott'ufficiali, truppa e cadetti. Per accedere al corpo era necessario superare un esame teorico e pratico di fronte ad una commissione del Magistrato dell'Artiglieria⁶⁶. Intorno alla metà del Seicento erano presenti in organico circa cento sessanta artiglieri, dislocati tra le fortezze di Terraferma e in Corsica. Vi erano poi altri corpi alle dipendenze del Magistrato di Guerra prima dell'accorpamento o dei Provvisori delle Galee (assimilabile ad un Ministero della Marina) che si occupavano di artiglieria ma, erano perlopiù ausiliari reclutabili solo in caso di guerra. L'utilizzo dei mortai era invece affidato ad un corpo distinto detto dei Granatieri Bombisti, una via di mezzo tra truppa regolata e milizia, che si mantenne sempre distaccato dagli artiglieri a livello di specialità, sia all'interno del Magistrato dell'Artiglieria e di quello di Guerra⁶⁷.

Non tratteremo qui delle forze di polizia o delle guardie di sanità in quanto non erano equiparati a militari ma come oggi civili aventi qualifica di ufficiale di Stato con funzione di pubblica sicurezza.

⁶⁶ ASGe, *Magistrato di Guerra e Marina*, 1128, *Militarium*, in Giacomone Piana, Paolo-Dellepiane, Riccardo; *"Militarium"*, Genova, Elio Ferraris Editore, 2004, p. 67.

⁶⁷ ASGe, *Magistrato di Guerra e Marina*, 36, Magistrato Artiglieria.

CAPITOLO II

LA BUROCRAZIA DELLA DOMINANTE

1. LA GESTIONE DELLA GIUSTIZIA

L'ordinamento della giustizia nella Repubblica di Genova si presenta come alquanto caotico e ricco di particolarismi. Il primo tratto singolare era che ogni singola Magistratura esercitava al suo interno le funzione di tribunale ordinario per quanto concerneva i suoi mandati⁶⁸. Questo creava una miriade di procedimenti giudiziari che a volte si intersecavano tra loro. Questa moltitudine di attori rispecchia la struttura stessa dello Stato, molto legato alle libertà delle sue singole istituzioni e si riflette sia sul campo civile sia sul campo militare. L'unico organo di controllo *super partes* era rappresentato dal Consiglio dei Supremi Sindacatori di Stato, che esercitavano il proprio sindacato sui magistrati in carica o uscenti. Tale organo doveva, nella teoria, vigilare affinché la costituzionalità delle sentenze fosse rispettata ma, essendo che, quasi ogni dicastero agiva secondo propri e individuali statuti e che il ridotto numero di Sindacatori presenti in organico non permetteva un controllo capillare dei procedimenti, spesso vi erano casi di soprusi e malversazioni. Altro organo fondamentale per il controllo interno dei

⁶⁸ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit, p. 28.

giudici era il Senato, che si poneva, in determinati casi, quale corte d'appello, pur sempre operando ad un gradino inferiore rispetto al Consiglio dei Sindacatori⁶⁹. Vi era poi una ulteriore divisione nell'organizzazione della giustizia, che rifletteva la struttura medievale e quasi federale della Repubblica: la differenza tra i crimini attuati all'interno delle mura della Capitale e nei suoi pressi e quelli attuati nel Dominio. Per quanto concerne la terra di Corsica se ne occupava in toto l'ufficio preposto alla gestione dell'isola. Questa immagine rispecchia l'idea di uno Stato che poneva grande interesse nella gestione della città egemone ma teneva in scarsa considerazione la provincia, in quanto considerata poco attraente commercialmente e culturalmente. La quasi totalità dei giudici e magistrati era infatti di origine nobile e quindi per la maggioranza di radici cittadine o comunque in essa trapiantata a seguito dell'elevazione di status. Ricoprire cariche amministrative nel Dominio significava allontanarsi da Genova e dai giochi di potere che ivi si tessevano, con la probabilità di vedere sfumare occasioni di carriere diplomatiche o commerciali. Per questi e altri motivi, quali la salubrità dei luoghi⁷⁰ e anche la sicurezza, era difficile reperire volontari e bisognava provvedere alla costrizione tramite normativa, che comunque si cercava, spesso con esito positivo, di eludere. Si andava così a creare una situazione dove gli ufficiali locali, che

⁶⁹ *Leges Reipublicae Januensis anni 1528 cit., c. 186* " Dux Gubernatores et Procuratores ordinaverunt quod semper et quandocumque fuerint electi commissarii per Ill. Dominationem sine interventu Collegii Procuratorum in quovis loco et seu regione Domini Reipublicae sit in facultate Dominationis solius, moderandi sententias et condemnationes, aut revocandi vel alterandi secundum et prout Dominationi videbitur et visum fuerit comprobatis moderationibus vel variatis aut alteratis si quae in praeteritum factae fuissent, dummodo non se intromittant in condemnationibus factis per Commissarios qui electi fuissent per ambo Collegia, nisi cum interventu utriusque Collegii et hoc ad calculos dignis rationibus et examinato satis negotio".

⁷⁰ Ad esempio, il detto diffuso nel Ponente ligure "Albenga, chi non ci ha da fare non ci venga", deriva proprio dalla insalubrità della zona, in quanto fino agli anni '30 del secolo scorso ampie zone erano occupate da terreni paludosi che rendevano malattie come la malaria endemiche.

avrebbero dovuto seguire l'aristocratica muta delle cariche annuali o biennali, spesso occupavano la propria cattedra per periodi maggiori al dovuto, creando delle e vere sfere d'influenza che si cementavano nel corso del tempo. Altro fattore era la scarsa qualità degli uomini che invece si offrivano per svolgere impieghi nelle circoscrizioni del Dominio, spesso persone interessate solo al guadagno e che vedevano nell'agire in lontananza dai Collegi una possibilità di arricchimento rapida e impunita.

La giustizia cittadina si estendeva, oltre al perimetro urbano descritto dalle mura, alle Tre Podesterie Sub-Urbane di Voltri, Polcevera e Bisagno. In esse l'autorità giudiziaria dei podestà era limitata alle "*de levibus questionibus*", ovvero ai crimini senza spargimenti di sangue rientranti nella dicitura di "bassa giustizia", quali gioco d'azzardo, ingiurie e percosse. I reati superiori venivano giudicati direttamente dal podestà cittadino⁷¹. All'interno delle mura, oltre al podestà che si occupava della giustizia ordinaria, vigevano altre magistrature preposte al controllo della sicurezza. La prima e più antica è quella dei Padri del Comune. Tale ufficio, comune nel nome anche ad altre città liguri, nasce nel XIII secolo con il compito di sovrintendere alla gestione e alla manutenzione del molo e del porto. Con il tempo le competenze della magistratura si allargarono andando a comprendere la gestione delle strade, dell'acquedotto e delle fognature, sistemi delicatissimi in quanto una mala gestione poteva significare un disastro sanitario entro le mura. Nel corso degli anni l'autorità esercitata accrebbe notevolmente, inglobando dal 1643 l'ufficio del Magistrato delle Nove Mura, svolgendo funzioni di

⁷¹ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., p. 14.

controllo e gestione sul perimetro difensivo, edifici pericolanti, demolizioni e occupazioni abusive di suolo pubblico. Inoltre esercitavano il completo controllo su tutte le corporazioni delle Arti cittadine, come quella dei medici e dei farmacisti, delle quali dovevano approvare l'elezione dei rispettivi Consoli. In tali materie avevano pieno giurisdizione criminale fino alla pena capitale. Composto inizialmente da tre soggetti, l'organico della magistratura andò ad ampliarsi fino a raggiungere il numero di dieci individui. Essi rimanevano in carica per diciotto mesi, eletti dai Serenissimi Collegi e dal Minor Consiglio. Si dividevano in due commissioni: cinque Conservatori del Porto e cinque Conservatori del Patrimonio. Tale ufficio risultava essere molto ricco, in quanto i beni incamerati con espropri e sanzioni erano gestiti direttamente da esso⁷². Altra magistratura importante era il così chiamato Magistrato degli Straordinari, evoluzione del precedente Magistrato degli Anziani. All'organo competeva l'amministrazione della giustizia straordinaria, la nomina e la revoca dei fedecommissari, degli esecutori testamentari e dei tutori cittadini. Inoltre aveva facoltà di ricevere appelli alle sentenze della Rota Civile e di nominare in tal caso un giudice competente. Nato nel 1530, si componeva di sette membri in carica per sei mesi eletti dai Collegi e dal Minor Consiglio. Essi erano ripartiti in: un cancelliere, un sottocancelliere e cinque giovani. L'ambito di questo ufficio era tanto quello pubblico quanto quello privato e per tale motivo risultava particolarmente delicato, ciò a giustificare la minima durata in carica dei magistrati. Le stesse questioni, all'esterno delle mura e delle Tre Podesterie, erano esercitate dal Magistrato di Terraferma⁷³.

⁷² ASGe, *Antico Comune*, Pratiche Pubbliche.

⁷³ Gianni Forcheri, *Doge governatori procuratori consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova, Tipografia Tredici, 1968, pp. 141-143.

Passiamo ora alla gestione della giustizia all'interno del Dominio di Terraferma. Va specificato che le due magistrature superiori, la Rota Civile e la Criminale, avevano giurisdizione sulle loro materie anche in ambiente cittadino. I principali organi operativi nelle Riviere e nell'Oltregiogo sono: il Magistrato di Terraferma, il Magistrato delle Comunità e le due Rote sopracitate⁷⁴. Essi non esercitavano però la loro autorità su tutte le città indiscriminatamente, poiché, in piena sintonia con lo spirito independentista e liberista della Repubblica, alcune comunità presentavano delle eccezioni nell'ordinamento di giustizia, in vigore dei propri statuti comunali. Tali entità, detti "luoghi convenzionati", avevano il diritto di nominare i propri Consoli di giustizia e di commutare in autonomia le pene da essi prescritte ai condannati. Tra questi "luoghi" ricordiamo: Albenga, Sarzana e Diano⁷⁵. Gli Statuti di Albenga prevedevano, ad esempio, che l'autorità giudiziaria fosse esercitata nel comune da un rappresentante del Governo centrale, detto Vicario, solo in caso di assenza del Podestà locale⁷⁶. È importante specificare che il codice penale e civile variava da comune a comune e non vi era una reale legislazione unica nazionale, salvo per i crimini maggiori, riunita nel "Libro della Giustizia Criminale della Serenissima Repubblica di Genova"⁷⁷. Erano previsti inoltre inasprimenti o riduzioni della pena nel caso che il reo si trattasse di un forestiero o di un cittadino. Sempre negli ordinamenti cittadini albenganesi troviamo l'esistenza di una magistratura, detta Ufficio delle Virtù, eletto dal locale Consiglio, con il compito specifico di perseguire e giudicare "tutti li

⁷⁴ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., p. 17.

⁷⁵ Gianni Forcheri, *Doge governatori procuratori consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, cit., p. 106.

⁷⁶ Biblioteca Diocesana Monsignor Piazza (d'ora in avanti BDMPi), *Statuti del Comune di Albenga*, Fondo Antico.

⁷⁷ BDMPi, *Criminalium Iurium Serenissime Reipublice Ianuensis*, Libri Duo, Genova, 1669, Fondo Antico.

*forastieri vagabondi, e che vanno vagando per la città, e distretto di Albenga*⁷⁸. Al di fuori dei “luoghi convenzionati”, l’iter giuridico per gli accusati di crimini maggiori era il seguente: una volta operata la seduta nel tribunale locale ed emesso il verdetto, esso doveva essere inviato presso l’organo nazionale competente in attesa del “*responsum decisivum*”⁷⁹. Inutile specificare che ciò allungava immensamente i tempi della giustizia. All’interno delle pene superiori rientravano: condanna a morte, tortura, mutilazione di membra, servizio coatto sulle galere e confino in Corsica (risultava essere tra le pene maggiormente previste per un numero infinito di reati, tra i quali quello di bestemmia, ad esempio)⁸⁰. Da questo quadro emerge chiaramente che l’unificazione legale era assente all’interno della Repubblica e che il concetto contemporaneo de “la legge è uguale per tutti” era sconosciuto. Questo va a sommarsi ovviamente alle differenze di classe che, in uno Stato oligarchico di stampo aristocratico, erano enormemente presenti.

Si analizzeranno ora, nel dettaglio, le competenze delle varie magistrature operanti all’interno del Dominio. La prima è il Magistrato di Terraferma. Nato nel 1528, aveva le stesse competenze del cittadino Magistrato degli Straordinari, limitatamente alle cause nelle quali i convenuti non fossero residenti entrambi o singolarmente in Genova o nelle Tre Podesterie. Composto da sette membri eletti dai Collegi e dal Consiglio Minore, rinnovati annualmente, subiva parziali modifiche di nomine a gennaio e a luglio. Le differenti competenze esercitate lo rendevano un ufficio estremamente oberato dal lavoro, in quanto doveva svolgere, con lo

⁷⁸ BDMPi, *Statuti del Comune di Albenga*, Fondo Antico, p. 158.

⁷⁹ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., p. 17.

⁸⁰ *Criminalium lurium Serenissimae Reipublicae Ianuensis libri duo*, cit. ...

stesso organico della controparte cittadina, attività racchiuse in un territorio enormemente maggiore⁸¹. Questo fattore sta a significare di come la gestione del territorio, nonostante le migliori intenzioni, non fu mai al centro dei problemi della Repubblica. Segue il Magistrato delle Comunità o Magistrato dei Giudicenti. Era questa una magistratura dai fini prettamente fiscali e finanziari. Istituita nel 1623 con l'intento di un maggiore accentramento e controllo da parte del Governo centrale del gettito tributario. Composto da cinque membri in carica biennale eletti da Governo e Minor Consiglio, si occupava tra l'altro di vigilare sopra *“l'indebitamento delle realtà locali e di ordinare la gestione economica delle stesse, in particolar modo le risorse e i beni di uso comune”*⁸². Tale organo nacque sotto la spinta creatasi all'inizio del '600 in seno al Governo di gestire con maggiore riguardo la spesa pubblica, evitando lo sperpero di denaro nelle realtà locali che lamentavano una costante mancanza di fondi e di assistenza da parte della Capitale⁸³. Si giunge ora al vero cuore giudiziario della Nazione: la Rota Civile e la Rota Criminale. Come si può desumere dal nome erano queste i due tribunali supremi di Stato per i cittadini comuni e l'intenzione dietro la loro istituzione era quella di unificare i procedimenti giudiziari in tutto il paese. La Rota Civile fu la prima a vedere la luce, il 12 marzo del 1529⁸⁴. Essa era composta da tre membri, eletti dai Collegi e dal Consiglio Minore, tutti dottori in legge di età non inferiore ai trentatré anni e che avevano alle spalle almeno cinque anni di anzianità nella professione

⁸¹ Piergiovanni Vito, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. LII (CXXVI) Fasc. I, Genova, 2012.

⁸² ASGe, *Archivio Segreto*, 1033, cit.

⁸³ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., p. 31.

⁸⁴ Piergiovanni Vito, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, cit, p. 38.

legale, stranieri, al fine di garantire un giudizio sopra le parti, poiché, come ebbe a dire un legislatore genovese del Seicento: *“L’equità sarà il preggio principale de’ nostri giudici. Questi secondo le più lodevoli costituzioni de nostri padri saranno stranieri, ne il Senato con mano Regia o altre inventioni di vocaboli, se ne usurperà il potere”*⁸⁵. Essi rimanevano in carica per tre anni, allo scadere dei quali erano sottoposti a sindacato. Il tribunale assorbì le funzioni di tutti i giudici civili cittadini precedenti la sua istituzione, ad eccezione dei Consoli della Ragione. La competenza dell’ufficio si estendeva su tutti i procedimenti civili eccedenti la somma di cento lire. Le varie cause venivano distribuite a sorte dal Priore fra sé e i due magistrati che assumevano il titolo di *“uditori”*. Le sentenze venivano pronunciate collegialmente. Vi era la possibilità di proporre appello presso gli Straordinari o i Sindacatori, per una sola volta⁸⁶. La Rota Criminale nacque più tardi, nel 1576, dotata di *“omnis auctoritas et iurisdictio caussarum criminalium”*⁸⁷. La composizione ed elezione seguiva gli stessi principi della controparte Civile. I tre giudici forestieri erano assistiti nel loro operato da un fiscale, avvocato con competenze finanziarie e di diritto tributario. Al termine del loro mandato essi erano sottoposti a sindacato. Di questa pratica, dal 1594, non si occupava però il solo Consiglio dei Sindacatori, ma un organo appositamente creato. Il Governo e il Consiglio Minore provvedevano alla nomina di cinque personalità che andavano a comporre un collegio. I sindacatori venivano eletti secondo una procedura singolare: i primi tre, provenienti della totalità del corpo nobiliare,

⁸⁵ ASGe, *Archivio Segreto*, 1033, cit.

⁸⁶ Rodolfo Savelli, *La Repubblica Oligarchica*, cit. .

⁸⁷ ASGe, *Erectio Rotae Criminalis, Legum 1576 – 1590*, Biblioteca, n. 42.

con i tre quinti dei suffragi favorevoli da parte dei Collegi e del Consiglio Minore; i restanti due, ristretti al solo ambito del Consiglio Minore, estratti a sorte. L'unica restrizione era che uno dei cinque giudici dovesse avere il titolo di giureconsulto di collegio. L'istituzione della Rota Criminale seguiva l'intenzione del legislatore di distinguere nettamente i procedimenti civili da quelli penali⁸⁸. Inoltre si voleva attuare l'indipendenza dell'ordine giudiziario, almeno nel ramo penale, da quello amministrativo e di governo, abolendo le competenze di qualsiasi altro tribunale di Stato. Ovviamente questa situazione si presentò solo inizialmente in quanto poco dopo, attraverso varie riforme, il Senato della Repubblica riuscì a rincentrare su di sé numerose competenze in materia criminale che venivano da esso gestite in totale autonomia. Il procedimento ordinario, comunque, rimaneva di stretta ed esclusiva competenza della Rota.

Analizziamo ora il processo che portava all'emanazione di un verdetto. L'iter iniziava tramite una istanza di parte o d'ufficio. Il querelante doveva sottoporsi alla "*poena talionis*"⁸⁹, ovvero il versamento di una cauzione che in caso di assoluzione sarebbe servita a pagare le spese processuali. I rapporti non provenivano solo da organi di polizia strettamente detti ma, anche, dai "*Rectores per Parochias*"⁹⁰ e dai "*Barbitonsores seu Chirurghi*" o da una denuncia

⁸⁸ Rodolfo Savelli, *Potere e Giustizia. Documenti per la storia della Rota Criminale a Genova alla fine del '500*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a cura di Giovanni Tarello, Bologna, 1975.

⁸⁹ *Crim. lur. cit.*, 1. I. cap. LXVI, Quod denuntians vel accusans cavet.

⁹⁰ *Crim. lur. cit.*, 1. I, c. LXIV. De denunciatoribus delictorum: "Expedit maxime pro iustitia recte et fideliter administranda, adesse in Civitate Denunciatores criminum. Ideo sancitum est in unaquaque Parochia, per vicinos singulo triennio, eligi debere duos Officiales, qui teneantur omnia delicta quae in sua Parochia ommitti contingent, ea quae diurno tempore saltem in die immediate frequentis, quae vero nocturno saltem intra biduum, Praetori denuntiare, exprimendo delicti tempus, locum, delinquentes, offensi nomen et cognomen et testium qui adfuerint vel sciverint, aliasque circumstantias omnes quas de his acceperint." Istituzione analoga era quella prevista dagli Statuti di Milano del 1773, al c. CLXXXVIII "Degli Anziani delle Parrocchie".

segreta⁹¹. Questa prima parte ha il nome di “*notizia criminis*”. È una fase preliminare, che precede il vero processo, detto “*generalis inquisitio*”, nel quale vengono accertate, tramite la raccolta di informazioni, le specifiche del “*corpus delicti*”⁹². Ad occuparsi di tale procedura erano dei periti appositamente nominati, che agivano allo stesso modo in cui oggi operano i periti assicurativi: raccolta di informazioni, perizia su luogo del crimine, ricerca testimoni etc.. Tutto questo aveva nome di “*legittima informatio*”⁹³. La prova del fatto avvenuto, ad eccezione della flagranza, era condizione necessaria affinché si arrivasse al vero processo inquisitorio, in caso contrario seguiva archiviazione. Il giudice emanava allora, dopo attento esame dell’entità del reato, della fama e della classe sociale dell’imputato, l’ordine di arresto. Esso potremmo definirlo oggi preventivo ed era a totale discrezione del giudice. Della sistemazione in carcere e dell’applicazione o meno di strumenti coercitivi si occupava uno degli Auditori della Rota. L’istruttoria che seguiva era segreta (l’imputato ne restava all’oscuro) e scritta (depositata in innumerevoli copie)⁹⁴. Venivano convocati i testimoni, i quali avevano tre giorni per presentarsi dinanzi al tribunale senza incorrere in multa. Superati questi, oltre alla sanzione pecuniaria, seguiva la ricerca e traduzione da parte della forza pubblica presso gli organi competenti. Non era considerata valida, ai fini di legge, la

⁹¹ *Crim. lur. cit.*, 1. I, c. LXX. *De notificationibus a Chirurgis faciendis*, c. LXXI *De relationibus Chirurgorum sine iuramento non admittendis*. Disposizioni analoghe si trovano per Padova negli “*Statuta patavina antiqua et reformata*”, 1682, car. 224.

⁹² E. Vignolo, *Praxis iudiciaria criminalis*, 1695, p. 10: “Dopo questi principi si deve considerare la qualità del delitto e se richiede la visita per far constare del corpo di esso delitto”.

⁹³ Alberto Brocca, *Il procedimento criminale ordinario a Genova nel XVIII secolo*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, nuova serie, IX/1, Genova, 1969, p. 102.

⁹⁴ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: Francesco Mario Pagano, *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, Tipografia Milanese di Tosi e Nobile, Milano, 1801.

testimonianza di parenti e consanguinei del reo fino al quarto grado⁹⁵. In caso di reticenza o “*mendatio*” era prevista la tortura. Essa serviva più come strumento di pressione psicologica che pratico e veniva attuata raramente, al contrario del pensiero comune⁹⁶. Una volta sommata una certa quantità di informazioni, il Fiscale della Rota può apporre la sua firma per la convalida del processo, svolto collegialmente dai tre membri del collegio. Nel caso di mancata presenza del reo in aula durante l’esame, la condanna viene emanata in contumacia⁹⁷. Interessante notare che nel Settecento, di cento condannati dalla Rota, solo dieci erano presenti in aula al momento della lettura della condanna⁹⁸. Venivano dati quindici giorni di tempo al reo per poter “*purgare*” la contumacia e presentarsi davanti ai giudici, oltre i quali esso veniva inserito nella lista dei ricercati e dove spesso compariva sotto la dicitura di “*criminale da galera*”. Nel caso della presenza dell’imputato durante il processo, invece, esso doveva essere lasciato libero nella persona e poteva avvalersi di una difesa. Nel caso il reo non riesca a scagionarsi, gli viene concesso un termine per difendersi e la possibilità di poter accedere ai dati processuali, ponendo fine al segreto istruttorio, oltre che di poter vedere familiari e parenti. L’ordinamento genovese prevedeva a questo punto il ricorso ad un avvocato, privato o d’ufficio⁹⁹. Era costume comune

⁹⁵ *Crim. lur. cit.*, 1. I, cap. - LXXXI De testibus cogenti.

⁹⁶ “Requiritur quod veritas aliunde haberi nequeat, tortura enim est remedium subsidiarium pro veritate eruenda”. L. Editum ff. de Quae st., Farin. qu. 40 n. 3.

⁹⁷ La formula era la seguente: “*contumax vero habetur pro confesso et convicto per Statuta per totam Italiam vigentia*”.

⁹⁸ ASGe., Archivio Segreto, *Politicorum*, 1650, 4 - 55.

⁹⁹ Era questa mansione dei Protettori dei Poveri Carcerati, magistratura istituita nel 1575; cfr. ASGe., Magistrature di Genova, ms 675.

inoltre che l'imputato venisse udito pubblicamente fuori dal carcere dal popolo presente. Si provvede dunque al riascolto dei testimoni e al riesame delle prove raccolte in presenza del reo, cercandone ove possibile di nuove. A questo punto la situazione si può risolvere in molteplici modi: nel caso le accuse siano state confutate dal reo, si provvede al rilascio immediato e all'assoluzione¹⁰⁰; nel caso invece le accuse siano ritenute ancora valide il processo prosegue. Se le prove vengono ritenute piene dai giudici si procede alla condanna¹⁰¹. Se invece sono solo indiziarie e il presunto reo continua a definirsi innocente, senza la capacità però di demolire le accuse, è possibile sottoporlo a tortura. Se non confessa, deve essere rilasciato. Se confessa, la confessione resa durante il tormento deve essere ratificata successivamente. Se il reo nuovamente rifiuta la propria confessione si può ripetere il supplizio fino a quattro volte. Se persiste nella ritrattazione deve essere assolto. In caso di avvenuta confessione, invece, si procede alla condanna della quale esecuzione deve averne cura il Fiscale del collegio. È possibile da parte del condannato appellarsi ai Supremi Sindacatori (specialmente per quanto riguarda le sentenze contumaciali) o al Senato¹⁰². Emerge da tale procedimento che il singolo veniva inserito in un contesto punitivo che trascende il contemporaneo concetto di Stato di diritto. Nella realtà dei fatti, nel caso di innocenza, la possibilità di uscirne indenne era percepita dall'imputato come miracolosa. I concetti di

¹⁰⁰ P. Del Giudice, *Storia della procedura*, in A. Perule, *Storia del diritto italiano*, Milano 1902., p. 153.

¹⁰¹ I. Carbonara cit., p. 154: *Ad poenam ordinariam inferendam sive ex officio sive ad accusatoris instantiam procedatur, in criminalibus plena ac luce meridiana clarior requiritur probatio.* " Se invece il reo morisse in prigione prima della sentenza si deve far constare della morte facendo la visita al cadavere nella forma solita e con questo resta terminata la causa perche *mors omni solvit*, vi sono però dei casi nei quali *etiam* dopo morte si può procedere, come nel delitto di lesa maestà *ad memoriam damnandam et bona confiscando*".

¹⁰² Alberto Brocca, *Il procedimento criminale ordinario a Genova nel XVIII secolo*, cit., p.112.

riabilitazione della pena o della presunzione d'innocenza erano totalmente assenti.

Questa era la situazione giudiziaria all'interno della Repubblica¹⁰³. In essa si possono leggere tutte le contraddizioni della Dominante, che erano proprie anche di altri Stati moderni dell'epoca. Quel che emerge è un evidente caos normativo dove la singolarità e indipendenza degli organi sovrastava il corpus legislativo, andando a ledere le capacità operative e di controllo degli stessi.

¹⁰³ Per Genova, data la pluralità di magistrature criminali, occorre specificare: "Se il giudice sarà di quelli che non hanno obbligo di mandare il voto in Rota, non avrà altro da fare se non la sentenza contumaciale con la sua notificazione e proclama. Ma se sarà di quelli che hanno obbligo di mandare il processo con il voto farà copiare il processo e lo manderà alla Rota", E. Vignolo, cit., p. 19.

2. LA ROTA CRIMINALE E IL SENATO

Come si è avuto modo di osservare, le competenze criminali, salvo casi particolari, erano di stretta competenza di due organi: la Rota Criminale e il Collegio dei Governatori. Il limite e i campi di azione di entrambi gli uffici non erano ben definiti e spesso si giungeva ad una sovrapposizione o a tentativi di prevaricazione da parte di ambedue. Tra di essi esisteva una reale concorrenza. Da una parte la Rota, composta da giudici esteri, si appellava al suo diritto statuario di rappresentare il supremo tribunale giudiziario ordinario dello Stato, in virtù della sua natura *super partes* e altamente professionale. Dall'altra il Senato, compagine politica di più alto grado della Repubblica, si sentiva sminuito e svilito nel dover cedere potestà ad un ufficio di impiegati, in più forestieri. Inoltre va specificato che prima della nascita della Rota, tutte le competenze in materia criminale erano esclusiva del Senato¹⁰⁴. Ad incrementare questa competizione vi erano anche motivazioni molto meno prosaiche. Secondo l'ordinamento genovese, infatti, i beni sottratti ai colpevoli tramite multe, sanzioni, espropri o altri provvedimenti, venivano incamerati direttamente dall'organo che aveva istruito il processo. Essendo che la giurisdizione criminale si estendeva a tutto il Dominio, le possibilità di arricchimento erano considerevoli. Non tanto per i singoli magistrati, che in caso sarebbero stati ritenuti colpevoli dai Sindacatori per malversazione, ma nei confronti dell'ufficio stesso. Disponibilità economica significava maggiore autonomia all'interno

¹⁰⁴ *Leges Reipublicae Genuensis, anni 1527 in 1577* cit., p. 445: "III. Dux et Mag. Gubernatores excelsae Reipublicae Genuensis decreverunt quod post hac non possint remitti aliqui banniti seu relegati ad triremes per tempus, sive de iure, sive ex gratia nisi prius legantur processus in Senatu".

del Governo, senza la necessità di andare alla ricerca di fondi. Allo stesso modo alla Rota un portafoglio pronto e ben rimpinguato tornava molto utile, in un mondo dove la delazione tramite compenso era alla base delle indagini. Naturalmente la corsa veniva quasi sempre vinta dal Senato, anche se dovette munirsi dell'emanazioni di alcuni leggi apposite per garantirsi la supremazia, come le Riforme del 1587¹⁰⁵. Infatti, alla data della sua istituzione nel 1576, la Rota disponeva di un'alta libertà investigativa superiore anche a quella del Senato. La giustificazione che si adduceva ad una limitazione dei poteri della Rota era quella della necessità di avere procedure snelle, che tali sarebbero potute essere solo se condivise da più organi e non da uno singolarmente. La situazione si cristallizzerà il 30 maggio 1595, con una delibera che sanciva definitivamente il controllo politico della Rota da parte del Senato¹⁰⁶.

Si analizzano ora nel dettaglio le competenze che differenziavano Rota e Collegio dei Governatori. Alla Rota spettavano le indagini in materia criminale ordinaria, con procedimento diretto sulla Città e sulle Tre Podesterie e con sorveglianza sulle giurisdizioni del Dominio, salvo i casi di reati e pene maggiori. Inoltre era competenza della Rota la nomina del Capo della Polizia (termine anacronistico, al tempo la dicitura esatta era quella di Bargello), degli alabardieri di scorta, dei notai giudiziari e di due delatori per parrocchia, col compito di avvisare la Rota dei delitti ivi perpetrati. Alla data della sua istituzione alla Rota competeva anche la gestione dell'ordine pubblico, che significava principalmente la repressione al fenomeno del banditismo. Nel 1580 però venne istituita la carica specifica del *"Commissario contro banditi"*, un nuovo organo che avrebbe dovuto

¹⁰⁵ Si tratta della Riforma Criminale del 27 Novembre 1587, ndr.

¹⁰⁶ ASGe, Archivio Segreto, *Politicorum*, n. 100.

gestire in piena autonomia il manifestarsi dei malviventi. Tale argomento era molto sentito all'interno della Repubblica e la gestione della nomina del Commissario venne da subito assunta dai Collegi, che in seguito crearono la Giunta contro i banditi¹⁰⁷. Le competenze del Senato erano invece relative a questioni che si potrebbero definire di "sicurezza nazionale". Egli è competente soprattutto a conoscere i crimini di lesa maestà. Questo concetto, volutamente molto lato, si poteva estendere a tutti i crimini riconducibili anche lontanamente ad avere una qualche relazione con lo Stato o con i beni da esso posseduti. Inoltre il Senato è chiamato a deliberare sulle pene da infliggere a chi dia ricetto a "corsari o sia ladri" o da persone colpite da "*pubblico bando*"¹⁰⁸. Si nota, dunque, che la sicurezza pubblica rientrava maggiormente tra le competenze del Senato, mentre alla Rota spettava più una giurisdizione su ciò che si potrebbe definire microcriminalità non organizzata. Era poi compito del Senato l'istituzione dei Protettori dei Poveri Carcerati, ovvero due Senatori che avevano l'obbligo di far visita presso le carceri almeno mensilmente.

Al di fuori delle competenze di Rota e Senato rientra quella che oggi si definisce come l'attività di spionaggio e di controspionaggio. Tali materie così delicate per la sicurezza interna ed esterna della Nazione erano delegate ad una Magistratura apposita, nata nel 1628, quella degli Inquisitori di Stato, che è possibile definire come il servizio segreto genovese, argomento sul quale ci sarà modo di tornare.

¹⁰⁷ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, Savona, Daner, 1999.

¹⁰⁸ Piergiovanni Vito, *Il Senato della Repubblica di Genova nella "riforma" di Andrea Doria*, in *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie, Volume LII (CXXVI) Fasc. I, Genova, 2012, pp. 38 e seguenti.

CAPITOLO III

UNO STATO FRAMMENTATO

1. IL DOMINIO DI TERRAFERMA

“Contiene lo Stato della Serenissima Repubblica di Genova, nel continente dell’Italia, oltre il Regno di Corsica, tutto quel paese che al presente chiamasi la Liguria, che è una provincia compresa tra il fiume Varo da Ponente, che la divide dalla Provenza, et il fiume Magra dall’Oriente, che la separa dalla Lunigiana e Toscana, et ha dal Settentrione l’Apennino, e dal mezzodì vien bagnata dal mare che da lei prende il nome di Ligustico. Hoggi dì si chiama (havendo preso il nome dalla famosa città di Genova sua metropoli) il Genovesato, o Riviera di Genova, ripartita in Riviera di Levante, che tira dal promontorio Lunense, detto ora il Corvo, a Genova et in Riviera di Ponente, che termina da Genova al Varo, et in quella parte che si estende fra terra che è terminata da più prencipi d’Italia”¹⁰⁹.

Si ha avuto modo di esaminare, nel primo capitolo, come apparisse la suddivisione amministrativa del Dominio di Terraferma e di come la

¹⁰⁹ Archivio Storico del Comune di Genova (d’ora in avanti ASCG), *Manoscritti Brignole Sale*, n. 110bis.E.15, c. 360. La descrizione, non autografata, è stata attribuita a Gio. Antonio Mangini e Ippolito Landinelli.

conformazione del territorio della Repubblica rendesse difficili le procedure di amministrazione da parte del Governo centrale. Si cercò di ovviare a questo problema con la creazione di uffici specifici che andassero a prevaricare i particolarismi e le libertà delle singole giurisdizioni, al fine di poter esercitare un maggiore controllo effettivo del Dominio, dal punto di vista legislativo e fiscale. Le competenze esecutive restavano in mano ai giudicanti locali, che però ora erano sottoposti ad un controllo diretto da parte del Governo, salvo le sempre presenti eccezioni alle regole rappresentate da comunità particolarmente influenti. La prima magistratura creata appositamente fu il già citato Magistrato di Terraferma, che doveva occuparsi delle cause di natura straordinaria presenti nel Dominio di sua competenza, affiancato nelle sue mansioni dalle due Rote e dal Senato. Questi organi dovevano contribuire alla gestione della sicurezza, anche se i loro compiti erano prevalentemente di vigilanza, in quanto nessuno di essi aveva l'organico per poter porre un contributo diretto alle procedure di giustizia, che andavano a ricadere in toto sulle amministrazioni locali, generalmente in situazioni di deficit pressoché continue. Le difficoltà erano rappresentate da una mancanza di fondi sia a livello centrale che provinciale. Ma se a livello centrale il problema poteva ovviarsi semplicemente ignorandolo o demandandolo agli uffici minori, così per gli stessi sottoposti locali non poteva accadere. I giudicanti del Dominio si trovavano realmente in condizioni di disperato bisogno di danaro da parte del Governo, che però avrebbe dovuto ricavare le somme necessarie al mantenimento del sistema statale proprio dalle stesse comunità che cronicamente piangevano miseria. Insomma, un cane che si morde la coda. Essendo che *“senza danari non si cantano messe”*, detto ben noto all'amministrazione genovese, il Serenissimo Trono decise di agire. Si provvide così alla creazione il 26 Gennaio

1623 del Magistrato delle Comunità¹¹⁰. Questo ufficio aveva come compito primario la sorveglianza economica e fiscale delle comunità. Esso nasce da un bisogno intrinseco della Repubblica, come emerge da un estratto della seduta dei Collegi del 4 Gennaio dell'anno di istituzione: "è un gran pezzo che andiamo giornalmente sentendo che le comunità e luoghi del Dominio di Terraferma non sono per la maggior parte da loro agenti governati, né le loro renditi e effetti amministrati con quella accuratezza che a quelli converrebbe"¹¹¹. In realtà già nel 1619 i Collegi avevano provveduto all'invio nelle Riviere e nell'Oltregiogo di tre commissari che avevano ricevuto il compito di indagare su "*rendite, carrichi e debiti loro* (dei giudicenti locali, ndr.)"¹¹². La situazione che ne emerse fu sconcertante e la creazione del Magistrato apposito che ne seguì fu solo l'evoluzione naturale delle cose. Ora il giudice locale viene messo all'interno di una catena che fa capo direttamente a Genova ed è obbligato a rendere conto delle proprie azioni al Governo. Viene vietato, inoltre, alle circoscrizioni locali di inviare rappresentanti nella Capitale senza l'approvazione del Senato, obbligando i podestà a interloquire direttamente con il Magistrato delle Comunità. Come preannunciato vi erano però molte comunità che si ponevano in eccezione alla normativa generale, come le giurisdizioni di Pieve di Teco (*La Pieve al tempo*), Zuccarello, Albenga e Alassio che hanno libera autonomia di gestione finanziaria. A Porto Maurizio, Taggia e Sanremo la magistratura può solo sovrintendere senza poter intervenire direttamente sulla riscossione e ripartizione delle imposte. In alcuni casi certe comunità si pongono in pieno contrasto con l'ufficio stesso,

¹¹⁰ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, Savona, Daner, 1999, p. 30.

¹¹¹ ASGe, Archivio Segreto, 1033.

¹¹² Ibidem.

come a Ventimiglia, dove l'amministrazione locale si rifiuta di pubblicare i proclami del Magistrato, poiché le: *"Loro convenzioni sono sottoposte solamente al Serenissimo Trono"*¹¹³. Questi particolarismi complicano non poco la gestione dello spazio pubblico e la gestione dell'erario. Vi è poi un altro problema, di natura più singolare. La qualifica di giurisdicenti degli uffici maggiori e intermedi spettava solamente o in parte agli ascritti alla nobiltà, che già normalmente ripudiavano tali compiti considerandoli di poco valore, i quali andavano a essere presenti in numero sempre minore. Ad esempio, le famiglie nobili iscritte all'albo alla fine del XVI secolo erano cinquecento, ridotte a centoquaranta nel XVIII, per un totale di circa duemilaquattrocento individui¹¹⁴. La somma sembra considerevole, ma escludendo i casi di coloro i quali erano coinvolti in compiti di governo, assembleari, ministeriali e che non avevano la possibilità di svolgere pubbliche mansioni per motivazioni personali, vi rimanevano presenti ben pochi nomi. Solo i due Consigli assorbivano complessivamente cinquecento membri. Inoltre le leggi imponevano la vacanza di dieci anni tra due incarichi di una stessa persona nello stesso territorio. Si cercò di applicare una maggiore intelligenza amministrativa con l'istituzione della Legge dei Dieci Governi del 9 Gennaio 1759. Tale legge elevava dieci circoscrizioni ad un rango superiore appositamente creato, quello di governo, creando la nuova carica di governatore. I nuovi governi, precedenti capitanati, sono quello di La Spezia, Chiavari, Sarzana, Novi, Bisagno, Polcevera, Sestri Ponente, Savona, Finale e Sanremo. Per la prima volta nella storia genovese vi è una uniformità nella gestione delle circoscrizioni:

¹¹³ ASGe, Magistrato delle Comunità, 526

¹¹⁴ Villari, Rosario; *Mille anni di Storia*, Editori Laterza, Bari, 2005.

i governatori rimangono tutti in carica per due anni, a partire dal primo Maggio¹¹⁵. L'elezione viene svolta dalla Magistratura dei Conservatori delle Leggi. Essa era nata nel 1528 e aveva il compito di vigilare sulla corretta procedura di elezione del Doge, dei Serenissimi Collegi e di tutti i membri di magistrature e uffici di governo; composta da cinque membri di età superiore ai quaranta anni, restavano in carica per due anni ed erano nominati da Collegi e Minor Consiglio. Essi estraevano da un *bussolo* contenente i nomi di tutti i membri del Minor Consiglio quelli dei futuri governatori, che dovevano essere approvati in seguito dal Maggior e Minor Consiglio. Vi erano esenzioni per limiti di età e presenza in uffici di importanza maggiore, come il Magistrato di Corsica, Doge e membri dei Collegi. In caso contrario il rifiuto della nomina si presentava come molto complicato. Questa nuova ripartizione territoriale, arrivata troppo tardi, non riesce a sanare un problema ormai troppo acuito da anni di mala gestione e disinteresse generale da parte del Governo, che era interessato solo alla gestione finanziaria del Dominio, da sempre visto come una landa desolata fonte di soli problemi e dalla quale estrarre quanto più profitto possibile. Questo intento di scontrava con la disarmante realtà della situazione, che appariva ancora in epoca moderna come medievale, con intere comunità che pagavano i propri tributi in natura al Governo di Genova, come il caso di Carrosio o Nasino, che saldavano in "*capponi e uova fresche*"¹¹⁶, che andavano a contribuire al mantenimento delle cucine dei Serenissimi Collegi. Inoltre la presenza già citata all'interno dei confini genovesi di microstati spesso in posizione di contrasto con la Superba non facilitava il mantenimento della sicurezza, che oltre che dalla milizia e

¹¹⁵ ASGe, Archivio Segreto, 1061.

¹¹⁶ ASGe, Magistrato di Comunità, 531.

dai soldati corsi veniva gestita dalla forza di polizia. Essa, alle dipendenze economiche dei singoli giurisdicenti (analogamente alla odierna polizia locale) ma con l'organico nominato da Genova, si divideva in bargelli, luogotenenti, cavalieri e famigli. I primi tre svolgevano compiti differenti, ma sono accomunabili ai nostri funzionari di polizia, mentre i famigli si possono definire come agenti semplici. Il numero di tali gendarmi era però ridotto, se si conta che nel 1789, ovvero quando lo Stato aveva posto il maggior sforzo possibile all'incremento della forza pubblica, troviamo solo, distribuiti in tutto il Dominio: 19 bargelli, 18 luogotenenti, 16 cavalieri e 149 famigli¹¹⁷. Era vero che in caso di evenienza si potevano reclutare comuni cittadini (come previsto ancora oggi dall'ordinamento di polizia negli Stati Uniti), ma essi sommati agli stipendiati, militi e militari erano comunque troppo pochi. Senza contare poi che la qualità del personale era alquanto scendente, in quanto molti, a seguito della scarsa o assente paga ricevuta, erano conniventi con i criminali o ne rifuggivano la cattura. In caso di arresto di persona soggetta a bando, infatti, il premio previsto per l'azione, spesso pericolosa, era elargito direttamente dal Governo e non dall'amministrazione locale. Inutile specificare che i ritardi di pagamento erano la normalità, come emerge dalla innumerevoli filze dei famigli e bargelli.

¹¹⁷ Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit. .

2. I FEUDI IMPERIALI

Se si avesse modo di osservare dall'alto la cartina della Repubblica di Genova in età moderna, si vedrebbe, oltre a piccoli microstati incastonati tra i suoi confini, anche una quantità esorbitante di altre piccole realtà distaccate da quella della Dominante. Sono questi, per la maggior parte, possedimenti di natura privata che vanno ad assumere, nel corso del tempo, la costituzione di terre ove si può agire impuniti e nelle quali è possibile trovare rifugio dopo aver compiuto atti delittuosi nel circondario. Questo perché la gestione interna dei possedimenti in questione è pressoché assente e perché la giustizia repubblicana non ha la possibilità di accedervi. Tali enclavi all'interno dei confini genovesi vengono definiti "feudi imperiali", poiché essi sono possedimenti nobiliari di natura ereditaria concessi dal Trono imperiale a beneficio di alcune illustri famiglie liguri e non, le quali a loro volta, se in necessità o in obbligo, li rivendono a terzi. Tra questi acquirenti troviamo, ovviamente, la stessa Repubblica. Nel corso del Cinquecento, il Governo della Superba si ritrova in una situazione di nuova stabilità: dapprima il passaggio diretto nell'epoca moderna, con la nascita della *Respublica* e la soppressione del *Commune Janue*, divenendo uno Stato a tutti gli effetti; le riforme del 1528, le prime e originali che pongono le basi per il futuro ordinamento che sarà poi cristallizzato nel 1576 a Casale, dopo anni di scontri tra le fazioni dei nobili nuovi e vecchi; a livello internazionale, l'ingresso nell'orbita spagnola. La protezione diplomatico-militare e la partecipazione commerciale ottenuta dalla Corona di Spagna, gettano Genova in un nuovo futuro. L'ottenimento dell'*asiento* nel 1528 lega definitivamente la città di San Giorgio alla

*Pax Hispanica*¹¹⁸. In questa nuova veste di potenza internazionale, Genova può pensare di dedicarsi ad una espansione che non sia solo a discapito di poveri comuni costieri di scarsa o nulla importanza, ma anche a territori che rivestono un ruolo cruciale per la loro posizione. Ovviamente, l'interesse verso questi possedimenti non era solo genovese, ma condiviso anche da Ducato di Savoia, Stato di Milano e Regno di Francia. Ma poiché, come riporta una seduta del Minor Consiglio: "*Riputiamo onorevole e duttile alla Repubblica acquistare territorio e giurisdizione*"¹¹⁹, la Nazione si getta in questa corsa all'acquisto. Perché, salvo rare eccezioni che verranno comunque in fase finale ufficializzate con un versamento pecuniario, la conquista non avviene con polvere nera e piombo ma con inchiostro e carte bollate dell'Eccellentissima Camera. Sarebbe inutile e tedioso elencare la quantità esatta di feudi imperiali presenti all'interno della Repubblica e la cronaca del loro acquisto da parte di essa, quindi ci si limiterà a citare i più importanti. In più vi era il problema che molti feudi, di natura imperiale, non venivano considerati tali dal Governo della Repubblica che ne rivendicava la piena podestà e dei quali investiva pure suoi cittadini. Queste diatribe furono per anni al centro delle missioni diplomatiche genovesi presso il Consiglio Aulico Imperiale¹²⁰. Inoltre bisogna specificare che proprio in questi anni, precisamente nel 1580, venne conferito, da parte dell'Imperatore Rodolfo II tramite richiesta di Andrea Doria, il titolo di Serenissimo, al Doge, al Senato e a tutta la Repubblica stessa. Questo poneva lo Stato ligure e i suoi governanti maggiori su un piano formale identico a quello dei Principati e dei Principi Reali. Ciò permetteva di essere

¹¹⁸ L'*Asiento* era un contratto stipulato direttamente tra la Corona di Spagna e un ente avente personalità giuridica e spesso concedeva il monopolio di vendita per la merce trattata nell'accordo.

¹¹⁹ ASGe, Archivio Segreto, n. 102, *Confinium 1706*, doc. 33.

¹²⁰ Si tratta dell' "*Reichshofrat*", con sede a Vienna.

ricevuti direttamente a corte e di godere della dignità reale¹²¹. Oggi a noi queste minuzie appaiono di poco conto ma, l'epoca moderna, era un periodo estremamente formale, come abbiamo già avuto modo di osservare. Inoltre la stessa Repubblica cessò di essere considerata da parte della Camera Imperiale quale feudo dipendente direttamente dall'Impero, alla stregua delle città anseatiche, solo nel 1640 a seguito di trattative diplomatiche e il pagamento di trecentomila fiorini imperiali¹²². La Superba era comunque libera dai pagamenti dei privilegi feudali, anche se fino alla data di totale indipendenza formale era asseverata tra i feudi maggiori.

Analizziamo ora la distinzione dei feudi imperiali. Essi erano divisi in feudi maggiori e feudi minori, tutti amministrati direttamente dal Consiglio Aulico dell'Impero, la più alta camera reale. All'interno dell'organo erano ripartiti per sezioni. Per la penisola esisteva la sezione italiana, ristretta a sua volta in una sezione di sei feudi maggiori detti "*latini*". Essi erano: Granducato di Toscana, Stato di Milano, Ducato di Savoia, Ducato di Mantova, Repubblica di Genova e Ducato di Parma e Piacenza. Vi erano poi altre piccole entità feudali, detti feudi minori, posizionati in località isolate, specialmente sulla fascia Appenninica tra Liguria e Piemonte. Il loro numero fu di valore variabile nel corso del tempo ma possiamo comprenderlo sulle duecento unità¹²³. La Repubblica non si interessò indistintamente all'acquisto di tutti i possedimenti presenti all'interno dei suoi confini, ma solo a coloro i quali rappresentavano una posizione di primato commerciale, politico e militare. In questa ottica cercò di acquisire la maggior parte dei feudi posizionati lungo i confini di Stato e lungo la

¹²¹ Vito Vitale, *Breviario della Storia di Genova*, Genova, 1955, vol. I pp. 252-253.

¹²² Cinzia Cremonini - Riccardo Musso, *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Bulzoni, Roma 2010.

¹²³ *Ibidem*.

costa dotati di approdi. I primi, per poter porre freno al brigantaggio e al contrabbando che infestavano la Repubblica, i secondi per evitare che potenze straniere potessero usufruire di porti in grado di rivaleggiare con Genova in ambito ligure, come accadde nel 1576 quando il possedimento del Principato di Oneglia venne aggiudicato dai Savoia a discapito del governo dogale. Il primo acquisto in ordine di tempo è quello di Ponzano, piccolo borgo dell'Appennino lunigianese a confine con la Toscana, nel 1540 tramite l'intervento della Casa di San Giorgio. Nel 1611 la Repubblica acquista due terzi del dominio su Sassello, nel 1632 Zuccarello e quattro anni più tardi Campofreddo. Gli acquisti di maggiore importanza tuttavia la Repubblica li porta a termine tardamente, a inizio Settecento. Essi sono l'acquisto del Marchesato di Finale, nel 1713 per la somma di un milione e duecentomila pezzi da otto reali (la famosa valuta resa celebre dai racconti pirateschi) e di Busalla, nel 1728, per ventidue carati¹²⁴. Si riporta di seguito una breve descrizione tecnica degli acquisti più rilevanti effettuati dalla Dominante:

Feudo	Anno di acquisto	Quota percepita
Ponzano	1540	100%
Montoggio	1547	100%
Roccatagliata	1547	100%
Varese	1547	100%
Savignone	1572	1/240
Sassello	1611	2/3
	1614	1/3
Carrosio	1614	1/6
Zuccarello	1624	3/4
(con Bardineto e Nasino)	1632	1/4
Campofreddo	1636	50%
Finale (e dipendenze)	1713	100%
Busalla	1728	22/24

¹²⁴ Andrea Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova*, in Quaderni del Centro di Studi e Documentazione di Storia Economica Archivio Doria, Genova, 2005, pp. 27 e seguenti.

La Repubblica cercò inoltre di intervenire anche in ambito privato, promulgando leggi, come quella del 24 Novembre 1637¹²⁵, che vietavano la cessione di feudi e domini territoriali consistenti senza aver ottenuto il benestare del Governo e soprattutto con il divieto di vendere suddetti patrimoni a cittadini esteri. Ovviamente questi provvedimenti erano invisi alla classe aristocratica genovese, nonostante provenissero proprio dal suo seno, che cercava di ovviarvi in tutti i modi trovando escamotage e cavilli legali.

¹²⁵ Assereto Giovanni, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., p. 87.

3. IL PROBLEMA DEI CONFINI

La gestione e la sicurezza dei confini nazionali non si poteva attuare con il solo acquisto dei territori sui quali ancora non sventolava libera la croce di San Giorgio. Occorreva alla Repubblica un organo competente e libero che avesse libertà di azione e che fosse inserito nelle più alte cerchie di Governo. Nacque, seguendo questi principi, la Giunta dei Confini. Esso era un ufficio di diretta e totale emanazione dei Serenissimi Collegi, nato il 18 febbraio del 1587 e dotato di uno statuto contenente undici articoli e amministrato da tre membri¹²⁶. Esso nasce da subito con l'intenzione di essere un organo stabile, nonostante le Giunte e le Deputazioni dei Collegi avessero carattere prettamente momentaneo. L'intenzione è quella di avere una Giunta che si occupi di istituire processi: *“Sino alla sentenza exclusive”* e di *“fare qualonque altre diligenze giudicheranno necessarie”* riguardo a *“tutte le liti e differenze di confine che la Repubblica abbia con cui si voglia, ovvero in le quali la Repubblica in qualsivoglia modo possa avere interesse”*. Inoltre l'ufficio dovrà provvedere alla compilazione di: *“Un libro molto distinto et ordinato affine che con facilità si possano ritrovare tutte le scritture pertinenti a qualsivoglia luogo o feudo della Repubblica, procurando di raccogliere insieme dette scritture non solo dall'Archivio publico della Città, ma da ogni altra parte, e specialmente dalli luoghi istessi del Dominio”*¹²⁷. Insomma, i compiti richiesti a questo organo sono molti e dispendiosi, forse

¹²⁶ Andrea Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova*, cit..

¹²⁷ ASG, Manoscritti, 675.

troppo gravosi per soli tre individui. Ma qui sta la differenza con una altra qualsivoglia magistratura di Stato: la Giunta è parte diretta del Governo, in essa nasce e si muove, svolgendo prevalentemente solo ruoli esecutivi. La sua nascita è la risposta a un bisogno nazionale ormai troppo evidente. La *“debole statualità”* di cui ormai sono tutti consci nella Repubblica non può essere ancora sostenuta a lungo. Nonostante questo non si deve pensare che alla Giunta fossero riservate particolari benefici, anzi, le si nega persino la possibilità di assumere personale impiegatizio subalterno e di avere a disposizione una propria sala a Palazzo Ducale dove poter svolgere le riunioni settimanali¹²⁸. Tutti questi elementi rientrano nella già citata parsimonia tutta genovese con la quale veniva gestita la cosa pubblica. L’emanazione del decreto del 18 Febbraio nasce in seguito ad una ritrovata stabilità, giunta in seguito alla agognata *“pax hispanica”* della penisola e dunque della Repubblica stessa e perché sono: *“Li molti pregiuditij che da tempo in qua si sentono essere fatti alli confini della Repubblica dalli circonvicini che per ogni via tentano di usurpare la giurisdizione et territorio di essa Repubblica”*, come recita un testo del 25 settembre 1586¹²⁹. Ma quali sono i pericoli percepiti come più pressanti all’epoca, tanto da convincere il Governo a dedicare uomini e risorse ad un compito così delicato? Il primo nemico è sicuramente il Duca di Savoia, all’epoca Carlo Emanuele I, che dopo l’acquisizione, da parte del padre Emanuele Filiberto detto *“testa di ferro”*, del Principato di Oneglia nel 1576, ora vede nella Liguria una possibilità di espansione territoriale. Il secondo è rappresentato dalla stessa alleata Spagna. Alleata, vero, ed anche

¹²⁸ Carlo Bitossi, *Personale e strutture dell’amministrazione del territorio della Repubblica di Genova nel ’700*, in *Cartografia e Istituzioni in età moderna*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova serie - Voi. XXVII (CI) - Fasc. I, Genova, 1987.

¹²⁹ ASGe, Archivio Segreto.

preziosa, ma dal 1571 anche possidente del Marchesato di Finale, dominio che può rappresentare un serio pericolo per la Repubblica. Questi due elementi, uniti al debole controllo che Genova ha sulle circoscrizioni di Terraferma e sulla scarsa potenza militare a disposizione, potrebbero essere estremamente esplosivi per la stessa sopravvivenza dello Stato. Inoltre compito della Giunta è anche quello, tedioso e sempre presente in gran numero, di risolvere contenziosi e diatribe sorte tra le stesse comunità del Dominio poste sui suoi confini che, ad esempio, nel 1755, sono indicate in ben 57¹³⁰. Si provvede ad una minuziosa ispezione dei confini, dapprima nel 1601, poi nel 1643 e nel 1654¹³¹. La lunghezza dei tempi rispecchia la mole di lavoro da svolgere. Insomma, i compiti svolti dalla Giunta sono molteplici e vari e capita spesso che essa incorra in situazioni di non sua stretta pertinenza, come la gestione delle diatribe tra privati cittadini riguardo a confini interni. Elemento, questo, che avvicina moltissimo la Giunta alla popolazione, in quanto riesce a far percepire la presenza e la sicurezza assicurata dal Governo centrale in uno Stato dove invece essa era pressoché assente in tutte le altre evenienze. Ovviamente si occupa anche di piccoli incidenti di confine, impensabili oggi, ma comuni all'epoca, come quello svoltosi a Pieve di Teco, città di confine, il 19 Gennaio 1720¹³². Capitò infatti che quattro uomini, provenienti dal paese montano di Caprauna, venissero: *“Assaltati da soldati della livrea di Savoia, quali con l'archibuggio teso alla loro vita gli hanno prima dimandata la bolletta*

¹³⁰ ASGe, Archivio Segreto, n. 102, *Confinium*.

¹³¹ ASGe, Giunta dei Confini, n. 53.

¹³² Giovanni Assereto, *Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova*, in *Per una ricognizione degli “stati d’eccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa (secc. XVII-XX)*, Messina, 2013, p. 12.

*di qualche galline che portavano, et avendogli essi risposto che sono sul Dominio di Vostre Signorie Serenissime e che non soggiacciono a veruna bolletta, gli son subito andati intorno e gli hanno per forza prese tre galline, e poi li hanno lasciati continuare il camino a questa volta con maltrattarli et ingiuriarli*¹³³. Lo stesso accadde agli altri due, ai quali venne rubato *“qualche poco formaggio”*. La lettera contenente questi fatti, viene indirizzata direttamente al Doge e *“agli Eccellentissimi di Palazzo”* (i Senatori Residenti di Palazzo, ndr.), quindi rimessa alla Giunta *“perché vi abbia cognizione e rifera”*¹³⁴. Inoltre spetta alla Giunta il compito, assimilabile oggi a quello di un Ministero degli Esteri, della risoluzione di questioni internazionali anche non strettamente legate a fatti di confine, oltre che alla atavica risoluzione del problema e della gestione dell’acquisto dei desiderati Feudi Imperiali, sui quali, essendo di fatto territori esteri, la Giunta ha piena giurisdizione. Altro compito della Giunta era quello di fornire e commissionare una accurata mappatura del territorio nazionale, mansione che ha lasciato ai posteri una quantità enorme di materiale cartografico¹³⁵. In alcuni casi esso si presenta come di eccezionale e mirabile fattura, quale il celebre *“Atlante dei Domini della Serenissima Repubblica di Genova e Terraferma”* del noto Matteo Vinzoni¹³⁶, che ci lascia una precisa e dettagliata immagine della Liguria del tempo.

¹³³ ASGe, Giunta dei Confini, n. 61.

¹³⁴ Ibidem

¹³⁵ Giovanni Assereto, *Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova*, cit..

¹³⁶ Matteo Vinzoni (Montaretto, 1690 – Levanto, 1773), è stato un cartografo e colonnello della Repubblica di Genova.

Questi i principali problemi presenti lungo i confini della Repubblica, che come abbiamo visto non erano solo esterni. La Giunta, nonostante operò fino alla fine dello Stato oligarchico con dedizione e cura, non riuscì mai ad ovviare a pieno a questa situazione, in quanto troppo ridotta in numero e mezzi per poter operare con successo. In più la cronica mancanza di potere e di interesse reale da parte della stessa Repubblica nei confronti della totalità dei suoi possedimenti, a parte casi particolari o momentanei, come in caso di eventi bellici, rendevano difficili riforme e azioni applicabili sul lungo periodo che avrebbero potuto sanare definitivamente la situazione.

CAPITOLO IV

LA SICUREZZA NELLA REPUBBLICA

1. GLI UOMINI A DISPOSIZIONE

Quando si va a trattare dell'organizzazione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno della Repubblica di Genova, bisogna tener presente che le funzioni oggi svolte dal presente Ministero dell'Interno, all'epoca, venivano trattate da una pluralità di organi differenti. Tra questi si possono citare, come più importanti, i seguenti: il Magistrato di Terraferma, per le questioni civili; il Magistrato delle Comunità, per la gestione fiscale e burocratica del personale; il Magistrato di Guerra, sovrintendente i corpi delle Milizie e degli Stipendiati; il Collegio dei Procuratori, per l'elargizione e amministrazione delle paghe e delle strutture militari; la Giunta Contro i Banditi, per il controllo e la repressione del banditismo; il Magistrato degli Inquisitori di Stato, per l'investigazione e la persecuzione di crimini politici e contro lo Stato; il Collegio dei Governatori, per i colpevoli di lesa maestà e di danni contro proprietà statali; la Giunta dei Confini, con compiti di amministrazione, di polizia confinaria e doganale; il Magistrato di Sanità, per il controllo del rispetto delle quarantene e della circolazione delle merci. Questi solo i principali. Insomma, una pluralità infinita di magistrature, organi, uffici, tutti che si occupavano, spesso accavallandosi, della

stessa questione: l'ordine pubblico. Per tanto avere una chiara idea di quanto personale fosse a servizio all'interno del Dominio di Terraferma e della Capitale è pressoché impossibile. Anche perché molto organico veniva arruolato e smobilitato in breve tempo, senza andare a costituire una forza permanente e stabile. Qui ci si occuperà solo delle forze inerenti l'esercito regolare, la Milizia e la polizia.

L'esercito regolare era diviso come previamente specificato in Nazioni, delle quali la più importante per il mantenimento dell'ordine pubblico era rappresentata da quella Corsa. I soldati Corsi erano eccellenti militari, al servizio della Repubblica da innumerevole tempo¹³⁷. L'isola era il per il Governo dogale il bacino di reclutamento per eccellenza. La truppa lì reclutata, spesso arruolata in compagnie o reparti già formati i cui membri erano legati tra di loro da rapporti parentali, era abile nel combattimento boschivo e collinare, duttile nell'operare in piccole unità in grado di muoversi rapidamente in un territorio simile a quello natio. Organizzata come fanteria leggera o come fanteria a cavallo, ovvero una forza di fanteria montata¹³⁸, poteva muoversi rapidamente e svolgere quei compiti che non a caso vengono svolti oggi dai noti reparti "celeri" e "volanti" delle nostre forze dell'ordine. I corsi venivano divisi in compagnie, come tutte le Nazioni dell'esercito genovese, e dispiegati sul territorio del Dominio. Qui svolgevano compiti di presidio nei forti e nelle città maggiori. Due compagnie, per turni di sei mesi, venivano però scorporate in mute

¹³⁷ La Corsica aveva iniziato a gravitare nell'orbita genovese nel 1347, quando i notabili locali, guidati da Sambucuccio d'Alando, decisero di separarsi dalla Corona Aragonese. Formalmente l'isola passò sotto il controllo della Superba, con l'Atto di Dedizione siglato a Genova, nell'Ottobre del 1358.

¹³⁸ La fanteria a cavallo o montata, oggi sostituita dalla fanteria meccanizzata, era una specialità che prevedeva l'avvicinamento al nemico tramite l'ausilio di cavalcature, per poi ingaggiare lo stesso appiedati. Corpi famosi sono i Dragoni dei vari paesi europei o i Cacciatori d'Africa del Regno d'Italia.

da due/tre uomini l'una e messe a disposizione dei giurisdicenti del Dominio. Tali mute dovevano servire a incrementare l'organico delle forze preposte alla pubblica sicurezza già presenti in loco¹³⁹. È interessante notare come, ancora oggi, i militari italiani che svolgono la missione Strade Sicure, vengano divisi proprio in mute della stessa consistenza dei loro passati colleghi corsi e assegnati alle locali questure o tenenze. Inoltre alle truppe corse era riservato il controllo delle zone di confine o di transito di merci. Questi luoghi, detti "posti", erano presidiati da un esiguo numero di uomini e ancora oggi ne portano il nome, come "Pian dei Corsi" o "Ca dei Corsi", rispettivamente nel finalese e nel comune di Garlenda (SV). Ai soldati corsi si affiancavano le truppe delle altre Nazioni. Esse erano però sempre troppo poche per le esigenze dei giurisdicenti locali. Un territorio vasto e ostico come quello ligure favoriva sicuramente azioni illecite e la creazione di nascondigli difficilmente rintracciabili. Inoltre, spesso, i gruppi di banditi erano superiori in numero alla forza pubblica¹⁴⁰. Come se ciò non bastasse, il ricorso a truppe regolate era invisibile ai governatori locali e alla popolazione, in quanto il totale mantenimento, alloggiamento e stipendio erano a carico della comunità. Capitava poi che le truppe presenti nel centro abitato o nei suoi pressi venissero percepite come estranee dagli abitanti e non erano rare le risse o i casi di omicidio. Qui segue una breve lista indicativa delle truppe a disposizione dei giurisdicenti locali del Dominio nel 1727: novanta uomini per la Riviera di Ponente;

¹³⁹ Andrea Zanini, *Soldati corsi e fiammegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 142.

¹⁴⁰ Sandro Sbarbaro, *Banditi della Serenissima Repubblica di Genova in transito, o ricettati, nei Feudi Imperiali d'Aveto, Trebbia e Taro (l'anno 1607)*, Genova, 2014.

novantacinque per la Riviera di Levante; diciassette per l'Oltregiogo¹⁴¹. Il resto delle truppe regolate presenti nei vari forti, presidii e città, escluse le fortezze maggiori di Savona, Gavi e Santa Maria, ammontava a cinquecentodue uomini¹⁴². Un numero troppo limitato ed esiguo per rappresentare una vera forza di prevenzione a appena sufficiente a compiti di reazione.

La Milizia, nelle sue specialità di Scelta e Ordinaria, affiancava la truppa regolata in casi di bisogno ed era a diretta disposizione dei giurisdicenti locali. Tutti gli uomini abili tra i 17 e i 70 anni erano mobilitabili, ma nella realtà i militi ordinari non venivano mai richiamati se non in caso di guerra¹⁴³. Agli scelti spettava il compito di svolgere mansioni di ordine pubblico. Seppur di valore migliore rispetto all'Ordinaria, anche la Scelta presentava dei difetti. I privilegi degli scelti col tempo finirono per essere causa di problemi. La possibilità di portare liberamente armi e di essere dotati di queste dallo Stato, faceva sì che in momenti di pace esse venissero vendute a privati in cambio di denaro o beni in natura e al momento del servizio la truppa fosse sprovvista della propria dotazione individuale¹⁴⁴. Inoltre il numero ristretto di uomini e la caratteristica precarietà della loro guardia, facevano sì che in caso di caccia a banditi o malviventi gli scelti raramente si allontanassero troppo dai centri abitati. Bisogna tenere presente, in secondo luogo, che le unità di cui si tratta sempre si riferiscono alla specialità di fanteria. Partendo da questo presupposto è evidente di come le operazioni di

¹⁴¹ ASGe, Archivio segreto, f. 1697.

¹⁴² ASGe, Archivio Segreto, *Marittimarum*, f. 1697.

¹⁴³ Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana, *La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625*, Genova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I, 2003.

¹⁴⁴ Ibidem.

ricerca potessero risultare lente e a volte anche impossibili da svolgersi. L'unico reparto puro di cavalleria noto della Milizia era quello del comando di Novi. Pur essendo una unità di elite essa aveva poco peso in ambito pratico dato dalla sua scarsità di organico¹⁴⁵. È impossibile stilare una lista reale degli uomini in servizio in quanto essi variavano da momento a momento e a zona a zona. Possiamo però assumere come numero indicativo quelli forniti all'allora Ufficio di Milizia (in seguito Magistrato di Guerra) nel corso del 1625, ovvero in piena mobilitazione generale, dai vari Colonnellati: Genova città circa seimila militi; Riviera di Levante seimila ordinari di cui milleseicento scelti; Chiavari milleduecentonovantasette scelti; San Pier d'Arena cinquecento; Alassio e luoghi vicini millequattrocentotto militi; Riviera di Ponente e Oltregiogo non dispongono di dati¹⁴⁶.

Le forze di polizia del Dominio e della città ricadevano sotto l'amministrazione della Giunta Contro i Banditi. Essa nacque l'8 Maggio 1651 con una delibera congiunta dei Consigli. Presieduta da un componente del Senato e composta da giurisdicenti provenienti dagli uffici maggiori di Polcevera e Bisagno, Savona, Chiavari e Novi, era gestita da un Commissario in carica annuale che avrebbe dovuto recarsi, in caso di richiesta, nei luoghi del Dominio bisognosi di assistenza¹⁴⁷. La Giunta svolgeva prevalentemente compito di repressione al banditismo ed essendo che tale era l'ostacolo maggiore all'ordine pubblico finiva per occuparsi di esso in toto. La situazione nella città e nel Dominio era disperata. Tale era la gravità

¹⁴⁵ Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, cit., p. 144.

¹⁴⁶ ASGe, *Militarium*, 1126.

¹⁴⁷ Paolo Calcagno, *La Giunta contro i banditi della Repubblica di Genova (XVII – XVIII)*, in *Men in Arms, Insorgenza e contro-insorgenza nel mondo moderno*, a cura di Alessandro Bonvini, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 28.

che oramai permeava tutte le classi nazionali. I poveri erano tormentati dai malviventi e i ricchi ne traevano vantaggio assumendoli quali bravi per disbrigare faccende poco lecite o che necessitavano di un approccio pratico, come accade nei “Promessi Sposi” di Manzoni. All’interno delle mura cittadine operavano dieci squadre, composte da: un bargello, un luogotenente, sei famigli e un lanternaio¹⁴⁸. Lo spazio esterno tra le Nuove Mura e le Vecchie era affidato a tre Commissari che si occupavano ognuno di un singolo settore, ciascuno assistito da uno sbirro (o birro) e da un numero variabile di famegli o soldati¹⁴⁹. La sicurezza e il controllo delle Porte cittadine, dei palazzi del potere e dei luoghi di Governo era invece affidata alla truppa regolata nella figura della nazione Oltramontana quali la compagnia “*alamanna*” o del Cantone di Friburgo¹⁵⁰. All’interno del Dominio di Terraferma ogni giurisdicente aveva alle proprie dipendenze una “*famiglia di giustizia*”, composta in numero variabile da un bargello o cavallero e da un rollo (corpo) di famigli. Il numero reale delle forze dislocate nel Dominio non è facilmente accertabile, a seguito di mancanza di fonti e documenti mancanti. Inoltre va sottolineato che, molte volte, al fine di continuare a percepire stipendio, molti si facevano mantenere in servizio dalle amministrazioni tramite delle vere e proprie truffe, anche se ormai inabili al lavoro per limiti di età o sopraggiunta malattia/infermità. La pensione non esisteva nell’ordinamento genovese ed era prevista solo in rarissimi casi quale vitalizio, dunque per molti cittadini l’anzianità significava miseria. Si può comunque affermare che nella

¹⁴⁸ ASGe, Camera di Governo e Finanza, 2712.

¹⁴⁹ Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in *Società e Storia*, a cura di Franco Angeli, n. 129, Milano, 2010, p. 462.

¹⁵⁰ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit..

metà del XVIII secolo la totalità di bargelli, sbirri, cavalieri e famegli presenti in Terraferma non superasse le trecento unità¹⁵¹.

All'interno delle forze di polizia possiamo annoverare le *“Compagnie contro i banditi”*. Dato l'evidente stato di inefficienza delle Milizie, mitigato in parte dagli scelti, lo scarso numero della truppa regolata e la quasi totale assenza delle famiglie di giustizia, nel corso del '700 si cercò di trovare una soluzione, che si manifestò con la creazione di dette compagnie. Istituite nel 1705, ebbero un iter normativo alquanto complesso. Esse rientravano nelle liste delle Milizie, ma i membri non godevano di tale qualifica. Inoltre erano alle dirette dipendenze della Giunta e non del Magistrato di Guerra. Solo nel 1763 si riformò la loro posizione legale e divennero parte integrante dell'organico delle forze della Giunta. Ogni parrocchia del Dominio era tenuta a formare al suo interno una *“Compagnia contro banditi”* che avrebbe operato solo in ambito locale. L'assemblea dei capi famiglia della parrocchia e, dal 1738 al 1763 il giudicante locale, eleggeva ogni anno, tra gli uomini iscritti alla Milizia Ordinaria e maggiori di anni 30, un *“Capitano contro banditi”*. Venivano scelti poi in numero variabile da quattro a otto caporali e un campanaro¹⁵² fra *“gli abitanti più vicini alle chiese e di quelli che non se ne partono dal paese”*¹⁵³. Quest'ultimo aveva il compito di battere le campane a martello in caso di avvistamento di banditi o allarme. La nomina di tutti i citati doveva essere approvata dalla Giunta e vi era l'obbligo per tutti i cittadini, in caso di bisogno, di porsi sotto il comando dei rispettivi capitani e caporali. Nel 1763 la carica di campanaro venne

¹⁵¹ Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, cit..

¹⁵² In una lettera inviata dal capitano di Chiavari *“Alli Serenissimo et Eccellentissimi Signori Duce et Governatori della Repubblica di Genova”* in data 17 Agosto 1607, si viene a sapere che già all'epoca alcune località prevedevano l'esistenza di questa figura, detta *“tamborlinero”*.

¹⁵³ ASGe, Senato, Senarega, b. 1014.

abolita¹⁵⁴ e il numero dei caporali venne aumentato a sedici. Inoltre da quella data i membri iscritti alle compagnie vennero esentati in caso di mobilitazione dai servizi nelle compagnie Scelte e nelle Guardie di Sanità¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Il motivo della decisione fu che si sosteneva che il suono delle campane a martello creasse più disturbi di quelli che doveva allontanare.

¹⁵⁵ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, cit..

2. IL RECLUTAMENTO E LA NOMINA

Si ha già avuto modo di esaminare quali fossero i metodi di arruolamento e selezione per l'esercito regolare e la Milizia. Ci si occupa ora del processo addietro la nomina degli esecutori di giustizia della Repubblica. L'accesso alla carica di bargello, cavallero, birro e fameglio prevedeva un iter abbastanza complesso per i nostri attuali standard. Inoltre, bisogna specificare che nell'ordinamento repubblicano il concetto di "vacanza" tra un mandato e l'altro non si applicava solo alle nomine politiche. Era previsto lo stesso trattamento per tutti coloro i quali ricoprissero cariche pubbliche anche in ambito di pubblica sicurezza. Tale provvedimento si basava sul fatto di evitare la formazione di centri di potentato locale in mano ai singoli individui. Esso si applicava non solo nei confronti degli esecutori di giustizia, ma anche per i militari. Infatti la truppa regolata non poteva sostare per lunghi periodi in un sol luogo. Ciò avrebbe dovuto negare la possibilità di fraternizzare con la popolazione o, ancor peggio, con l'ambiente criminale. Il termine di servizio era fissato generalmente in un anno, seguito da un anno di vacanza prima di poter tornare nella giurisdizione precedente. Questa legge viene parzialmente abolita nel 1731, quando si concede ai giudicanti locali il diritto di poter trattenere un agente (fameglio) che già aveva prestato servizio quale: "*Persona pratica della giurisdizione*"¹⁵⁶. Al termine dell'incarico il personale sarebbe stato sottoposto al giudizio

¹⁵⁶ ASGe, Rota criminale, f. 397. Relazione degli Inquisitori di Stato del 14 Febbraio 1731, approvata dai Collegi il 26 febbraio.

dei Sindacatori. Per le mute Corse il tempo di servizio doveva essere non superiore ai sei mesi¹⁵⁷.

Delle “*Compagnie contro i banditi*” si è già scritto, dunque ci si sposterà sulle famiglie di giustizia. Esse erano gestite dalla Giunta Contro i Banditi dei Serenissimi Collegi, dunque direttamente dal Governo. Il personale veniva esaminato e nominato in Genova e poi dislocato presso le varie circoscrizioni del Dominio. Per accedere al grado di fameglio, che si può definire agente semplice, non era previsto alcun passato militare o particolare addestramento. L’accesso alle cariche superiori di birri, cavalieri e bargelli era invece legato ad anni di anzianità di servizio. La qualifica di birro era alquanto generico ed era applicata per lo più alla forza urbana. Il nome deriva dal tardo latino “*birrus*”, significante rosso, colore di cui erano tinte le casacche della polizia in epoca romana. I cavalieri erano funzionari di livello superiore che ricoprivano il grado che oggi potrebbe essere quello di un ispettore. I bargelli, dal latino “*bargildus*”, termine di origine longobarda di incerto significato¹⁵⁸, erano equiparabili per funzioni ad un moderno commissario. Cavalieri e bargelli guidavano le rispettive famiglie di giustizia o rolli dei fameglio. Per poter essere arruolati come fameglio occorreva aver compiuto 20 anni, mentre per guidare una famiglia almeno 25. L’accesso come fameglio nelle Riviere e nell’Oltregiogo era libero, a patto che non vi fosse residente un parente stretto (la Repubblica considerava tali

¹⁵⁷ *Ordini e Regolamenti da osservarsi da tutti gli Ufficiali, bassi Ufficiali e soldati dei battaglioni della Serenissima Repubblica di Genova, stabiliti dall’Eccellentissimo Magistrato di Guerra, Genova, 1738.*

¹⁵⁸ “Dal basso latino BARIGILLUS, cui vorrebbe attribuire la stessa origine di BARONE, ma che sembra meglio dedurre dal ted.: BURG (sved. BORG, ingl. BOROUGH) che i Goti pronunziavano BARGI: castello, torre fortificata, lo che porta il significato di Capitano del Castello, Castellano e simili.” Tratto da Ottorino Pianigiani, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Società editrice Dante Alighieri, Roma, 1907.

legami fino al quarto grado¹⁵⁹) nella circoscrizione nella quale si faceva domanda di assunzione. Per poter richiedere la nomina a cavallero nel Dominio occorreva aver prestato servizio almeno per un anno come fameglio in una delle squadre della Capitale. Per la promozione a bargello, invece, occorreva aver svolto per un anno il compito di cavallero in Terraferma ed essere uscenti da un ultimo anno di servizio nelle squadre cittadine¹⁶⁰. Dal 15 Marzo 1745 chiunque avesse ricoperto un barigellato a Genova poteva far richiesta per la medesima carica in Terraferma, senza passare per l'anno di vacanza tra le squadre cittadine¹⁶¹. Una volta che la candidatura viene approvata dalla Giunta, il candidato viene inviato presso le varie giurisdizioni e messo al servizio del giusdicente locale, il quale ne può disporre come meglio crede. Non sempre però la nomina spetta alla Giunta. Infatti, come abbiamo visto, esistevano alcuni luoghi convenzionati che avevano la possibilità di nominare in libertà il proprio personale di polizia. È il caso di Albenga, dove l'arruolamento spettava al Capo Console, il quale selezionava: *“La squadra dei famegli inservienti a questa Curia, comprensivi il Bargello, e noncij, con sodisfarli per le mensuali paghe de denari di esso Commune, ed a loro libito i Magnifici suoi rappresentanti puonno licenziarli dal serviggio publico, con sorrogarne altri”*¹⁶². Nella teoria legislativa la nomina di ulteriore personale o l'aumento di esso

¹⁵⁹ Alberto Brocca, *Il procedimento criminale ordinario a Genova nel XVIII secolo*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, nuova serie, IX/1, Genova, 1969.

¹⁶⁰ Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.

¹⁶¹ ASGe, Rota Criminale, 397.

¹⁶² BDMPi Statuti del Comune di Albenga, Fondo Antico.

spettava alla Giunta ma, nella realtà, erano i giusdicenti locali che esasperati da un organico ristretto e dai tempi biblici del Governo provvedevano in autonomia all'arruolamento diretto. Alcuni luoghi erano preferiti ad altri e in generale, seppur prestando servizio nel Dominio la paga fosse inferiore a quella cittadina, si preferiva lo stesso questo alla Capitale. I motivi sono molteplici. L'obbligo delle ronde notturne in città era percepito come particolarmente gravoso e pericoloso e la provincia invece vista come più sicura¹⁶³. All'interno della Terraferma poi vi erano luoghi preferiti ad altri dove svolgere servizio e spesso gli aspiranti ricorrevano a lettere di presentazione da parte degli amministratori locali, ottenute tramite il pagamento di tangenti, la cui somma veniva recuperata poi a danno della popolazione¹⁶⁴.

Vi era presente poi un numero elevato di personale di servizio ausiliario, quali guardie delle carceri, nunzi, carcerieri, scribi, custodi e garzoni¹⁶⁵. Questi erano assunti direttamente dai Consoli locali o, in città, dalla Camera. Spesso a ricoprire questi compiti erano o giovani ancora non in età per poter essere arruolati o anziani residenti nei pressi delle strutture che dovevano controllare, al fine di garantire un servizio, almeno in teoria, sicuro e continuo.

¹⁶³Erano richiesti in particolare i posti da carceriere delle curie di Val Bisagno, Val Polcevera, Recco, Rapallo, Chiavari, Levanto e di luogotenente di La Spezia. Rif. Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, cit..

¹⁶⁴ Ibidem.

¹⁶⁵ Il regolamento del 1728 stabilì che i posti da carceriere nelle Riviere dovessero essere assegnati per sorteggio tra i famegli che avessero già esercitato, all'interno della circoscrizione, almeno due "cure".

3. IL PROBLEMA DELLE PAGHE

Tutto il personale che rientrava negli esecutori di giustizia veniva pagato, con la sola eccezione della Milizia e delle Compagnie contro i banditi¹⁶⁶. Lo stipendio veniva elargito in una moltitudine di modi. In determinate località, come a Finale Ligure, Sarzana e Sassello, ad occuparsi delle paghe era la Eccellentissima Camera, che sovrintendeva i pagamenti anche delle squadre di città. Nella maggior parte delle località del Dominio il salario era a carico delle comunità e per tanto variava da luogo a luogo. In altre situazioni, invece, come a Voltaggio, Lerici e Ovada, la somma totale era ripartita tra Collegio dei Procuratori e comunità. Essendo che la paga variava da luogo a luogo non esisteva uno stipendio base comune. Esso veniva deciso dal locale parlamento o dalla Camera in base o alla disponibilità economica del fisco o dalla pericolosità o meno dell'incarico, oltre che, ovviamente, dal grado ricoperto¹⁶⁷. Si può affermare con certezza però che gli stipendi della Capitale erano maggiori rispetto a quelli di Terraferma. Fino al 1768, a Genova, le paghe delle squadre dei birri (col tempo il termine assunse il significato odierno generico di "poliziotti") erano così divise mensilmente: bargello, quarantacinque lire genovesi; luogotente, ventotto lire; famiglio ventidue; lanternaro sedici. Dal 1768 si ebbe un aumento della paga che fece ammontare il saldo mensile rispettivamente a sessanta, trentatré, trenta e venti lire¹⁶⁸. Da questi

¹⁶⁶ Si escludono dalla lista i membri della Milizia Scelta, che ricevevano paga ordinaria, ma per una ferma massima di due mesi. Rif. ASGe, Magistrato di Guerra e Marina, n. 1115.

¹⁶⁷ Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, cit..

¹⁶⁸ ASGe, Camera di Governo e Finanza, 2725.

salari venivano trattenute dieci lire mensili per l' "Oratorio", ovvero le spese inerenti il mantenimento dell'ufficio e l'equipaggiamento. Si evince dalle suppliche emerse dalle varie filze di famigli e cavalieri (e non solo) che le paghe erano troppo basse per poter provvedere al mantenimento di una famiglia. Per questo motivo erano previsti premi per ogni cattura effettuata. La somma versata, detta "mercede", variava in base all'organo che emetteva il mandato di cattura e alla gravità della pena commessa dal reo. Essa veniva sempre elargita dal Governo, il che creava motivo di risentimento in quanto i tempi di ricevimento si dilatavano enormemente. Ad esempio nel 1796 abbiamo la richiesta da parte del bargello Francesco Gazzo, che ha servito nelle corti di Novi e Porto Maurizio, di poter usufruire del premio per aver catturato nel 1792 i banditi capitali (condannati a morte) Michele Romano e Paolo Corrado¹⁶⁹. È interessante che per poter avere il premio che gli spettava il povero bargello dovette fornire ai Serenissimi Collegi le testimonianze del notaio di Novi e del cancelliere di Porto Maurizio. Stessa situazione capitò al bargello Filippo Caorsi nel 1768, che chiedeva la ricompensa per aver catturato il bandito da forza Giobatta Carsello, il bandito da galera Giuseppe Pozzolo e il bandito da forza Giobatta Scogliola. Gli venne riconosciuta la sola somma spettante alla cattura dell'ultimo bandito¹⁷⁰. Di casi simili ne sono piene le filze della pubblica sicurezza genovese. Le paghe previste per i criminali condannati dai Collegi corrispondevano a nove lire, per tutti gli altri cinque lire. Per la cattura di rei d'omicidio o ferita commesso in città il premio era di ottanta lire. La successiva legge del 10 febbraio 1770 stabilì un premio di trecento lire per la cattura dei colpevoli d'omicidio

¹⁶⁹ ASGe, Rota Criminale, n. 394.

¹⁷⁰ Ibidem.

commesso in città e a cento lire per quelli commessi nel Dominio¹⁷¹. Tuttavia queste mercedi raramente venivano rimosse per i problemi inerenti alla confisca dei beni degli arrestati. Infatti la somma spettante l'ufficiale di giustizia doveva trarsi dai beni del condannato e solo nel caso esso fosse stato nullatenente essa veniva pagata dal Governo, con i relativi tempi. Le paghe nel Dominio di Terraferma, come detto, variavano da luogo a luogo. Possiamo però tracciare un minimo degli stipendi che raramente scendeva per i bargelli sotto le venti lire (solo a Sarzana il bargello veniva pagato quindici lire). Per i cavalieri la somma non scendeva mai sotto le venti lire e per i famegli sotto le quindici. Caso particolare sono i luogotenenti che vengono pagati meno dei cavalieri in Terraferma, con uno stipendio mensile che non scende mai sotto le sedici lire, poco più che un comune fameglio. Erano riconosciute al personale del Dominio delle paghe una tantum per andare a coprire spese inerenti lo svolgimento del proprio ufficio¹⁷². Ad esempio al bargello di Savona, oltre alle venti lire mensili, venivano corrisposte venti lire annuali per il mantenimento dei lumi delle carceri¹⁷³.

¹⁷¹ ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

¹⁷² Cifre desunte da Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, cit..

¹⁷³ ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

CAPITOLO V

GUARDIE, LADRI E POPOLAZIONE

1. CORSI, SCELTI E BIRRI

Sono state esaminate le paghe, il processo di arruolamento, la giurisdizione degli esecutori di giustizia e i loro superiori. Ma la vita di queste persone, come si svolgeva? O meglio, la loro presenza come era percepita dalla popolazione e quale erano le motivazioni che potevano spingere un uomo dell'età moderna a scegliere di prestare servizio come pubblico ufficiale? Per i soldati corsi la scelta era quasi obbligata. Per tradizione l'isola, come altre località d'Europa¹⁷⁴, era un luogo dalla forte tradizione militare. Inoltre la sua intrinseca povertà poneva la via delle armi come una delle più redditizie. La Repubblica era sempre alla ricerca di truppe corse di nuovo ingaggio e la paga era favorevole per gli isolani, che avevano la possibilità di prestare servizio in reparti composti esclusivamente da conterranei. Certo, i rischi non mancavano. Erano pur sempre militari e oltretutto tra i più utilizzati in ambito operativo dagli Stati Maggiori della Dominante. Questo però non scoraggiava affatto i corsi, abitati alle durezze della vita già da bambini. Anzi, la vita di caserma in Terraferma a molti sembrava quasi un lusso rispetto alle asprezze

¹⁷⁴ Si citano, ad esempio, la Svizzera e l'Assia.

dell'isola natia. Anche se spesso eroi per la sicurezza della Nazione, non godevano di particolare rispetto o riconoscenza da parte della popolazione civile. Erano percepiti come estranei, forestieri, pericolosi per l'incolumità delle donne e molte volte ravvicinati più ai malviventi che ai soldati¹⁷⁵. L'indisciplinatezza spesso sfociava poi in veri e propri crimini o atti violenti, anche nei confronti del giudicante e delle autorità locali. Emblematico il caso esposto dal Podestà di Sassello, nel periodo tra il dicembre 1761 e il gennaio 1762, in cui denuncia la totale indisciplina di cinque soldati corsi lì presenti nella sua giurisdizione e afferma che, per difendersi, era stato costretto a farsi dare una scorta di militi scelti¹⁷⁶. Discorso differente spetta per questi ultimi. Essi non erano militari a tempo pieno ma riservisti. Entravano in servizio solo per un breve periodo di tempo ed erano parte integrante della popolazione del luogo. I più entravano nel corpo per i privilegi che esso comportava, come il fatto di poter girare armati e di essere equipaggiati e spesati direttamente dalla comunità. La loro presenza non era percepita come un qualcosa di estraneo nella comunità poiché gli uomini armati erano conosciuti e molte volte rispettati, in quanto difendevano le case, le proprietà e le persone del luogo senza di fatto ricevere paga fissa. Tutto il contrario delle varie famiglie di giustizia. I birri, o gli sbirri, non erano visti di buon occhio dai membri della popolazione. La stessa professione era ammantata da una brutta reputazione che vedeva negli esecutori di legge uomini dalla latente moralità e interessati solo al guadagno e alla prevaricazione. Certo, non sempre era così ma purtroppo in parte si può assumere questa idea sociale come veritiera. I fattori alla base

¹⁷⁵ A tal proposito nel 1580 il commissario contro banditi Ambrogio Lomellini sostiene che "i corsi sono forse peggio dei banditi". Rif. Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, cit..

¹⁷⁶ ASGe, Senarega, n. 291.

sono vari e molteplici. La bassa estrazione sociale faceva sì che ad un compito così delicato e ricco di competenze come quello della sicurezza pubblica si affacciassero individui spesso analfabeti e cresciuti in ambienti di miseria e violenza. Chi si arruolava spesso lo faceva o per tradizione di famiglia o per fuggire dalla fame. Era così malvisto il mestiere di birro che si tramandava spesso di padre in figlio perché era difficile per la progenie del poliziotto trovare altro impiego. In un ambiente dove la delazione era comune, era difficile fidarsi del parente di una persona che poteva conoscere tutti i segreti di gruppi sociali, spesso ristretti e molto chiusi. In più la scarsa paga non aiutava e spesso i poveri famegli e bargelli tagliuzzavano la già indigente popolazione per ottenere qualche soldo in più, anche se normalmente tutto quello che si riusciva a trovare erano generi alimentari. Inoltre, la scarsa fiducia non ricadeva solo sul figlio o i figli del poliziotto ma anche sulla moglie, la quale se sconvolta da un prematura morte del congiunto non aveva più di che mezzi sostenersi. A volte i Collegi concedevano a quest'ultima di poter usufruire della reversibilità della paga dell'estinto ma solo per brevi periodi, tendenzialmente fino a quando o non si sarebbe risposata o il figlio non avesse avuto modo di provvedere al suo mantenimento. Come se non bastasse, a seguito degli imposti periodi di vacanza, spesso il personale si trovava per un anno disoccupato¹⁷⁷. Questo portava molti famegli, cavelleri e bargelli a chiedere il trasferimento nelle Riviere o nell'Oltregiogo al fine di continuare ad esercitare la professione. Seppur scarsa rispetto a quella da città, la paga nel Dominio era considerata come più stabile e anche i tempi di assunzione erano visti benevolmente, in quanto vi era la speranza di poter servire per tempi maggiori all'anno. Inoltre molti avevano così

¹⁷⁷ Si specifica che all'epoca per "disoccupati" si intendevano tutti coloro i quali non fossero assunti stabilmente. I lavoratori agricoli, ad esempio, venivano confederati tali.

la possibilità di fare carriera, in quanto un fameglio della Capitale poteva, dopo un certo periodo di ferma, fare domanda quale bargello o cavallero in Terraferma. È il caso di Giobatta Ferrante, fameglio, il quale chiede, tramite supplica ai Collegi, di ottenere: *“Un qualche bargellato nelle Riviere”* dopo che *“ha servito per più di quattro anni (1716 primo ingaggio, ndr) nelle dieci squadre della città di Genova”* e al servizio *“della Eccellentissima Giunta contro i banditi”*. Tale richiesta venne inoltrata il 14 Novembre 1729 e venne accolta la mattina del 17 Febbraio dell’anno successivo. Interessante e quasi commovente la lettera del 2 Gennaio del 1730 di Giacomo Devoto, il quale ha servito come luogotenente di una delle squadre cittadine ed è in servizio da anni diciotto. Egli chiede di poter accedere a uno dei bargellati delle Riviere per poter così sostenere: *“La sua povera famiglia”*. Storia finita in lieto fine, in quanto la supplica venne accolta. Stessa situazione per Rolando Zerego, il 21 Gennaio 1730, il quale chiede sempre un bargellato nelle Riviere. Cito dalla supplica: *“Avendo egli (Zerego) sempre servito con tutta fedeltà ed attenzione gli Uffici che gli sono stati comportati, anche se non ha mai ricoperto la carica di cavallero, non si trovi inserito nei rolli delle squadre di città, in quanto ha dovuto servire nella squadra di Savona. Onde, prostato a suoi piedi, chiede il bargellato, per sollievo di se e della sua povera famiglia”*. Riportiamo la risposta dei Collegi, che seguiva sempre la stessa forma: *“Letta al Serenissimo Senato si abilita il supplicante Rolando Zerega a poter concorrere a bargellati a quali può aspirare, purchè non occorra in contrario agli Illustrissimi et Eccellentissimi di Palazzo. Riconosciuti gli ordini e intendendosene con gli Illustrissimi Magistrati Inquisitori di Stato”*¹⁷⁸. A volte le suppliche vengono scritte tenendo conto anche del curriculum del richiedente,

¹⁷⁸ ASGe, Rota Criminale, n. 394.

come accadde nel 1788 a Giovanni Ardito: *“Bargello, della curia di Polcevera, avendo nell’esercizio del suo impiego catturati una quantità di banditi col rischio altresì della sua vita”* chiede di vedersi rinnovare la carica di bargello. La legge non lo potrebbe permettere e per questo si rimette *“alla clemenza dei Serenissimi Collegi”*¹⁷⁹. Non si sa, in questo caso, se la domanda in questione sia stata accolta o meno.

¹⁷⁹ ASGe, Rota Criminale, n. 397.

2. IL NEMICO ENDEMICO

La società che emerge dalle descrizioni di giuristi ed inviati del Governo è violenta e quasi priva di leggi. Il Dominio, e non solo, appare come un luogo dove i crimini possono essere perpetrati senza alcun timore di venire perseguiti. Il banditismo era un fenomeno comune nell'Europa moderna ed era motivato da molti fattori diversi, differenti da zona a zona. Non sempre continuo nel suo manifestarsi, anzi, spesso aveva quasi carattere "stagionale". A volte il numero dei criminali aumentava in seguito ad una epidemia, ad anno di magri raccolti, ad un inverno particolarmente freddo o ad un momento di crisi economico-commerciale, come nel caso della crisi cerealicola del 1590 e '91¹⁸⁰ o della pandemia del 1630 e '33¹⁸¹. Non era solo legato all'ambiente rurale, ma anche a quello cittadino, seppur in maniera differente. Entrambi erano collegati dalla stessa causa comune: la miseria. In campagna i poveri si davano alla rapina e, i più intraprendenti, al contrabbando. In città essi andavano ad ingrossare le fila di quei famosi bravi di cui tanto abbiamo sentito parlare nei nostri anni da studenti, ovvero uomini che si mettevano al servizio di ricchi e potenti col compito di svolgere azioni di natura non legale. È noto, ad esempio, che a Genova il ricorso a squadre di bravi da parte delle famiglie aristocratiche per la risoluzione di faide di potere fosse comune. Questo faceva apparire la Capitale come una città ancora arretrata e non civilizzata, in mano al volere dei singoli e senza la presenza di uno Stato di diritto. Così afferma l'ambasciatore francese presso il Real Palazzo nel 1779: "*I disordini, i furti, gli omicidi sono in aumento*"¹⁸². Se in città il ricorso alla violenza appariva quasi

¹⁸⁰ Da questa data la Repubblica inizia ad importare grano proveniente dal Nord Europa.

¹⁸¹ È in questo periodo che inizia la costruzione dell'"Albergo dei Poveri", interrotta proprio dal sopraggiungere dell'epidemia di peste.

¹⁸² Rif. Paolo Calcagno, *La Giunta contro i banditi della Repubblica di Genova (XVII – XVIII)*, cit..

istituzionalizzato, così non era nel Dominio. La criminalità rurale era ben diversa. Possiamo dividerla in due macro settori: quella del contrabbando e quella del banditismo. La prima si concentrava maggiormente intorno ai pochi porti delle Riviere in grado di fungere da scali di merce di un certo valore, ai confini dello Stato o presso i già citati Feudi Imperiali, nelle vicinanze delle più importanti vie di commercio¹⁸³. Essa era perseguita maggiormente dal personale militare, in prevalenza truppe corse. Seppur il loro numero viene aumentato nel corso del tempo e nel 1710 esse siano presenti sul territorio nel numero di milleduecentoottanta uomini, divisi in diciotto compagnie da settant'uno soldati ciascuna, la loro presenza, seppur utile, appare ridotta¹⁸⁴. Come ebbe ad affermare il podestà di Albenga nel 1670: *“In questa città solevano assister alla corte dodeci soldati corsi di residenza, che poi furono ridotti a otto et hora a quattro, quali [...] per esser luogo di più confini non puonno compire il bisogno”*¹⁸⁵. Il capitano di Recco allo stesso modo nel 1632 denuncia che il paese è infestato da malviventi e che occorre: *“Perseguitarli e procurar[ne] l'estinzione per la quiete e la pubblica salute”*, ma *“io non ho bracio e ministri da poterlo fare come converrebbe non essendo qua più che sei corsi, quali non bastano per bater la campagna giorno e notte come saria bisogno”*¹⁸⁶. La scelta di inviare distaccamenti per compiti di pronto intervento, in località particolarmente bisognose di assistenza, non pone una soluzione definitiva al problema. Nel caso di elevata presenza militare in loco, i malviventi semplicemente si allontanano, per fare ritorno una volta che il picchetto abbandona il presidio. Manca, insomma, una visione di prevenzione alla criminalità, sostituita da una idea di reazione, in grado di sanare il male all'istante ma non sul lungo periodo. Come

¹⁸³ Oltre al porto della Capitale, Andrea Spinola, all'inizio del Seicento, citava la rada di Savona, di Vado, di Alassio, dell'Isola Gallinara e di Portofino.

¹⁸⁴ Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, cit., p. 475.

¹⁸⁵ ASGe, Rota criminale, n. 180.

¹⁸⁶ ASGe, Senato, Senarega, n. 705.

testimoniato dal podestà di Castello nel 1763: *“Li banditi di Carro e della sua comarca parte sono andati di là di Giovi e ritornano di quando in quando sorretitamente alla lor patria, ed in parte stanno alla campagna e non adocchiano altro che la partenza della truppa per subito restituirsi tutti alle lor case”*¹⁸⁷. Il banditismo propriamente detto è invece di altra natura. Generalmente, ma non sempre, i banditi sono povera gente che ruba per fame. Il frutto delle refurtive è spesso consistente in noci, castagne, farina e beni di prima necessità, che certamente vengono rivenduti ma anche consumati. Essi agiscono in piccoli gruppi, vivendo ai limiti della società. La scarsa presenza statale inoltre genera un altro problema, ovvero quello dell’omertà. La popolazione, specialmente nelle zone rurali e in momenti di crisi, si trovava ad identificarsi maggiormente con i banditi che con i rappresentanti della legge, visti come estranei e spesso accomunati a coloro che riscuotevano tasse e gabelle. Intere comunità nascondevano al loro interno gruppi di banditi, che dividevano la loro refurtiva con gli abitanti del luogo. Vennero sancite legge apposite per contrastare il fenomeno da parte dei Collegi, che andavano a colpire tanto i criminali stessi quanto i familiari e chi dava loro assistenza, perché: *“Per reprimer simil orgoglio [dei banditi] non giova il mandar soldati a torno battendo la campagna, né da essi e famigli di questa corte far cingere la giurisdizione, perché dalle mamme, parenti, fautori e ricettatori di essi banditi e altri vengono subito avisati e nascosti”*, dunque occorreva *“astringere li parenti de sudetti [banditi] a farle dar sigortà di dover tener detti banditi lontani, et ad essi non dar riceto ne altro in qualunque modo”* e fare in modo che essi *“siano obbligati a pagar tutti i danni, spese et interessi che [...] ladri, assassini o banditi daranno nel Dominio della Repubblica a coloro che saranno dannificati.”*¹⁸⁸ È ovvio che il banditismo appariva integrato nella società rurale ed era parte integrante della stessa sussistenza. Si cerca persino di far leva sugli

¹⁸⁷ ASGe, Antica finanza, n. 691.

¹⁸⁸ Dalla lettera del capitano di Recco Antonio Passaggi del 18 gennaio 1674, rif. Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, cit., pag. 461.

stessi banditi, legiferando che: “*Se alcuno bandito della prima classe [...] amizzerà, darà o farà pervenire nelle forze della giustizia un altro bandito di detta classe, oltre il premio pecuniario, sarà rimesso dal bando e gli sarà perdonato qualsivogli delitto et eccesso che avesse commesso*”¹⁸⁹, invogliandoli ad una sorta di guerra fratricida. Capitava poi che gli stessi esecutori di giustizia fraternizzassero con gli stessi banditi, dando loro possibilità di agire impuniti all’interno della loro giurisdizione in cambio del pagamento di tangenti o della partecipazione alla ripartizione delle refurtive, che andavano ad incrementare la loro minima paga. È il caso di Cadibona, posto ai confini con il Ducato di Savoia, che nel 1791 risultava essere in mano ai banditi i quali agivano con la complicità del capitano locale. Non sorprende che lo stesso figlio del giurisdicente, Giovanni Battista Pollero, fosse stato incarcerato con l’accusa di concorso in omicidio¹⁹⁰.

A volte i malviventi venivano arruolati da potenze straniere alle stregua di “*corsari di terra*” o “*sudditi banditi catalogati*”¹⁹¹, col compito di portar scompiglio nei territori nemici e la possibilità di tornare impuniti oltreconfine. È il caso del noto bandito Sebastiano Contrario, detto “*Bastian Contrario*”, arruolato dal Ducato di Savoia nel 1672, nel corso della seconda guerra savoina, con la missione di svolgere attività di disturbo e di guerra non convenzionale all’interno della Repubblica¹⁹².

Capitava che lo Stato promuovesse, in occasione di assoluta necessità, bandi di indulto per quei banditi che si fossero arruolati nell’esercito, come accadde nel 1794¹⁹³. Inutile affermare che la

¹⁸⁹ Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, cit., pag. 460.

¹⁹⁰ Paolo Calcagno, *La Giunta contro i banditi della Repubblica di Genova (XVII – XVIII)*, in *Men in Arms, Insorgenza e contro-insorgenza nel mondo moderno*, a cura di Alessandro Bonvini, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 43.

¹⁹¹ Era questo il termine in uso all’interno del Ducato di Savoia, ndr.

¹⁹² Adler Toffanelli, *Gli anni di Carlo Emanuele II*, anno II Lez.11, UniTre, Torino, 2018-2019, p. 18.

¹⁹³ ASGe, Rota Criminale, n. 36.

qualità della truppa arruolata era pressoché nulla e la diserzione comune dopo pochi giorni di servizio o la prima paga. Le motivazioni che portavano al bando erano molteplici e la situazione nei territori della Dominante, anche negli ultimi anni della Repubblica oligarchica, appariva disperata e fuori controllo.

3. I SUDDITI DELLA SERENISSIMA

I cittadini della Repubblica, come percepivano la situazione di disagio che giurisdicenti e Governo dipingevano nelle loro relazioni? Si è potuto vedere come molti fossero in stretto rapporto con i banditi. Questo avveniva sia per legami familiari, sia per interesse personale. Altri però erano legati allo Stato, dal quale percepivano il sostentamento necessario a poter vivere. Semplificare la società del tempo come uno scontro continuo tra guardie e ladri è ingenuo ed errato. La verità è che la quotidianità del tempo era un continuo scontro tra le autorità statali e la criminalità. Molte volte sembrava soltanto che a un male se ne sostituisse un altro. È vero che, quando la situazione si faceva insostenibile, era la stessa popolazione, tramite i locali parlamenti, ad invocare l'assistenza del Governo. Tale è il sollievo espresso in un documento del 3 Aprile 1716, in cui lo scrivente si rallegra della decisione di: *“Destinare un commissario per il luogo di S. Stefano, Riva di Taggia, Porto Maurizio e paesi contigui”*, perché *“in detti luoghi si fanno da molte persone bandite molti delitti, feriti, omicidi, stupri et altro che hanno ridotto quelli paesi alla disperazione”*¹⁹⁴. Allo stesso modo sembra che la piaga del banditismo sia diffusa in maniera costante in tutto il Dominio, anche se nella Riviera di Levante essa manifesta con più violenza. Come attestato da una lettera del 30 Giugno 1645: *“Il paese e popoli della Riviera di Levante sono più oppressi e danificati da ladri et assassini di strada che qualsivoglia altri popoli e sudditi del Dominio di Vostre*

¹⁹⁴ ASGe, Rota criminale, n. 31.

*Signorie Serenissime*¹⁹⁵. Non a caso le truppe paeselle provenivano maggiormente proprio da suddetta Riviera. Mentre il Ponente è da sempre stato più ricco, centro florido di commerci per la sua vicinanza con la Francia ed il Piemonte e con la presenza di centri di produzione agricola di una certa importanza, il Levante, al contrario, è sempre stata zona depressa per la Repubblica. Pochi commerci e una densità minore di centri abitativi creavano una povertà diffusa che trovava rimedio o nelle paghe offerte dal servizio militare o dalle attività di banditismo. Alla compilazione delle liste per l'iscrizione di personale nella Milizia Ordinaria nel 1613, la Riviera di Ponente appare come meno popolata rispetto alla controparte a Levante, ma di diciotto mila uomini arruolabili solo pochi sono effettivamente mobilitabili poiché *"in mare alla pesca dei coralli in Sardegna"* o all'estero *"per altri negozi"*¹⁹⁶. Nel Levante, al contrario, le liste prevedono l'ammontare di ventiquattro mila arruolabili, dei quali *"quattromila, o poco più"*¹⁹⁷ pronti al servizio. Stabilire la effettiva ampiezza della popolazione dell'epoca è difficoltoso in quanto i censimenti non venivano effettuati per persona per *"fuochi"*, ovvero nuclei familiari, che potevano comprendere dai 4 ai 6 componenti, detti *"anime"*. Alcuni elementi possono aiutare a comprendere la densità della popolazione dell'epoca. È noto, ad esempio, che nel 1777, Finale Ligure contava 19.732 abitanti, Sassello 4.217, Zuccarello 2.902¹⁹⁸. È complesso stabilire il numero preciso degli

¹⁹⁵ ASGe, Rota criminale, n. 1116.

¹⁹⁶ ASGe, Magistrato di Guerra e Marina, n. 1115.

¹⁹⁷ Ibidem.

¹⁹⁸ Carlo Bitossi, *Personale e strutture dell'amministrazione del territorio della Repubblica di Genova nel '700*, in *Cartografia e Istituzioni in età moderna*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova serie - Voi. XXVII (CI) - Fasc. I, Genova, 1987.

abitanti, ma si può supporre che nel XVI secolo esso ammontasse a circa 600.000 per tutti i sudditi della Superba, Terraferma, Capitale e Oltremare assieme¹⁹⁹. Non molti abitanti a dire il vero, ma in un territorio che di fatto non aveva le capacità di auto sostenersi, nel quale la maggior parte della popolazione viveva di economia di sussistenza e criminalità e corruzione erano considerate la normalità, è comunque una discreta somma. Dunque il banditismo veniva senz'altro avvertito come una piaga, ma non dimentichiamo che le fonti di cui siamo in possesso provengono solo dalla classe più agiata della popolazione, la quale si sentiva più minacciata rispetto al povero volgo, che a volte vedeva nei banditi una fonte di sostentamento e aiuto sociale. Non mancarono i casi, tuttavia, dove furono proprio i paesani ad armarsi e ad affrontare gruppi di banditi troppo numerosi o particolarmente violenti²⁰⁰. Tratteggiare una linea comune non è semplice, specie per un periodo vasto e ricco di mutamenti come quello moderno, nel quale la Repubblica fu funestata da guerra, epidemie e carestie che ricaddero primariamente sulla popolazione spesso inerme.

¹⁹⁹ Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.

²⁰⁰ Si cita, a tal proposito, Osvaldo Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, 1990.

CAPITOLO VI

TEORIA, REALTA' E PRATICA

1. POLIZIA, GENDARMERIA O CACCIATORI DI TAGLIE?

La concezione odierna delle forze di polizia è sicuramente molto differente rispetto a quella dei nostri antenati. Dietro alla scelta di indossare una divisa dovrebbe risiedere il desiderio di servire, di fare del bene, di difendere il proprio paese e i propri cari. Sentimenti molto romantici che col tempo stanno svanendo sempre più, andando a far collimare la figura degli allora invisibili sbirri con quella delle moderne guardie. Formazione lacunosa o quasi assente del personale, liste di arruolamento semi vuote, bassa condizione culturale e sociale dei cadetti, provenienza estremamente ristretta geograficamente, paghe inadeguate e mezzi inconsistenti. La descrizione dei nostri tutori di giustizia sembra sempre più coincidere con le informazioni che abbiamo in merito alle forze di polizia di età moderna. Come se invece di avanzare, si stesse semplicemente regredendo. Elemento questo che dovrebbe far pensare. All'epoca le barzellette e gli insulti erano per gli sbirri "odiosi". Oggi, uno dei cori più in voga è: "La disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, carabiniere"²⁰¹. A scrivere queste parole è proprio il figlio di un

²⁰¹ Il Giornale, 24 Gennaio 2019.

carabiniere, che va fiero del passato glorioso e celebre dell'Arma. Però la disoccupazione, abbiamo visto, non era proprio una delle cause maggiori di arruolamento nella Repubblica? Questo per me è il fascino della storia, vedere come essa si ripete. E imparare a ripetere solo il meglio, lasciando il peggio agli annali. E questo dovrebbe essere il compito di uno storico. Ora, per rispondere alla domanda che dà il suo nome al paragrafo, si deve primariamente porre una distinzione tra il concetto di civile e di militare. Oggi, in Italia, abbiamo due corpi dediti al mantenimento della sicurezza pubblica: la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Il primo si definisce ad ordinamento civile, il secondo militare. Questa differenza non era compresa e nemmeno avvertita in epoca moderna. Per questo è più corretto parlare di gendarmeria, ovvero di personale che persegue il nemico in ambito civile con gli stessi mezzi che adopererebbe in guerra. Non esistevano regole di ingaggio, limiti operativi o di coscienza. Ad esempio, in Italia oggi se un rapinatore non inizia un conflitto a fuoco con il personale di sicurezza, quest'ultimo non può ingaggiare il bersaglio. Può solo farlo come risposta, dunque come difesa. Al contrario se un nostro alpino, in missione all'estero, ha un contatto con il nemico, è libero di aprire il fuoco in maniera preventiva. Nel periodo di indagine in esame questa differenza era inesistente. Non esisteva il fermo di polizia, la comunicazione dell'alt, la lettura dei diritti. La figura del bandito era equiparata a quella di un soldato nemico. Dunque le varie famiglie di giustizia erano più vicine alla nostra idea di gendarmeria e del personale militare. Interessante notare che durante la guerra civile italiana, i partigiani venivano definiti dalle forze dell'Asse, proprio "briganti e banditi"²⁰². Accomunati insomma, proprio in seguito a questa visione arcaica di

²⁰² Celebre il manifesto del 1944 di Gino Boccasille.

sicurezza, ad un nemico da perseguire con tattiche e usi militari. Effettivamente la definizione di polizia per gli esecutori di giustizia della Repubblica appare alquanto forzata e la motivazione è proprio nella definizione stessa del nome. Il termine “esecutore” non prevede un procedimento investigativo, ma solo il perseguimento del crimine. Effettivamente i vari bargelli e cavalieri non svolgevano delle investigazioni accurate sui crimini, se non la raccolta base delle testimonianze di quanti erano disposti a parlare. Lo stesso procedimento penale che si ha avuto modo di esaminare si basava quasi esclusivamente sulla ricerca dei testimoni. Il compito dei famigli era molte volte proprio solo ed esclusivamente quello, in quanto molti non erano disposti a comparire per rilasciare deposizioni. Dunque, mancando un procedimento investigativo, mancava la concezione di sradicare il male alla radice. Non ci si chiedeva del perché i banditi agissero, o a chi i contrabbandieri vendessero la merce sottratta, semplicemente si interveniva a fatto avvenuto direttamente nei confronti dei contravventori. Certo, non possiamo di certo parlare ancora di “*criminalità organizzata*”²⁰³ ma, anche se esse fosse realmente esistita, non lo si potrebbe sapere in quanto indagini in merito non venivano svolte. Dunque ci si trova di fronte a un personale armato dedito solo all’esecuzione degli ordini ricevuti, dotato di una certa libertà decisionale. Ora segue un altro interrogativo: i birri agivano per dedizione alla causa o per danaro? Ovvero, erano effettivamente servitori e protettori dello Stato o solo cacciatori di taglie? Questa domanda è di difficile risposta. Mancano le fonti dirette per poterla fornire. Si può però provare a formulare una tesi dalle informazioni in nostro possesso. La paga era molto scarsa, quasi appena sufficiente al mantenimento di una famiglia in

²⁰³ Il termine inizia a diffondersi solo nel corso dell’Ottocento, ndr..

condizioni modeste, anche dopo il suo aumento nel 1768. Ciò che poteva realmente incrementare i guadagni del personale di giustizia erano le varie “*mercedi*”, che si è visto però essere di difficile riscossione. Certamente molti bargelli si adoperavano per catturare quanti più banditi possibile in modo da accumulare una discreta somma da poter ottenere tutta assieme. Si sa anche, però, che la partecipazione al corpo delle famiglie di giustizia era considerato particolarmente odioso. Delle motivazioni dietro alla decisione dell’arruolamento, oltre il mero bisogno economico o la tradizione familiare, non se ne è a conoscenza ma dell’esistenza di uno spirito di corpo sì. All’epoca il concetto di patria come viene inteso oggi non era ancora nato e le persone si riconoscevano maggiormente nella comunanza con altri individui dell’arte da loro svolta. Lo stesso valeva per i birri, estremamente invisibili e “*ghettizzati*” dalla popolazione. Essi, con le rispettive famiglie, erano membri di una confraternita detta di “*N.S. della SS. Concezione*”. In seguito alla peste del 1657, aveva assunto il controllo della casaccia di S. Antonino e nel XVIII era ormai nota come “*la casaccia dei birri*”. La rivalità che si venne a creare nella seconda metà del secolo con la casaccia di S. Antonio Abate della Marina, è indicativa dello spirito di corpo dei birri e del disprezzo di cui erano oggetto²⁰⁴. Inoltre erano parte della confraternita anche i bargelli, cavalieri e famigli del Dominio, unico caso all’interno della Repubblica dove la differenza tra città e provincia quasi non esisteva. Questo anche dovuto al fatto che la maggior parte del personale in servizio in Terraferma aveva servito in precedenza nella Capitale e quindi manteneva con essa e con i vecchi colleghi sicuramente dei rapporti, anche per motivi di convenienza.

²⁰⁴ Andrea Zanini, *Soldati corsi e famigli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.

Interessante la presentazione, nel 1759, di un progetto riguardante una casa d'istruzione per i figli dei confratelli²⁰⁵. Cosa alquanto insolita in quanto il grado d'istruzione dei confratelli era molto basso. Non era infatti insolito che persino i bargelli non fossero in grado di apporre la propria firma. Dunque lo spirito di corpo era molto sentito dai membri delle famiglie di giustizia, elemento che può sembrare quasi in contrasto con il desiderio della cattura di malviventi quale tornaconto personale. Probabilmente questi due sentimenti convivano all'interno del corpo, senza comunque dimenticare che il lavoro svolto era molto pericoloso e la tentata cattura poteva sfociare comunemente nella morte dell'esecutore di giustizia. Difficile tratteggiare i contorni di una figura difficile e complessa come quella del poliziotto dell'età moderna, spesso costretto a vivere ai margini della società, costretto a fare vita da soldato senza però riceverne gli onori e il riguardo spettanti, anzi spesso accomunato più ai banditi che aveva il compito di perseguire. Tuttavia erano persone che provavano, con gli scarsi mezzi a disposizione, di mantenere una parvenza di ordine in uno Stato dove la delinquenza era materia giornaliera.

²⁰⁵ Riferimento Emiliano Grendi, *Confraternita e mestieri nella Genova settecentesca*, in *Miscellanea di Storia ligure*, IV, Genova, Università di Genova, 1966, p. 256.

2. LA GESTIONE DELLE CARCERI DELLA DOMINANTE

Una volta arrestati i criminali, essi, dove venivano condotti? Bisogna qui porre una differenza, poiché ciò che oggi appare scontato così non è sempre stato. La Repubblica prevedeva una infinita disponibilità di pene e condanne possibili per i trasgressori di legge. Si ha avuto modo di conoscere, nel corso dell'analisi, *"banditi capitali"* e *"da galera"*. I primi erano condannati a morte, ovvero alla pena capitale. I secondi a prestar servizio per un numero variabile di anni sulle galere della Repubblica, come rematori. Altra pena molto utilizzata dai tribunali genovesi era il confino, spesso da trascorrersi in Corsica. Spesso i condannati non facevano più ritorno in Terraferma e trascorrevano il resto della loro vita sull'isola. Altra condanna era l'esilio, rivolta molto spesso a personalità provenienti dall'aristocrazia. Ma in caso di condanna al carcere, cosa avveniva? Prima di tutto occorre una premessa: non esisteva un solo tipo di carcere. In età moderna, infatti, le carceri erano suddivise in base ai reati commessi. Questa distinzione non era come quella presente tra carcere duro e ordinario, variava proprio in seguito alla natura del reato. I colpevoli di crimini inerenti la fiscalità risiedevano in particolari case di correzione, i criminali politici in altre. Lo stesso nome degli edifici rispecchiava le colpe degli ospiti ivi presenti. Esisteva poi, ovviamente, una distinzione tra carceri femminili e maschili. A Genova i colpevoli di reati pecuniari, i debitori o evasori finivano nelle Carceri di Malapaga. Questo è un nome comune per gli istituti penitenziari del genere, troviamo infatti una struttura con le medesime funzioni anche ad Albenga, detto *"il Torracco della Malapaga"*. Nella Capitale la struttura era di origine medievale, ed è ancora oggi esistente e rimase in funzione fino al 1850. All'epoca era divisa in due piani: il primo, privo di finestre, riservato ai poveri; il secondo, più arieggiato e confortevole, riservato a persone benestanti. Queste, in teoria, avrebbero dovuto trascorrere minor

tempo “*ai ferri*” e quindi venivano trattate con più riguardi. All’interno delle mura della prigione, oggi quasi ironicamente posta vicino ad una caserma della Guardia di Finanza, venivano svolti vari supplizi. Uno dei più usati era il così detto “*da dò cu in ciappa*”²⁰⁶, una variante della “*corda*”. La vittima nuda veniva alzata con una fune e lasciata andare facendo sbattere le natiche su una dura lastra di pietra. Non molto lontano dalla struttura, inoltre, avvenivano le impiccagioni. La prigione assumeva un ruolo logistico non indifferente nella gestione delle esecuzioni, le quali erano pubbliche. I criminali comuni finivano invece nel “*Palazzetto Criminale*”²⁰⁷. Ubicato nell’allora sestiere del Molo, adiacente a Palazzo Ducale, venne edificato tra il 1583 e il 1586 e mantenne le sue funzioni fino al 1806²⁰⁸. Struttura creata appositamente a fini detentivi, presentava una divisione degli spazi scientifica e accurata. Erano stati previsti locali per lo svolgimento delle attività giudiziarie, come l’*examinatorio*, dove il detenuto incontrava i giudici. Non mancavano le stanze previste alla tortura, come quella “*della corda*”, il cui nome è sufficiente alla sua identificazione. La zona detentiva vera e propria era composta da 32 celle, di cui 18 segrete, dalla misura variabile. Le finestre erano composte da semplici inferriate, lasciando gli occupanti esposti al freddo e agli elementi con il solo conforto di un pagliericcio sul quale dormire. Il Palazzetto era un micro mondo, nel quale oltre ai condannati risiedevano in pianta stabile un bargello e tre famigli, tutti con le rispettive famiglie. Nel 1630 venne persino costruito un forno interno per poter rispondere alle esigenze degli occupanti²⁰⁹. Interessante la testimonianza del 1619 di Andrea Spinola: “*Nelle nostre prigioni si fanno bagordi, giuochi e strepitii continui, oltre il perpetuo flusso e riflusso di visite come nei sponsalities*”

²⁰⁶ Letteralmente “picchiare le natiche contro la pietra”.

²⁰⁷ La struttura è stata sede, dal 1814 al 2004, dell’Archivio di Stato di Genova.

²⁰⁸ Autori vari, *Descrizione di Genova e del Genovesato, vol. III*, Genova, Tipografia Ferrando, 1846.

²⁰⁹ Ibidem.

*o nei parti delle donne*²¹⁰. Per i responsabili di delitti politici o contro lo Stato, vi era la Torre Grimaldina²¹¹, considerata la più antica carcere cittadina. Costruita in periodo medievale, venne tristemente utilizzata fino in epoca contemporanea, annoverando tra gli ospiti personalità quali Giuseppe Garibaldi e Nino Bixio. Ai tempi della Repubblica Andrea Doria vi rinchiuso il celebre pirata Dragut. Questo era il carcere più temuto della Nazione, dal quale raramente si usciva ancora in vita. All'interno della Torre erano presenti le sale di tortura e alle anguste celle i carcerieri affibbiavano curiosi nomignoli, quali Paradiso, Superbia, Canto, Reginetta, Donne, Luna, Palma, Gentilomo, Gallina, Strega, Volpe. Il servizio era assicurato da un commissario e da due aiutanti²¹². Esistevano poi le così dette Carceri delle Donne, edificate nei primi anni settanta del Settecento, per ovviare alla precedente situazione che vedeva le recluse intrattenersi dalle finestre del Palazzetto Criminale coi passanti in strada in: *“Discorsi poco convenevoli, e che puonno essere di malo esempio, e scandalo agli altri passaggieri, massime a fanciulli, e ragazze”*²¹³. Nel Dominio di Terraferma esistevano un numero indefinito di carceri, ma i colpevoli di reati maggiori trascorrevano quasi sempre il loro periodo detentivo nella Capitale, in quanto ivi dovevano svolgersi i processi. Nel Dicembre del 1771, in seguito ad una evasione avvenuta a Sarzana, il Governo inviò una circolare a tutti i giurisdicenti del Dominio al fine di conoscere la situazione delle carceri. Le risposte disegnano un quadro alquanto eterogeneo, soprattutto per quanto riguarda il personale preposto alla cura degli ambienti detentivi²¹⁴. Si sa che a Pieve di Teco i membri della famiglia di giustizia abitavano nella stesso stabile in cui si trovavano anche le carceri. In genera esse

²¹⁰ Testo tratto direttamente dai tabelloni informativi presenti in loco.

²¹¹ Nel Trecento era conosciuta come “Torre del popolo”, ndr..

²¹² Giovanni Spalla - Caterina Arvigo Spalla, *Il Palazzo Ducale di Genova - dalle origini al restauro del 1992*, Sagep Editore, Genova, 1992.

²¹³ ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

²¹⁴ Ibidem.

erano custodite dal cavallero o dal bargello, anche se non era insolito che in loro assenza fossero le rispettive mogli ad occuparsene²¹⁵. Nei casi i quali invece le carceri erano affidate ad un messo in genere erano poco usate. Questo sia perché la località si presentava come piuttosto tranquilla. Esempio di ciò era la podesteria di Pietra Ligure (al tempo *Della Pietra*), dove la gestione della struttura era demandata: “*Al noncio publico, che serve in detta qualità di messo, e custode*”²¹⁶. A conferma della tranquillità del luogo il fatto che nel corso dei nove mesi in cui il suddetto messo era stato in carica non era stato arrestato nessuno. Inoltre le carceri erano sotto la “*Casa Pretoria*”²¹⁷ (la sede del podestà), dunque sarebbe stato difficile scapparne senza essere uditi. A Novi era un fameglio a fare da custode, anche se le chiavi erano affidate al bargello. A Savona, il governatore spiegava che le carceri erano gestite dal bargello e che nel caso di una sua assenza questi lasciava il compito ad un fameglio di fiducia. Sembra comunque che le carceri del Dominio fossero alquanto latenti in materia di sicurezza. Interessante, a questo proposito, il caso di Triora. In questa comunità le segnalazioni di evasioni sembrano susseguirsi con una certa regolarità. Il 30 Maggio 1737 il podestà scriveva che al suo arrivo per prendere servizio aveva trovato mancare tre fameglio al numero stabilito di sei, ovviando il problema reclutando alcune locali in attesa che dalla Capitale venissero mandati i rimpiazzati. Egli aggiungeva inoltre che il 9 Maggio un colpevole di omicidio era stato fatto evadere rompendo la parete del carcere ed un altro era evaso il giorno 16 dello stesso mese. Il 2 luglio 1760, ancora da Triora, si ha notizia di una evasione avvenuta rompendo la volta del carcere, nonostante i prigionieri fossero: “*Ferati con traverse, e manette*”. Due anni dopo, il podestà nuovamente comunicava un'altra evasione “*mediante però un buco,*

²¹⁵ Andrea Zanini, *Soldati corsi e fameglio: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit..

²¹⁶ ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

²¹⁷ Il podestà in latino era tradotto come “*praetor*”, ndr..

ossij rottura fatta alla volta d'una stanza esistente sopra d.o carcere". Il giudice assumeva quale motivazione alle continue evasioni il fatto che il bargello e i famigli non risiedevano nei pressi del carcere e che la sera, dopo aver svolto l'ultimo controllo, essi *"andavano a dormire in una casa assai lontana"*²¹⁸. Nel 1772, sempre il podestà di Triora segnalava che poteva disporre di un solo famiglio e per di più vecchio *"ed impotente"*, invece di un cavallero e due famigli giovani²¹⁹. Insomma, la situazione assume contorni quasi tragicomici. Ma Triora non era il solo luogo dove la qualità del personale e delle strutture vacillava. A Stella il giudice afferma che i due messi comunali, oltre a svolgere anche funzioni di polizia, dovevano occuparsi anche delle carceri. Essi, però, essendo entrambi settantenni non erano in grado di assolvere appieno le loro molteplici mansioni e quindi le evasioni erano frequenti²²⁰. Ad Albenga, lo Statuto comunale prevedeva l'esistenza, oltre a quella dei custodi delle carceri locali, anche di un apposito ufficio, detto *"de Protettori de Carcerati"*. Esso era composto da un Dottore in legge, in carica annuale, il quale doveva aver: *"Cura di visitar detti carcerati, e procurare l'espedizione delle loro cause, e diffenderli per l'amor di Dio, essendo poveri, e andar raccogliendo elemosine per aiuto, e liberazione di detti carcerati, e dal Magistrato doverà detto Ufficio esser udito, e il ispedito prontamente, e prima di tutti gli altri, e in somma haurà cura di far tutte quelle cose, che le parranno convenirsi per l'indennità, e cura di detti carcerati"*²²¹. I custodi delle carceri del Dominio erano stipendiati direttamente dalle amministrazioni locali, mentre per quelli cittadini il compenso veniva elargito dalla Camera. La paga del custode delle carceri della Malapaga ammontava a 22 lire, il custode delle Carceri delle Donne ne riceveva 60, i custodi del

²¹⁸ ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2698.

²¹⁹ Ibidem.

²²⁰ Ibidem.

²²¹ BDMPi, Statuti del Comune di Albenga, Fondo Antico.

Palazzetto Criminale avevano una paga di 20 lire mensili²²². Inoltre i regolamenti del 12 Marzo 1788 prevedevano che i minori d'anni 20 (precedentemente 25, ndr) non potessero concorrere ad alcun barigellato se non avessero prima servito per almeno 6 mesi come garzone, aiutante o custode delle carceri del Palazzetto Criminale²²³.

²²² Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit..

²²³ ASGe, Rota Criminale, n. 397.

CAPITOLO VII

OLTRE LA MERA SICUREZZA

1. GLI INQUISITORI DI STATO

All'interno dell'ordinamento repubblicano non erano presenti veri e propri organi con il solo scopo investigativo. In caso di necessità, di tali mansioni si occupava il Senato o la Rota Criminale. In generale l'epoca moderna non prevede ancora quel riguardo verso la raccolta di prove e indicatori di colpa, la sicurezza era vista come un qualcosa di solo esecutivo, ravvicinata all'idea militare. Lo stesso Governo non manteneva fissi Stati Maggiori e comandi militari, limitando anche la nascita di una vera scuola militare genovese. Mancavano le strutture adibite alla formazione e alla formazione degli ufficiali, che spesso non erano militari di professione ma semplicemente iscritti alla nobiltà che ricevevano incarichi militari. L'attenzione e il riguardo verso aspetti meno legati all'atto pratico e immediato dunque erano assenti nella visione gestionale della Repubblica. L'inserimento all'interno di un sistema internazionale e la crescita delle Nazioni confinanti però, col tempo, pose il Governo dinanzi alla necessità di aggiornarsi ed abbandonare modi e usanze oramai sclerotiche e anacronistiche. L'evento che sancì il definitivo passaggio dalle antiche usanze a usi amministrativi più consoni ai tempi fu la guerra savoina del 1625. Questo conflitto colse quasi totalmente impreparata la Repubblica che dovette fare affidamento su tutte le proprie forze, e non solo, per potervi sopravvivere²²⁴. Seppur limitata, priva di battaglie ed eventi significativi in ambito internazionale, l'esperienza bellica cambiò il modo di vedere dei governanti genovesi. La prima

²²⁴ Si cita Frédéric Leva, *Il Principe di Piemonte nella guerra lampo del 1625*, in *Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, a cura di Giovanni Assereto – Carlo Bitossi, Genova, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 2015.

rivoluzione si ebbe con la creazione, il 18 Dicembre 1625, del Magistrato di Guerra²²⁵. Con la nascita di questa nuova magistratura, che sostituiva il precedente Ufficio della Milizia, si poteva disporre di un unico organo in grado di amministrare in maniera uniforme le principali forze armate dello Stato: le truppe regolate e la Milizia. Tale collegio era però limitato, non tanto nei poteri ma nella filosofia che lo permeava. Esso viveva e agiva quasi esclusivamente nell'ottica di una difesa nazionale, non aveva interesse e anche mezzi, probabilmente, per uno sguardo a ciò che avveniva oltre confine. Ci si ritrova di fronte, nuovamente, in presenza di uno dei grandi limiti della Dominante: la mancanza di una visione a lungo termine, di poter elaborare piani volti alla prevenzione dei problemi e non solo ad una loro risoluzione immediata. Questa necessità era avvertita anche in ambito interno, inoltre, in quanto il solo Senato e la Rota non potevano occuparsi di tutta la sicurezza nazionale. Mancava il personale per poter svolgere un compito così gravoso. L'escalation della presenza di tentate congiure interne, della scoperta di spie al soldo di potenze straniere all'interno della Repubblica e la crescente criminalità in città e nel Dominio misero il Governo in una posizione obbligata di porre rimedio. La così detta "*goccia che fece traboccare il vaso*" fu il smascheramento della tentata congiura del 31 Marzo 1628. Essa, detta "*del Vachero*", dal nome del suo ideatore, smosse definitivamente i Collegi. Finanziata dal Duca di Savoia e operata da Giulio Cesare Vachero, essa avrebbe dovuto dare il via ad un golpe nella Capitale, coadiuvata dall'invasione delle truppe sabaude che sarebbero discese in due colonne provenienti da Alba e da Acqui al comando del Principe Vittorio Amedeo²²⁶. A memoria di quegli eventi, per i quali i congiurati persero la vita tramite condanna capitale, si erge ancora oggi la così nota "Colonna Infame" situata proprio in Piazza Vachero, nel quartiere di Prè, di fronte alla fu

²²⁵ Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, Elio Ferraris Editore, Genova, 2004.

²²⁶ Diego Pizzorno, *Il cannone e l'eversione. La minaccia sabauda nei primi tre decenni del Seicento*, in *Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, a cura di Giovanni Assereto – Carlo Bitossi, Genova, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 2015.

dimora del più celebre dei golpisti. La Superba non poteva rischiare nuovamente un simile pericolo e, per tanto, il 16 Novembre 1628 il Governo decretò la nascita del Magistrato degli Inquisitori di Stato²²⁷. Essi erano il servizio segreto della Repubblica, con compiti di spionaggio e contro spionaggio. Si occupavano inoltre delle indagini in materia di sicurezza interna e ricoprivano la funzione di polizia politica. Era di fatto l'unico organo all'interno dell'ordinamento repubblicano nato al solo e puro fine investigativo. Non svolgeva altri compiti, disponeva di un personale fisso alquanto limitato e non aveva mandati esecutivi. Per il reclutamento degli uomini di servizio e della persecuzione dei crimini investigati si appoggiava agli altri organi dello Stato. In questa maniera l'ufficio era incredibilmente snello e privo di incombenze di carattere burocratico e amministrativo che ne limitavano l'operato. Esso era composto da sei cittadini nobili: tre maggiori di trentacinque anni e tre sopra i quarant'anni. Essi erano eletti dal Minor Consiglio con almeno dei tre quinti del voto assembleare di Collegi e Minor Consiglio stesso. Il compito di presidente spettava ad un membro del Collegio dei Procuratori. I membri non potevano essere in carica uscente dai Supremi Sindacatori, dalla Casa di San Giorgio e dal Magistrato di Guerra. Dovevano però necessariamente, al momento dell'elezione, essere scelti tramite il "*diritto di leva*" tra le prime due magistrature citate²²⁸. La decisione di mantenere escluso il personale uscente o presente del Magistrato di Guerra rispondeva ad un preciso ideale: mantenere divisi i compiti di intelligence da quelli strettamente militari, in modo tale da poter vigilare agilmente anche sul personale in divisa senza incorrere in contrasto d'interessi. Insomma, spie e truppe non dovevano condividere la stessa stanza. L'attività del Magistrato era strettamente regolamentata e preordinata e rispondeva all'esigenza di sorvegliare tutto quanto veniva: "*Detto, è scritto da chi si voglia in pregiudizio dello Stato, e Governo della*

²²⁷ Diego Pizzorno, *La cura del "servigio pubblico". Gli Inquisitori di Stato a Genova: il percorso ordinario di una magistratura straordinaria*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2020.

²²⁸ Ibidem.

Repubblica"²²⁹. L'organo aveva per statuto l'obbligo di riunione almeno tre volte a settimana, con almeno cinque dei membri presenti e una maggioranza minima di cinque voti per deliberare. Questo stretto controllo procedurale faceva in modo che l'attività dell'ufficio fosse sempre sorvegliabile e che non potesse cadere in mano a particolarismi o interessi personali. Ulteriore limite alle libertà d'azione degli Inquisitori è rappresentato dall'iter procedurale, estremamente tortuoso e complesso. Il processo investigativo, per poter vedere luce, deve avere sempre il *placet* dei Collegi. Ciò avviene anche quando, in seguito a una soffiata, sono gli stessi Inquisitori a prendere l'iniziativa. In tal caso, una prima ricognizione produce una argomentazione da sottoporre ai Collegi sulla necessità di un intervento. Al termine dell'indagine, la relazione finale introduce appositi suggerimenti legislativi, quasi sempre positivamente recepiti dai Collegi. Questa peculiarità dota il Magistrato di un potere consultivo che, a fronte della rigida regolamentazione, è destinato a fare degli Inquisitori una struttura in grado di agire con celerità in ambiti sempre più ampi. Altro compito dell'ufficio era quello di svolgere compiti di censura e controllo del materiale librario in circolazione nello Stato. Seppur non dotato alla sua nascita del privilegio dell'*imprimatur*, il Magistrato deve dare il proprio consenso affinché la pubblicazione possa avere luogo²³⁰. Inizialmente, questa mansione venne svolta in maniera piuttosto blanda dagli Inquisitori. Genova non ebbe mai una tradizione e una industria libraria importante, né a livello locale né internazionale. Le stamperie e gli editori erano di fatto assenti nel Dominio e quei pochi presenti nella Capitale svolgevano i propri lavori prevalentemente su incarico del Governo o dei pochi nobili interessati alla cultura. I Collegi non compivano azioni di mecenatismo e questo non attirava scrittori stranieri a risiedere stabilmente a Genova, come invece accadeva nelle altre città europee sedi di Corti. Fu solo nel 1679 che si

²²⁹ *Libro degli Inquisitori di Stato con leggi decreti diversi ed altre note*, Società Ligure di Storia Patria, ms. 43.

²³⁰ Diego Pizzorno, *La cura del "servigio pubblico". Gli Inquisitori di Stato a Genova: il percorso ordinario di una magistratura straordinaria*, cit., p. 177 e seguenti.

ebbe una prima legge organica in materia di editoria e di divulgazione scritta, dopo che nel 1654 era stata proposta una riforma per incrementare il potere degli Inquisitori in ambito editoriale. Nel gennaio del 1682, sarà proibita la pubblicazione di “*novellari*” e gazzette, anche in forma manoscritta, sprovviste del beneplacito del Magistrato²³¹. Questo organo rimaneva comunque sempre lo stretto controllo dei Collegi, i quali avevano la possibilità di avocare, qualora ne avessero ritenuto l’occasione, l’operato degli Inquisitori. Inoltre essi non potevano commutare sentenze di morte previa approvazione del Governo. In generale la magistratura, nata con carica annuale e resa perpetua nel 1635, dopo un’ulteriore proroga di sei anni²³², si occuperà prevalentemente di azioni di spionaggio al fine della salvaguardia nazionale, trascurando la sicurezza interna e lasciando il compito a giurisdicenti locali e altri organi di Governo, che come si ha avuto modo di osservare faticarono costantemente ad espletare i loro ruoli.

²³¹ *Libro degli Inquisitori di Stato con leggi decreti diversi ed altre note, cit..*

²³² *Ibidem.*

2. LE GUARDIE DI SANITA'

Mai come negli ultimi anni abbiamo imparato a considerare importante l'argomento della sanità pubblica e della prevenzione della diffusione di epidemie e morbi contagiosi. Questa ritrovata attenzione era invece costante in epoca moderna. Le inconsistenti conoscenze mediche e gli scarsi mezzi a disposizione per poter curare un ingente numero di persone poneva i Governi dell'epoca nella condizione obbligata di porre, per quanto più possibile, uno stretto controllo alla merce e alle persone in transito nel territorio nazionale. Ovviamente questo bisogno era fortemente presente nella Repubblica, che basava la propria prosperità proprio sul commercio derivante dal suo porto. Seppur presenti in maniera minore all'interno del Dominio di Terraferma, lo scalo marittimo più importante a livello nazionale era rappresentato da quello della Capitale. Qui transitavano valori e esseri umani provenienti da tutto il mondo allora conosciuto. La necessità di porre quarantene e permessi di partenza era fondamentale. La nascita di una Magistratura apposita per il controllo sanitario era stata prevista direttamente nel 1528, con il riassetto statale da parte del Principe Andrea Doria. Tale ufficio prendeva il nome di Magistrato di Sanità o Conservatori di Sanità. Esso era composto da cinque membri, eletti dai Collegi e dal Minor Consiglio, di cui quattro provenienti dalle fila della nobiltà e uno non ascritto al Libro d'Oro. A presiedere l'organo era un Senatore con la qualifica di presidente²³³. È difficile stabilire con certezza la durata della carica, in quanto questo ufficio vide un numero esorbitante di proposte di legge e riforme, causate proprio dalla gravità delle funzioni preposte. Si può assumere che la durata fosse annuale, come nella maggioranza delle altre magistrature

²³³ Giovanni Assereto, *Polizia sanitaria e sviluppo delle istituzioni statali nella Repubblica di Genova*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antoninelli e S. Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

cittadine. L'ufficio era dotato di un immenso potere all'interno della sua giurisdizione, potendo commutare in autonomia persino la pena capitale. Aveva, inoltre, competenza in materia di giustizia criminale in campo sanitario. Braccio operativo erano le così chiamate *"Guardie di Sanità"*. Esse non rappresentavano un vero e proprio corpo autonomo, quanto un insieme di uomini che erano chiamati a svolgere, spesso solo momentaneamente, i compiti di guardia. L'articolazione territoriale era alquanto capillare e prevedeva, dal 1628 l'obbligo per ciascuna circoscrizione del Dominio di nominare: *"Due, tre o quattro persone secondo la qualità e grandezza del luogo"*, scegliendole tra *"li più idonei e sufficienti che in tal luogo si ritrovano, e se possibile che sempre alcun di loro sappi leggere e scrivere"*, nominando anche un cancelliere, preferibilmente *"che sii notaio"*²³⁴. Inoltre i nomi dei candidati dovevano essere trasmessi al Magistrato per essere approvati. Gli ufficiali, una volta nominati, erano dotati: *"Nella loro giurisdizione (di) suprema et amplissima autorità per le cose concernenti alla sanità"*²³⁵. È possibile dunque evidenziare una qualità del personale stranamente superiore alla maggior parte di quello presente al servizio della Repubblica. Questa motivazione nasce dal fatto che le guardie dovevano essere in grado di interpretare e applicare in maniera molto precisa gli ordini ricevuti, che spesso data la loro natura erano riservati alla sola lettura degli ufficiali di sanità stessi. Nell'espletazione delle loro funzioni erano assistiti dalle locali famiglie di giustizia, ma nella maggioranza dei casi ad essi si preferiva l'ausilio degli scelti del luogo. La Milizia infatti era pratica della zona dove operava e spesso la confidenza che i militi avevano nei confronti degli abitanti aiutava nelle operazioni di controllo. Non si può qui per ragioni di tempo e tema esaminare ed elencare tutte le numerose epidemie che la magistratura si trovò ad affrontare nel corso degli anni del suo operato. È interessante porre in esame però il fatto che per la prima e probabilmente unica volta

²³⁴ ASGe, Ufficio di Sanità, 1875, n. 324-361.

²³⁵ Ibidem.

nella storia repubblicana Genova tentò un approccio di prevenzione e non solo di persecuzione del male. Questo perché effettivamente perseguire un morbo si presenta come alquanto infattibile. Nel 1650 e 1655 il Magistrato si sforza di diffondere presso i giurisdicenti locali delle indicazioni da leggere alla popolazione tramite l'ausilio di materiale stampato. È il primo caso di "igiene pubblica" e sensibilizzazione del volgo verso le materie di sanità in un periodo storico nel quale l'igiene, soprattutto quello personale, era alquanto manchevole. Tali ordinanze vengono ristampate nel 1661 e nel 1753, in due versioni: una per le località marittime e una per quelle dell'entroterra²³⁶. Ad esse si affianca una guida creata appositamente per istruire coloro i quali andavano, in Terraferma, ad assumere i compiti di Commissari di Sanità, ovvero i funzionari responsabili dell'operato delle guardie. Questo opuscolo, intitolato "*Istruzione per li signori giurisdicenti, o altri che haveranno commissione del prestantissimo Magistrato di Sanità*", presenta una finalità insolita e stranamente in anticipo con i tempi, specialmente per un Governo di sua stessa natura conservatore e arretrato come quello oligarchico della Repubblica: la formazione del personale. Non solo i sottoposti dovevano sapere leggere e scrivere, cosa tutto meno che scontata nell'epoca moderna, ma anche i superiori dovevano dimostrarsi in possesso di nozioni di base per svolgere le proprie mansioni al meglio. Questo elemento è un *unicum* in tutte le altre magistrature dello Stato. Anche se formati, comunque, i giurisdicenti locali vengono dotati di pochissimo potere decisionale indipendente, altro elemento di natura singolare. Viene previsto, infatti in tutti i casi dubbi le imbarcazioni non possano approdare nelle Riviere né che possano avere contatto con gli abitanti. Anzi viene prescritto che esse debbano portarsi "*a drittura*" nel porto della Capitale "*senza praticare con vascello alcuno*", perché solo il Magistrato di Sanità può assumere le opportune decisioni in merito. Lo stesso organo

²³⁶ *Istruzione, ed ordini per la Sanità da osservarsi in tutti quei luoghi che anno giurisdizione al mare nell'una e nell'altra Riviera della Serenissima Repubblica compreso il Regno di Corsica, ed isola di Caprara, Nella stamperia del Casamara dalle Cinque lampadi, Genova 1753.*

provvede a fugare ogni dubbio sulla ampiezza dei suoi poteri²³⁷. Il 2 febbraio 1676 il “*dottore Consultore*” Scipione Busseti, interpellato in proposito, sentenza che: “*L’autorità di questo illustrissimo tribunale è suprema e non ha altra restrizione che quella della propria prudenza, pietà ed integrità*”, perciò esso “*impedisce l’ingresso nella città, scaccia gli abitanti dalle proprie case, incendia vascelli, abbruggia robbe infette, spiana le case e procede di fatto nell’irrogare le pene, così portando il pubblico beneficio, per il quale vien permesso ciò che per altro proibito sarebbe*”²³⁸. È un monopolio dell’uso della forza pienamente giustificato dallo scopo di tutelare la salute pubblica.

²³⁷ Giovanni Assereto, “*Per la comune salvezza dal morbo contagioso*”. *I controlli di sanità nella Repubblica di Genova*, Città del silenzio, Genova, 2011.

²³⁸ ASGe, Manoscritti, n. 988.

CAPITOLO IIX

IL TRAMONTO DI UN'ERA E L'INIZIO DI UN'ALTRA

1. 14 GIUGNO 1797: LA CADUTA DELL'OLIGARCHIA

<<Ah! Si farà, si farà, si farà! Gli aristocratici al lampione

Ah! Si farà, si farà, si farà! Gli aristocratici li s'impiccherà>>

Queste le parole che vennero intonate dalla fanfara del reggimento “*Cadetti*”²³⁹ la mattina di Lunedì 22 Maggio 1797, mentre si presentavano per rilevare la guardia a Ponte Reale, l’allora stazione marittima²⁴⁰. Con questo canto iniziò la rivoluzione anti oligarchica a Genova, sulle stesse note del celebre “*Ca ira*” che già avevano animato i cuori dei rivoluzionari parigini nel 1789²⁴¹. Nonostante la Repubblica fosse stata tra le nazioni meno toccate dai moti riformatori e rivoluzionari Settecenteschi, alla fine anche ella doveva cedere al vaglio del tempo. Uno Stato ormai anacronistico, governato

²³⁹Tra l’Agosto e l’Ottobre del 1744 la Repubblica aveva riformato nuovamente l’esercito, inserendo l’unità del “reggimento” nel suo organigramma.

²⁴⁰ La struttura venne demolita nel 1964 con la costruzione dell’attuale Sopraelevata.

²⁴¹ Canzone popolare nata durante la permanenza del politico statunitense Benjamin Franklin a Parigi (1776-1785). “*Ca ira*” si traduce con “*Si farà*”, espressione usata dallo stesso politico americano in merito alla possibilità o meno della creazione di una nazione indipendente nella sua terra natia.

da una classe dirigente spoglia degli attributi che ne avevano sancito la regalità dei tempi passati. Una Nazione dove la democrazia non era di fatto mai esistita e dove le differenze di classe erano sempre più evidenti. Inoltre l'aristocrazia genovese, la massima espressione del suo popolo, era oramai ridotta a pochi rappresentanti disinteressati della cura del bene pubblico. La stessa economia non era che l'ombra dell'opulenza degli anni d'oro, nei quali la Superba tesseva le trame dei giochi di potere di tutta Europa e traeva da esse enormi ricchezze²⁴². L'organo assembleare di maggior grandezza all'interno della Repubblica, il Maggior Consiglio, era decaduto e si trovava quasi spoglio di ogni potere effettivo. La Nazione era gestita in maniera quasi del tutto indipendente dai Serenissimi Collegi e dal Minor Consiglio, che insieme non arrivavano a sommare la cifra di 300 patrizi. Pochi uomini ricchi reggevano le sorti di molti indigenti²⁴³. Che il Governo avesse perso il proprio appeal e vigore era in realtà evidente da anni, da quegli infausti giorni dell'occupazione austriaca che aveva funestato Genova. All'epoca i potenti avevano consegnato la città senza di fatto opporre resistenza, mossi dalla paura e dal timore di venire deposti, o peggio, dagli invasori. Preferirono rinchiudersi nelle stanze del potere, sempre più distanti dalla strada, esercitando una podestà pressoché nulla su quello che era uno Stato occupato militarmente. A salvare la situazione e il vessillo di San Giorgio non furono i patrizi o membri dell'alta borghesia, ma i popolani abitanti della Nazione. Ci volle il coraggio di un ragazzino, il 5 Dicembre 1746, per accendere la miccia, o meglio, lanciare il sasso

²⁴² Si ricorda il Cinquecento, detto dagli spagnoli "El Siglo de los genoveses", in merito alla grande ricchezza e potenza della Repubblica.

²⁴³ Indicativamente una ristretta cerchia di meno di diecimila individui era dotata del diritto di governare circa seicentomila persone. Non a caso il 14 giugno 1797, in piazza dell'Acquaverde, i rivoluzionari genovesi diedero fuoco al Libro D'Oro, dove erano iscritte le famiglie nobili.

che diede inizio alla rivolta. Il “*balilla*”, incarnò lo spirito di un popolo²⁴⁴. Probabilmente lo incarna ancora oggi. Dovrebbe essere di monito a tutti noi liguri il fatto che dobbiamo la nostra libertà ad una persona che porta il soprannome di “*piccino*”. Questo a ricordarci che, a volte, per effettuare un cambiamento, non occorre essere importanti o influenti. Sembra quasi che avessero previsto il futuro le parole rivolte dal Capo Popolo Giovanni Carbone²⁴⁵ al Doge, la sera del 10 Dicembre 1746, nell’atto di restituire nelle mani del Capo dello Stato le chiavi della Porta di San Tommaso: “*Queste sono le chiavi che con tanta franchezza loro Signori Serenissimi hanno dato ai nostri nemici; procurino in avvenire di meglio conservarle, perché Noi con il Nostro sangue le abbiamo recuperate*”²⁴⁶. Nel corso degli anni la politica di Governo si allontanò sempre di più dai reali bisogni della popolazione. La Capitale stava lentamente cadendo nella rovina economica, tagliata fuori dalle nuove rotte commerciali che quasi non toccavano più il bacino del mediterraneo. Il Nuovo Mondo, nel quale l’Europa aveva riposto le sue speranze e nel quale ogni paese del Continente stava lottando per avere un proprio spazio, era troppo lontano e inarrivabile per la ormai piccola e vetusta Repubblica²⁴⁷. L’isola di Corsica, un tempo centro di reclutamento delle migliori truppe della Dominante e fiore all’occhiello di quel Dominio d’Oltremare che tanto aveva portato lustro a San Giorgio, era ormai persa²⁴⁸. Il Dominio di Terraferma, nonostante i tentativi di riforma e i

²⁴⁴ Emilio Pandiani, *Ancora sull’insurrezione genovese del 1746 e sul Balilla*, Giornale storico e letterario della Liguria, Genova, 1934, p. 84.

²⁴⁵ Era costui un giovane, garzone d’osteria, ndr..

²⁴⁶ Emilio Pandiani, *Ancora sull’insurrezione genovese del 1746 e sul Balilla*, cit., p. 100.

²⁴⁷ Nel 1647 la Repubblica tentò la via delle americane, creando la “Compagnia genovese delle Indie orientali”, detta anche “*Compagnia di Negotio*”. L’impresa si concluse con il naufragio delle uniche due navi in possesso della società al loro primo viaggio.

²⁴⁸ Il dominio genovese su Corsica cessò effettivamente di esistere nel 1755.

nuovi possedimenti acquisiti, come i territori del Marchesato di Finale, versava in condizioni pietose. Arretrato culturalmente ed economicamente, sprovvisto di strade e vie di comunicazione moderne, lasciato in balia di briganti e banditi e vessato dalle continue tasse provenienti dalla Capitale, era di fatto abbandonato a se stesso. Non fu un caso, infatti, che subito dopo la fine dell'occupazione austro-sarda e la firma del Trattato di Aquisgrana nel 1748, ci fu un tentativo di colpo di Stato. Tale cospirazione, andata in scena un anno dopo la firma del Trattato, di natura anti-oligarchica, era portata avanti da un insieme di patrizi che intendevano riformare l'impianto statale della Repubblica. La loro intenzione era quella di uniformare le leggi a quelle espresse dalle *Leges Novae* del 1576, che con il tempo erano state, come si è potuto evidenziare, manomesse e adattate al fine di accentrare il potere effettivo nelle mani del Senato e del Minor Consiglio. La rivolta venne ovviamente scoperta e sedata tramite arresti e condanne all'esilio, che avvicinarono i congiurati alla politica e alle idee francesi, i quali avevano mire espansionistiche sulla Liguria già da tempo. Seppur la Repubblica si fosse mantenuta neutrale nel corso della Rivoluzione in terra francese e alle seguenti guerre che ne derivarono, ne pativa ugualmente le conseguenze. Soldati francesi facevano irruzione all'interno del Dominio, spinti dalla teoria rivoluzionaria di estendere i confini naturali della Francia. Quasi inascoltate sembrano le lettere inviate ai Collegi dai giurisdicenti di Terraferma. Vincenzo Spinola da San Remo, Ignazio Reggio da Albenga, Gaspare Galliani da Pietra, Ferdinando de' Marini da Finale. Tutti loro riferiscono delle prepotenze che le soldatesche francesi compiono nei territori sotto il loro controllo e nei confronti degli abitanti, i quali versano in: "*Penose circostanze*". Reggio stesso il 10 Dicembre 1795 comunicò un proclama del Generale Schérer che minacciava gravissime condanne

ad ufficiali e soldati che compivano atti di saccheggio sotto il suo comando, indignato che: *“Molti di questi si fossero disonorati con eccessi di furto, d’incendio e con cattivi trattamenti verso le donne”*²⁴⁹. Insomma, anche se ancora formalmente uno Stato sovrano, la Repubblica era in balia della Francia e immobilizzata all’azione dalla inefficienza dei suoi governanti. La neutralità tanto difesa dal Governo agiva in favore della Francia. Interessanti i ritratti degli ultimi uomini di potere oligarchici lasciateci da Gianfrancesco Bastide all’interno del suo duecentesimo opuscolo, intitolato *“Libere riflessioni sulla rivoluzione di Genova”*. Qui si può leggere di come Michelangelo Cambiaso, Doge dal 3 Settembre 1791 al 3 Settembre 1793, apparisse: *“Benefico, destinato dalla natura a vegetare in un’ aurea mediocrità”*²⁵⁰. Giuseppe Maria Doria, il quale succedette a Cambiaso il 16 Settembre 1793 e rimase in carica fino al 16 Settembre 1795, viene descritto invece come: *“Superbissimo onest’uomo, superbo dei natali e più dei parenti, in un Tilly che minacciava un d’Oria non vide più che un suo nemico personale e un’audacia soggetta al suo giusto risentimento”*²⁵¹. Di Giacomo Maria Brignole, ultimo Doge, si scrive: *“Poco spirito coll’ aria d’averne molto probità sterile. Nessuna dignità nei discorsi; una ributtante alterigia o una giovialità buffonesca; Doge quasi ridicolo”*²⁵². Questi i ritratti degli ultimi governatori della Serenissima Repubblica di Genova, la Superba Dominante dei Popoli. Insomma, massima espressione della decadenza della loro classe sociale. Di Brignole viene detto che: *“Riguardava con orrore la rivoluzione di Francia perché serviva*

²⁴⁹ ASGe, *Diversorum*, Anno 1795, n.3.

²⁵⁰ Giacomo Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797*, in *Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura*, XXII, Genova, 1897, p. 245.

²⁵¹ Ibidem.

²⁵² Ibidem.

d'intoppo all'avidità del Commercio, la quale favoriva doppiamente la sua"²⁵³. In questo vuoto la borghesia cittadina, perché la rivoluzione fu quasi ed esclusivamente primato della Capitale, spronata dagli eventi della vicina Francia visti con così tanto timore dal Governo, acquisì sicurezza di sé e iniziò a pensare che se voleva mantenere il proprio status doveva difenderlo da sola senza riporre fiducia nel Serenissimo Trono. Inoltre i cospiratori del 1749 continuarono le loro azioni eversive, agendo in clandestinità e finanziati dal Governo francese. Principale regista della fomentazione alla Rivoluzione fu Guillaume-Charles Faypoult de Maisoncelle. Classe 1752, nato in Champagne, fu Impiegato nell'amministrazione civile durante la Rivoluzione ed in seguito divenne Ministro delle Finanze con l'instaurazione del Direttorio. Dopo essere stato sostituito nella carica da Dominique Vincent Ramel de Nogaret, venne inviato nel 1795 quale rappresentante plenipotenziario della Repubblica rivoluzionaria a Genova e posto ivi a capo di una legazione francese²⁵⁴. Il vero compito affidato a Faypoult era quello di fare in modo che la Dominante gravitasse sempre più sotto l'orbita francese. La conquista del piccolo Stato occorre alla Francia per poter iniziare le sue operazioni belliche in Italia. Egli organizzò gruppi di sovversivi e si adoperò per scacciare da Genova i rappresentanti della Corona inglese. Grazie al suo operato, nel 1797, ormai la Superba era di fatto un protettorato francese²⁵⁵. Le squadre di polizia cittadine e gli Inquisitori di Stato erano a conoscenza che il popolo si stava preparando per la rivolta ma il Governo non voleva fare affidamento sui continui rapporti e testimoni che venivano giornalmente ascoltati,

²⁵³ Giacomo Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797*, in *Giornale ligure di Archeologia, Storia e Letteratura*, XXII, Genova, 1897, p. 245.

²⁵⁴ *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1932.

²⁵⁵ Giacomo Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797*, cit., p. 267 e seguenti.

incredulo che i genovesi potessero realmente rivoltarsi contro i propri governanti. Non era stato proprio il popolo, dopo tutto, circa cinquant'anni prima, a salvare la Nazione difendendo il "*Serenissimo Principe*"²⁵⁶? Questa volta, però, il popolo scelse una strada diversa. L'insurrezione scoppiò alla fine del mese di Maggio del 1797, la mattina di domenica 21. I cittadini francesi presenti a Genova, civili e militari, celebravano le vittorie del Generale Bonaparte sull'armata austriaca, coronate dalla firma a Leoben il 18 Aprile di un armistizio. Sulla facciata del palazzo della legazione francese, Faypoult aveva fatto scrivere la parola "*Paix*"²⁵⁷. Cortei di giubilanti, con bandiere e coccarde tricolori, percorsero la città sino a tarda ora. A dare il segnale di inizio della Rivoluzione fu, la mattina del giorno seguente, la già citata fanfara del reggimento dei Cadetti. Una volta giunti a Ponte Reale, i soldati iniziarono ad intonare il "*Ca ira*", inno proibito a Genova per i suoi palesi significati anti-aristocratici. A quel canto giunsero, dalle zone adiacenti, squadre di rivoluzionari armati. Essi si unirono ai cadetti nell'occupazione della Porta e in seguito si sparsero per la Capitale. Gli insorti acquisirono il controllo delle porte delle mura cittadine, svuotarono i depositi di armi e liberarono i detenuti delle prigioni. Venne creato un comitato rivoluzionario che si installò nella Loggia Banchi. Esso era composto da: Felice Morando, Filippo Doria, l'abate Cuneo, Valentino Lodi, Andrea Vitaliani e il monaco Alessandro Ricolfi detto "*Bernardone*"²⁵⁸. Vennero immediatamente avviati contatti con il Governo, dei cui membri il Comitato chiese le dimissioni immediate. Fu allora che i Magnifici chiamarono quale mediatore proprio il plenipotenziario Faypoult, il quale,

²⁵⁶ Emilio Pandiani, *Ancora sull'insurrezione genovese del 1746 e sul Balilla*, Giornale storico e letterario della Liguria, Genova, 1934, p. 90.

²⁵⁷ Giacomo Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797*, cit., p. 267 e seguenti.

²⁵⁸ Ibidem.

accompagnato da alcuni Senatori, si consultò con gli esponenti degli insorti. Una volta fatto ritorno a Palazzo Ducale egli affermò che al Governo non restava altra opzione che dimettersi. Ovviamente, questo era proprio il suo obiettivo. Il Doge Giacomo Maria Brignole e i pochi Senatori presenti a Palazzo stavano per accettare quando vennero informati che a Portoria, l'inquieto quartiere di Balilla²⁵⁹, si stava formando una colonna di popolani che al grido di "*viva il nostro Principe*" e "*viva Maria*" giunse nella Pubblica Armeria, situata al piano terra del Palazzo Ducale²⁶⁰, svuotandola quasi interamente²⁶¹. Essi, una volta armati, iniziarono a dare la caccia a rivoluzionari, detti giacobini, e ai francesi. La città divenne in breve tempo un campo di battaglia. Gli scontri tra rivoluzionari e contro-rivoluzionari durarono due interi giorni. Lo stesso Filippo Doria perse la vita, colpito a morte sugli scalini di Ponte Reale. Le celle della Torre Grimaldina, in mano ai lealisti, si riempirono di giacobini e non bastando in numero fu adattata a prigione anche la vicina chiesa di Sant'Ambrogio²⁶². L'intervento del popolo in difesa del Principe aveva dato al Governo motivo per rifiutare le dimissioni. Le violenze degli scontri però, nei quali erano coinvolti anche i cittadini francesi, diedero a Faypoult il pretesto per invocare la presenza di Bonaparte. Egli inviò a Genova l'Aiutante di Campo La Vallette, con due lettere: una per il plenipotenziario e una per il Doge. Nella prima il Generale accusava il destinatario di aver agito con eccessiva debolezza e lo comandava di abbandonare la città nel caso che il Governo genovese non avesse

²⁵⁹ Era questo il quartiere dal quale era partita la rivolta anti-austriaca nel 1746.

²⁶⁰ Era la stessa armeria svuotata dagli insorti nel 1746, ndr..

²⁶¹ Probabilmente tale colonna di contro-rivoluzionari venne organizzata da qualche ignoto patrizio, ndr..

²⁶² Si tratta della Chiesa del "Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea", fine espressione del barocco genovese, immortalata anche da Rubens.

ottemperato a quanto espresso nella lettera al Doge. In questa ultima, che La Vallette lesse davanti al Senato, Bonaparte chiedeva che fossero liberati tutti i francesi detenuti nelle carceri cittadine, che fossero arrestati i nobili che avevano mobilitato i "viva Maria" e che questi venissero disarmati assieme ai rivoluzionari. La chiosa sanciva che: "Se entro 24 ore dopo ricevuta la presente lettera non avrete ottemperato a quanto richiesto il Ministro della Repubblica Francese sortirà da Genova e l'aristocrazia avrà esistito"²⁶³. Il Governo comprese che non restava loro altra scelta che accettare l'ultimatum di Bonaparte. Faypoult partì per Milano. Una delegazione genovese, composta dall'ex Doge Michelangelo Cambiaso, dal giurista Luigi Carbonara e da Girolamo Serra lasciò la Capitale per concordare con Bonaparte, in quei giorni in vacanza nella sua residenza di Mombello, il cambio di Governo. Lo stesso Generale, tra il 5 e il 6 Giugno, con l'aiuto di Faypoult, stese il testo di una Convenzione che prese il nome proprio di "*Convenzione di Mombello*". Essa sanciva la fine della Repubblica di Genova, oligarchica e aristocratica, e la nascita della Repubblica Ligure, democratica e popolare. Al testo, che venne approvato a Genova il 9 Giugno, Bonaparte unì una lista di ventidue persone, in maggioranza patrizi, designate a formare il nuovo esecutivo. Tra di esse figurava il Marchese Giacomo Maria Brignole, che andò a ricoprire la carica di Presidente del nuovo Governo Provvisorio della Repubblica Ligure. Di fatto, l'auspicato cambio di potere non si era avverato. Il vecchio Doge diveniva Presidente e i precedenti Magnifici continuavano a sedere nei medesimi scranni. Fu così che morì la Serenissima Repubblica di Genova, sostituita da uno Stato fantoccio in mano a Bonaparte²⁶⁴. La nuova Repubblica

²⁶³ Gino Benvenuti, *Storia della repubblica di Genova*, Mursia, Milano 1977.

²⁶⁴ Giacomo Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797*, cit..

Democratica ebbe breve vita e nel 1805, tramite un plebiscito, venne annessa direttamente al Primo Impero francese²⁶⁵. In questo nuovo Stato si cercò, con gli scarsi mezzi a disposizione, di porre rimedio agli errori del passato soprattutto in ambito di sicurezza interna. Venne creata una Guardia Nazionale ed una Gendarmeria, che però non riuscirono mai del tutto ad operare con reale efficacia. Con la caduta di Napoleone venne restaurata la antica Repubblica Oligarchica²⁶⁶, che il Congresso di Vienna decise di accorpate al Regno di Sardegna, privando definitivamente il popolo genovese della sua libertà. Riporto di seguito le parole scritte dall'ultimo Presidente della Repubblica Girolamo Serra, in seguito alla decisione presa dal Congresso, il quale cita proprio quelle forze militari e impiegate che si è tentato di esaminare in questa opera:

“Informati che il Congresso di Vienna ha disposto della nostra Patria riunendola agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, risoluti dall'una parte a non lederne i diritti imprescrittibili, dall'altra a non usar mezzi inutili e funesti, Noi deponiamo un'Autorità che la confidenza della Nazione e l'acquiescenza delle principali Potenze avevano comprovata.

Ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de' suoi popoli un Governo non d'altro fornito che di giustizia e ragione, tutto, e la nostra coscienza lo attesta e le Corti più remote lo sanno, tutto fu tentato da noi senza riserva e senza esitazione. Nulla più dunque ci avanza se non raccomandare alle Autorità Municipali, Amministrative e Giudiziarie l'interino esercizio delle loro funzioni, al successivo Governo la cura delle Truppe che avevamo cominciato a formare, e degl'Impiegati che han lealmente servito; a tutti i Popoli del

²⁶⁵ Rosario Villari, *Mille anni di Storia*, Editori Laterza, Bari, 2005.

²⁶⁶ Questa nuova nazione, per differenziarla dalla precedente, viene detta a volte “Repubblica Genovese”, ndr..

Genovesato la tranquillità, della quale non è alcun bene più necessario alle Nazioni.

Riportiamo nel nostro ritiro un dolce sentimento di riconoscenza verso l'Illustre Generale che conobbe i confini della vittoria, e una intatta fiducia nella Provvidenza Divina che non abbandonerà mai i Genovesi.

Dal Palazzo del Governo, li 26 Dicembre 1814.

Girolamo Serra, Presidente del Governo”²⁶⁷

²⁶⁷ Girolamo Serra, *Memorie per la storia di Genova. Dagli ultimi anni del secolo XVIII alla fine dell'anno 1814*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, Volume LVIII, Genova, 1930.

Girolamo Serra non ricoprì mai la carica di Doge, ma di Presidente del Governo Provvisorio della Repubblica, ndr..

2. UNA VISIONE D'INSIEME RIGUARDO LA FORZA PUBBLICA NELL'ETA' MODERNA

La situazione di totale disagio e quasi costante anarchia nella quale versava la Repubblica di Genova non era solo appannaggio di quest'ultima. Molti Stati dell'epoca condividevano lo stesso problema e le soluzioni presentate per risolverlo erano sempre poche e disorganizzate. Si può affermare con certezza che ciò che mancava era una visione futura ed una lotta votata alla prevenzione e non solo alla risoluzione estemporanea degli eventi. La totale assenza di una qualsiasi misura di controllo investigativo e di ricerca delle cause dietro alle motivazioni che spingevano al banditismo denota uno scarso interesse alla reale risoluzione del problema da parte dei Governi. Come asserisce Michael Broers: *"For the Italian states of the ancien régime, the exercise of any type of social control – or its absence – was essentially determined, almost perfect symmetry, by their military and financial capacities in direct correlation to the geography – or, more precisely, the topography – of their territories. This is the key to understanding the workings of social control during the ancien régime. It turns on the concept of a division of the state into a centre and a periphery."*²⁶⁸ Insomma, il controllo del fenomeno del banditismo era legato alle possibilità economiche in cui versava la nazione e si tendeva a porre maggiore interesse agli eventi cittadini piuttosto che a quelli provinciali. Eppure siamo nell'epoca della famosa politica di potenza, dove la visione d'insieme e futura delle

²⁶⁸ Michael Broers, "Sbirri" and Gendarmes. *The Workings of a Rural Police Force*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di Livio Antonielli, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 203 e seguenti.

azioni da svolgere era ben presente nelle menti dei potenti. Ciò, però, avveniva in ambito strettamente militare. Dal punto di vista delle operazioni di polizia, la questione era nettamente diversa. Lo sforzo bellico, in un periodo dove la statualità, anche all'interno degli apparati più avanzati, era presente minimamente, prevedeva una ingente esposizione economica. Per affrontare una campagna occorreva arruolare uomini, coscritti e soldati di ventura, armarli laddove fosse necessario e pagarli, periodicamente e continuativamente al fine di evitare diserzioni o peggio. Vi era però un ritorno in tutto questo gigantesco macchinario, che è lo stesso che ha mosso l'economia mondiale per secoli: da una guerra, se vinta, si ottiene un immenso guadagno. Una nazione, i generali, i nobili, gli stessi armati, possono ottenere terre, ricchezze, potere. Tutto generalmente in breve tempo e complessivamente con un impegno limitato nel tempo. Il Principe che mobilita le truppe per una guerra e torna a casa vincitore, le smobilita senza problemi a fine operazioni, lasciando andare a casa uomini più ricchi rispetto a quando sono partiti e avendo aumentato la sua popolarità tra i sudditi e i suoi pari. Insomma, la guerra rimpingua le casse dell'erario. La sicurezza, come in realtà ogni parola seguita dall'appellativo "*pubblica*", non porta alcun tipo di guadagno. Al contrario, è un costo sterile. Mantenere del personale per combattere il crimine è esoso, formarlo adeguatamente richiede tempo, controllarlo e amministrarlo richiede altro personale che, a sua volta, richiede stipendio. Questi vanno mantenuti dignitosi, altrimenti si ottiene l'effetto contrario, con armati che vendono il loro equipaggiamento a coloro i quali lo useranno in seguito per delinquere. Tutto questo per salvaguardare le proprietà e il quieto vivere di qualche povero contadino o villano che possiede solo i vestiti che indossa e quando è benestante è padrone di un terreno dal quale trae una economia

agricola di sussistenza. I nobili, i ricchi borghesi, non hanno bisogno della polizia. Essi ricorrono alle loro milizie private, ai loro “*bravi*”, che proteggono proprietà, beni e persone. Quando si espongono per la “*pubblica quiete*”²⁶⁹, lo fanno più per un eccesso di paternalismo che per reale bisogno personale. In caso di estrema necessità si è visto come un giurisdicente non avesse problemi a farsi scortare da una guardia privata di militi. Lo stesso non avrebbe potuto fare un comune cittadino. Esempio della situazione è la differenza che intercorre tra lotta al contrabbando e al banditismo. Il primo realmente perseguito, il secondo “*osteggiato*”. Perché i banditi non sono un reale problema per lo Stato. La Repubblica lo percepì sempre come tale, con alterna gravità, ma nella realtà non fece mai nulla di strutturalmente valido per sradicarlo. Al Governo interessa che le circoscrizioni paghino le tasse. Per questo crea il Magistrato delle Comunità e solo dopo la Giunta contro i banditi. Questo a riprova di quanto mancasse una visione organica del problema e di come gli oligarchi fossero a volte avulsi dalla realtà. I banditi erano problemi del popolo e ad esso spettava risolverlo. Quindi ecco spiegato l’esiguo numero di birri, che si ricordano essere nel Settecento in Liguria circa quattrocento su una popolazione di quasi seicento mila abitanti. A occuparsi di ciò doveva essere la Milizia e le Compagnie contro i banditi, il popolo in armi. Così avveniva anche in Toscana, con le così chiamate Bande Medicee o nello Stato Pontificio. Insomma, a discolpa dei nostri antenati, il problema della criminalità

²⁶⁹ Elena Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XVI-XIX)*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003; citato in Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in *Società e Storia*, a cura di Franco Angeli, n. 129, Milano, 2010.

e della repressione non era endemico solo nel Genovesato, ma in tutta Europa. Lo stesso termine “*polizia*”, come lo intendiamo oggi, all’epoca neppure esisteva. In generale si può assumere che il concetto contemporaneo addietro alla parola polizia si forma proprio in epoca moderna. Esso coincide dapprima con l’immagine dello Stato. Il potere di gestire la sicurezza, la “*cosa pubblica*”, è alla base del potere statale. Esso è diretto, oggettivo e burocratizzato. Si distanzia largamente dal potere signorile che vede nella gestione del pubblico una sua impresa personale oppure che demanda tale mansione a un ristretto numero di fidati estratti da una cerchia ancor più esigua. Questo “*modus operandi*” è tipico della prima epoca moderna e, per alcune entità come la Superba, non solo. Deriva direttamente dal mondo medievale, dove il potere statale era emanazione del Sovrano e non della legge e veniva applicato in aree geografiche caratterizzate dalla presenza o meno della Corte. Inizialmente, come scrive Elena Fasano Guarini, il lemma polizia: “*Fino al Settecento resta parola colta, appartenente a linguaggi specifici, percepita dai puristi come un grecismo*”, designante “*l’organizzazione razionale dell’ordine pubblico ed il governo politico che persegue questo fine*”. Nel corso del Cinquecento e del Seicento, “*polizia, talvolta significativamente affiancata a –civiltà–, può indicare anche i costumi, i comportamenti e le pratiche della vita associata conformi ai buoni modelli urbani, così come le norme, che in relazione a questi modelli potevano venire imposte dai governi, e l’attività che a questo fine veniva svolta*”²⁷⁰. A Firenze, nel 1776, si

²⁷⁰ Elena Fasano Guarini, *Gli “ordini di polizia” nell’Italia del Cinquecento: il caso toscano*, in *Policey im Europa der frühen Neuzeit*, a cura di M. Stolleis, K. Härter, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1996, p. 58; citata in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.

scriveva che *“questo nome di pulizia oltre al significare il filo e amministrazione della giustizia nella prevenzione e previsione de’ delitti, involve pur seco l’ascolto delle accuse e lagnanze verbali e la di loro risoluzione, lo che si concilia e si uniforma mirabilmente all’altro nome di economia personale denotante la buona forma di reggere e regolare la condotta delle genti, modificando prudenzialmente le loro azioni e così distraendo, per quanto possibile, gli uomini da quei piccoli inconvenienti che non curati e non corretti nel suo principio, portano poi alla malignità, al vizio, al delitto ed al turbamento della società e del buon governo”*²⁷¹. Sempre a Firenze nel 1778, nelle Leggi di Toscana *“il termine polizia viene usato per designare l’insieme delle leggi riguardanti il buon governo della società civile”*²⁷². Il termine compare ancora con il medesimo significato in età napoleonica. Nel 1804, Jacopo Maria Paoletti, sostiene che: *“La politica, o sia il governo di polizia, è il sostegno di qualunque società civile sotto qualsiasi denominazione di monarchia, di democrazia, o di aristocrazia ed è la medicina degli stati. Per mezzo di essa si estirpano i vizi, si tengono in freno le passioni, si fa fiorire la virtù e si stabilisce il buon ordine; in conseguenza si diminuiscono i delitti, si risparmiano le leggi penali e si forma la felicità del popolo con la sussistenza, sicurezza della persona, sostanze ed estimazione di ciascheduno individuo”*²⁷³. Insomma, la polizia nasce nello Stato e lo Stato nasce con la polizia e in essa inizialmente si identifica. Essa è primariamente, agli esordi, *“l’occhio vigile del Principe”*²⁷⁴. È forse più simile all’accezione negativa che assumerà in seguito, ovvero come la

²⁷¹ Archivio di Stato di Firenze, Segreteria di gabinetto, b. 110, n. 2.

²⁷² Fasano Guarini, *Gli “ordini di polizia”*, cit., p. 68.

²⁷³ Jacopo Maria Paoletti, *La politica o sia il governo di polizia*, Fantosini, Firenze, 1804, pp. 3-6.

²⁷⁴ Termine usato dal cardinale Consalvi, all’atto di creazione della polizia dello Stato Pontificio nel 1816, ndr..

mano lunga dello Stato, che si intromette nella vita privata dei cittadini come mai prima. È ovvio che in realtà dotate di bassa presenza statale, come nella Repubblica, è quasi impossibile parlare di polizia. Ed è anche capibile come in un mondo dove l'istruzione, la sanità e il credito pubblico fossero assenti l'unico ente nel quale si manifestava quotidianamente la presenza del Governo era proprio nelle divise della Polizia. Organo che vede alla sua nascita una organizzazione militare che sarà dura a lasciarsi dietro, basti pensare che la Polizia di Stato in Italia diverrà pienamente civile solo nel 1981²⁷⁵. Altro elemento significativo è proprio l'uso del termine stesso e l'accezione che lo pervade. Di fatto, fino all'epoca contemporanea, la parola "polizia" non genera felici e buone immagini nella mente del popolo. Essa è osteggiata e questo si può notare anche nella scelta delle nomenclature dei vari Stati: la parola "guardia" (oggi usata invece in termine dispregiativo) è preferita al suo omonimo "polizia". Per fare sempre l'esempio italiano, la Polizia di Stato fino alla data della riforma che demilitarizzò, era denominata "Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza". Nonostante il termine birro venne gradualmente abbandonato nell'epoca moderna, il significato che lo pervadeva rimase e per osmosi si trasmise al nuovo arrivato "polizia". Come un passaggio di consegne ma in negativo. Se infatti si osservano le forze di pubblica sicurezza più antiche in Europa, si scopre che la parola polizia è assente nella loro dicitura. Esse nascono tutte o quasi in epoca moderna, quando il termine qui esaminato viene coniato, eppure non lo rivestono per identificare il corpo di appartenenza. Si possono trovare i "Mossos de Esquadra" catalani, nati nel 1721; la "Gendarmerie nationale" francese, del 1791; la "Guarda Nacional Republicana" portoghese del 1801; i

²⁷⁵ Oggi si definisce "corpo civile ad ordinamento militare", ndr..

“*Barracelli*” sardi, risalenti addirittura al 1609²⁷⁶. Tutte queste forze, aventi compiti di polizia, non portano il nome “*polizia*” all’interno della loro nomenclatura. Questo perché appunto, tale lemma veniva associato all’ormai odiato “*birro*” e per questo veniva evitato. Inoltre non si può non citare il fatto che tutti questi corpi, nascono in ambiente militare. La stessa celeberrima Arma dei Carabinieri, nata proprio sul finire dell’epoca moderna, nel 1814, viene istituita in ambiente militare e rimane tale tutt’ora. La motivazione è semplice: non vi era un precedente a cui fare ricorso se non all’esercito ed è proprio al suo interno che nascono le forze di polizia. Non deve stupire che nel nostro paese, fino agli anni ’80 del secolo scorso, i funzionari di pubblica sicurezza studiassero nell’allora Scuola di Guerra dell’Esercito²⁷⁷. Dopotutto si ha potuto osservare come nella Repubblica di Genova fossero assenti centri e strutture di formazioni per le famiglie di giustizia e si può presumere che gran parte del personale, certo non la totalità, si fosse formato in ambiente militare prima di scegliere di vestire la divisa da birro. La polizia è frutto dell’epoca moderna e dei suoi sconvolgimenti che hanno tracciato il mondo in noi ancora oggi viviamo. È in questa epoca che nasce come emanazione del potere statale, portando dietro al suo operato una precisa visione interna ed esterna, ed è alla fine della stessa che: *“Cessa di essere l’orizzonte e la condizione della politica per diventare esclusivamente il risultato, dimostrato, della sicurezza dei cittadini”*²⁷⁸.

²⁷⁶ La data di nascita precisa è di difficile individuazione, in quanto corpi simili erano già presenti in Sardegna nel Cinquecento. Nel 1609 compaiono nelle ordinanze consiliari della città di Alghero.

²⁷⁷ Nel 2003 la struttura venne fusa con la “Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell’Esercito” di Torino.

²⁷⁸ Sandra Contini, *Quali le funzioni di polizia*, in La polizia in Italia nell’età moderna, a cura di Livio Antonielli, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 67; rif. a Materiali per un lessico politico europeo: “Polizia”, a cura di Carlo Mozzarelli, in Filosofia politica, II, n. 1, 1988.

CONSIDERAZIONI FINALI

Non è facile stilare delle considerazioni senza cadere nella semplificazione dei concetti. Esaminare le filze dei famigli, muoversi tra pagine di archivio che raccontano della vita quotidiana di quelli che furono i nostri antenati, è stato un privilegio. Quando si esamina la storia degli eventi bellici, ci si ritrova dinanzi a circostanze di grave e travolgente portata. Sono essi comunque, anche per l'epoca moderna, eventi eccezionali. Per quanto la guerra fosse comune, non era certo, e per fortuna, materia quotidiana. Esaminare la storia della polizia invece apre altre porte. Sia le porte delle sale del potere, scintillanti e incantevoli, ma anche e soprattutto le porte delle case della gente comune, che oggi come allora lottano giornalmente per poter combinare il pranzo con la cena. Ci si ritrova così di fronte a scene e problematiche che tanto ricordano il mondo attuale: problemi nei pagamenti, scarsa considerazione di chi svolge un servizio pubblico, risentimento popolare. Quasi come se nel corso dei secoli le uniche cose a cambiare fossero stati i Governi e non le difficoltà. I moti iniziati alla Stazione Marittima quella Domenica mattina di Maggio del 1797 cambiarono per sempre le sorti e i destini della gente della Liguria. Lo stesso termine fino ad allora non esisteva di fatto, come non esiste tutt'ora nella lingua della mia Regione. Si era tutti genovesi. Poco tempo dopo gli antichi sudditi si trovarono ad essere liguri e per di più cittadini. Con la fine della Superba non si concluse anche il problema del banditismo, anzi esso peggiorò. La

Liguria si riempì di briganti e disertori che resero gli anni napoleonici realmente invivibili per la popolazione civile, vittima di ogni genere di soprusi e privazioni. Parlare di forza pubblica durante gli anni della Serenissima Repubblica è una forzatura. È vero, il personale veniva scelto e nominato nella Capitale. Sempre nella Capitale bisognava rendere conto dell'operato e lì veniva condotta la maggior parte degli arrestati. Ma si parla sempre di un limitatissimo numero di agenti, neanche nell'ordine delle migliaia, che avrebbero dovuto vigilare sulla sicurezza di centinaia di migliaia di abitanti. Inoltre si è potuto vedere come la stessa dicitura "*Pubblica Sicurezza*" e "*Polizia*", se usate con i connotati odierni, sembrano fuori luogo. Oggi pare assurdo dare un incentivo per una cattura, all'epoca era la normalità. Di cosa si è trattato, allora? Di esperimento non si può scrivere, perché in realtà le azioni svolte dal Governo repubblicano furono sempre, nell'ottica di uno Stato moderno, molto precise e studiate. Di disorganizzazione nemmeno, anzi, la suddivisione delle carriere e il sistema delle assegnazioni era, forse, più rigido di quanto non sia ora. Autoritarismo, dunque? Militarismo? Credo che appaia chiaro ormai al lettore che tali due attributi non si possano cucire sullo stendardo di San Giorgio, in quanto essi sono quanto di più distanti dal pensiero addietro alla filosofia di Governo di quella che fu la nostra Patria. Si trattò di un "*inizio*". Riferendosi alla forza pubblica della Repubblica, è corretto parlare in tali termini. Furono i primi passi di un elemento nuovo, mai visto prima, e come tale poté agire solo in forma embrionale. Sempre ai nostri occhi, sia chiaro. Per un vivente dell'epoca l'istituzione di "*famiglie di giustizia*" poteva sembrare una vera rivoluzione. Quando si parla di sicurezza in epoca moderna in Liguria si parla, fondamentalmente, di una guerra tra poveri e della contrapposizione di pochi contro tanti. Sia birri che banditi avevano appena di che vivere del loro lavoro, che tale veniva considerato

anche per i malviventi. Emblematica la frase scritta da Teophil Gautier²⁷⁹ nel suo *“Capitan Fracassa”*, quando il gruppo dei protagonisti si ritrova dinanzi proprio ad un bandito. Egli versa in condizioni pietose, ed è tanto deperito, sguarnito di forze e di mezzi che non riesce neppure a derubare i malcapitati, ai quali confessa che: *“Ieri, ho mangiato stringendomi la cinghia”*. È uno dei personaggi principali, il Tiranno, attore girovago, che asserisce: *“Non t’impediamo di esercitare il tuo mestiere”*²⁸⁰. Tutta questa immagine come a significare che di qualcosa, in fondo, bisogna pur vivere. I banditi dell’epoca moderna non erano tutti tagliagole, la maggior parte erano semplicemente dei poveri uomini ai quali la vita mai aveva sorriso. Allo stesso tempo i birri non erano tutti arraffatori, soldati di ventura vestiti da guardie o difensori senza macchia degli indifesi, ma individui comuni che dovevano inventarsi il modo di sbarcare il lunario. Come diceva il grande Dino Paolo Maria Crocetti²⁸¹, in arte Dean Martin: *“Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo adattarci a tutto”*²⁸². Insomma, questa analisi è soprattutto e fundamentalmente storia di persone comuni. Coloro i quali spesso non hanno voce e che vengono messi ai limiti della società per le loro condizioni o il loro lavoro. Quello che sicuramente spicca alla vista è lo sproporzionato apparato che è presente alle spalle della forza pubblica genovese. Per poter amministrare e gestire un numero così ristretto di personale era presente una quantità infinita di uffici, magistrature, Giunte, che appaiono quasi esagerate. E proprio alla

²⁷⁹ Teophil Gautier (Tarbes, 30 Agosto 1811 – Neuilly, 23 Ottobre 1872) è stato uno scrittore, poeta, giornalista e critico letterario francese.

²⁸⁰ Teophil Gautier, *Capitan Fracassa*, Girotondo, Varese, 1966, p. 60.

²⁸¹ Dino P. M. Crocetti (Steubenville, 7 giugno 1917 – Beverly Hills, 25 dicembre 1995), in arte “Dean Martin”, è stato un attore, cantante e showman statunitense.

²⁸² Lino Manocchia, *Il Giornale di Monte Silvano*, 6 Maggio 2012.

nascita della forza pubblica troviamo uno dei tratti che ancora oggi la caratterizza maggiormente: la burocrazia. Tutto si può affermare dello Stato genovese ma non che fosse una Nazione manchevole di norme, iter e passaggi di scrivania. Sembra per certi versi, di essere in anticipo sui tempi e si ravvicina maggiormente a uno Stato contemporaneo che all'immagine che si ha di una Signoria moderna, dispotica e in mano ai capricci del Principe di turno che disponeva come meglio gli aggradava di leggi e procedimenti. Per screditare questo concetto basta osservare l'iter giudiziario della Repubblica, ricco di formule e trasmissioni di atti. Lo stesso sistema elettivo e legislativo appare complesso e intricato ai nostri occhi italiani, abituati a continue riforme, le quali si aggirano su millesime e a volte illusorie percentuali di voto. Questa era la vera forza del sistema oligarchico, ovvero l'essere intrinsecamente difficile nella lettura e nella partecipazione pubblica a causa delle sue particolarità e convenzioni. Quasi maggiormente razionale ci può sembrare il concetto di annualità delle cariche, come se i legislatori avessero previsto che in terra italica è quasi impossibile mantenere incarichi di Governo per lunghi e pericolosi mandati. Altro elemento che risalta al nostro sguardo è la puntigliosa differenziazione ripartizione delle incombenze, in tutti i campi. Oggi si hanno uffici che si occupano di una pluralità di funzioni, Ministeri che vengono accorpati. Nella Dominante ciascuna persona e ciascun ufficio aveva una mansione ben precisa, dalla quale non doveva distaccarsi o espandersi. Pena il severissimo giudizio dei Sindacatori, al quale tutti i dipendenti pubblici, dal Doge al fameglio, erano destinati. Appare incongruente che una Repubblica che di democratico nulla aveva fosse presente un organo di giustizia assoluta come quello dei Sindacatori. La Dominante, come il popolo che abita ancora i suoi antichi confini, è l'esempio delle contraddizioni. Uno Stato che non riesce ad arruolare

uomini per mansioni di controllo ma che suddivide le carceri in base ai crimini. Quasi ci fosse una visione scientifica, analitica dietro. Un Nazione orgogliosa, che come motto asserisce “*Respublica superiorem non recognoscens*”²⁸³ e che non riesce ad avere, per la quasi totalità della sua esistenza, una integrità territoriale ben delineata. Feudi, circoscrizioni, benefici. La Repubblica sembra vestire i panni di una confederazione. All’interno della quale, però, i vari abitanti convivono pacificamente, fieri custodi e difensori delle loro libertà. Ed è proprio quando queste vengono a mancare che essi si armano. Ed allora non si tratta di una semplice rivolta popolare, ma di rivoluzione. Statue vengono abbattute²⁸⁴, nemici scacciati, porte violate, privilegi cancellati. Il giorno seguente i fumi di moschetteria non sarà mai più lo stesso di quello in cui le polveri vennero calate nelle canne e le micce accese. Eppure se si osserva la storia moderna ligure, si troveranno solo tracce di rivoluzioni, mai di “moti popolari” o “*proteste*”. Sembra impossibile all’interno di una Nazione dove così poco vi era di nazionale, di unitario, eppure così è. Le rivolte, scoppiarono per amore della Nazione, non per suo odio. Trattare di sicurezza pubblica è trattare dello Stato nella sua totalità. Perché essa non si manifesta solo nei “*ferri*” attorno ai polsi dei criminali. Si trova nel Governo, nei procedimenti di legge, negli uffici tributari e amministrativi, nel personale predisposto al controllo e nelle case degli abitanti comuni. Forse l’accezione originale del termine “polizia”, con la quale si indicava la totalità delle funzioni corrette e giuste di uno Stato, maggiormente si sposa con il concetto che ancora oggi ricopre: la giustizia. Infondo, quando una Nazione è “*giusta*”, lo si vede nelle azioni dei suoi uomini in divisa. Tali azioni, per la

²⁸³ Si traduce con “La Repubblica non riconosce alcun superiore”.

²⁸⁴ Il riferimento è alle statue di Andrea Doria e di suo nipote Giovanni Andrea Doria presenti all’ingresso di Palazzo Ducale, in piazza Matteotti, abbattute durante la rivoluzione del 1797, ndr..

maggior parte delle volte, sono emanazione diretta o indiretta del Governo e della filosofia di Governo che permea lo Stato. Dunque, la Repubblica era giusta? Non sono in grado di fornire e una risposta e, credo, essa sia impossibile da fornire appieno. Non si può e non si deve giudicare il passato con gli occhi del presente. Sicuramente era una Nazione viva, con mille problematiche, che si palesavano pienamente in quella che era la sua emanazione più diretta, ovvero la sicurezza. Provò a prendersi cura dei suoi sudditi, questo è fuor di dubbio. Nella maniera in cui uno Stato moderno poteva farlo e poteva sentirsi in dovere di farlo. Dopotutto, bisognerebbe poter chiedere ad un contadino della Val Polcevera, ad un pescatore della Riviera di Ponente o ad un artigiano di Genova presenti all'epoca che cosa essi intendessero per giustizia. Credo che il significato ci stupirebbe e ci troverebbe estremamente concordi. Il desiderio che emerge, realmente, dall'analisi che qui si conclude, è il desiderio di *"poter lavorare"*. Famigli che chiedono bargellati, impiegati che domandano stanze per poter esercitare le proprie riunioni, amministratori che supplicano personale. Un quadro di vita comune ancora oggi. Ecco allora il significato di giustizia e di conseguenza di pubblica sicurezza, anche il epoca moderna: poter vivere al meglio nella serenità. È indubbio che la Repubblica, nonostante i suoi sforzi, non riuscì a raggiungere a pieno questo risultato. Ma ci provò, fino alla fine. E quando essa non poté più provvedere a questo sforzo, allora ci pensò il suo popolo. Quegli stessi bargelli, cavalieri, famigli, impiegati, cancellieri, scrivani, custodi contribuirono a creare un nuovo Stato, nell'interesse della sicurezza della Nazione e dei suoi abitanti. Questo lavoro qui si conclude. Spero vivamente che vi abbia appassionato. Che vi abbia, anche se per solo un istante, potuto far viaggiare nel tempo e ritrovare in luoghi che oggi più non esistono. Che possiate avere sorriso dolcemente come ho sorriso io leggendo

le lettere di supplica, che vi possiate essere adirati come mi sono adirato io scoprendo la testarda e cieca ostinazione delle istituzioni nel non affrontare i problemi e soprattutto divertiti, perché come dice Alessandro Barbero²⁸⁵: *“Quando scopri cosa è davvero la storia, scopri che è divertentissima. E noi lo facciamo per quello, perché ci divertiamo da matti”*²⁸⁶.

FINE

²⁸⁵ Alessandro Barbero (Torino, 30 aprile 1959) è uno storico e scrittore italiano, specializzato in storia medioevale e storia militare.

²⁸⁶ Intervista ad Alessandro Barbero, Il muschio selvaggio, ep. 41, 25 Gennaio 2021.

RINGRAZIAMENTI

Se sono stato in grado di arrivare alla conclusione di questo piccolo volume che tenete fra le mani è solo grazie alla partecipazione, all'aiuto, alla pazienza e ai consigli che le molte persone straordinarie che mi circondano hanno saputo e voluto dedicarmi. È difficile trovare le parole per concludere un percorso così lungo e importante come quello che si sta avviando alla sua fine, ma ci proverò lo stesso.

Per primi voglio ringraziare coloro i quali sono i veri *“deus ex machina”* che si celano dietro queste pagine, che rispondono alla dicitura di Relatore e Correlatore, ovvero i Chiarissimi Professori Paolo Calcagno e Emiliano Beri. È grazie a loro se mi sono appassionato alla storia moderna e militare. È grazie a loro se nella mia testa ha balenato l'idea di potermi approcciare prima, e di scrivere dopo, della storia della Repubblica di Genova. Pazienti, gentili, preparatissimi e sempre disponibili. Sempre in grado di sorprendermi, di fornirmi materiale e punti di vista differenti e straordinari. La loro reale passione per questa materia, profonda e viscerale, è stata ed è di grande ispirazione per me. E sia chiaro, questa non è una *“lisciata di pelo”*, ma la reale oggettività delle cose. Grazie Professori.

Non sarei al termine del mio percorso di studi e non sarei la persona che sono se non fosse per i miei genitori. Grazie per avermi supportato quando ce n'era bisogno, per avermi supportato anche quando non volevate, per avermi spronato quando non lo desideravo, per avermi insegnato a dare sempre tutto e a trovare bellezza e armonia in ogni cosa. Grazie. Questo lavoro è anche Vostro.

Grazie ai miei nonni, Silva e Giusy. Uno mi insegna la bellezza delle piccole cose, l'altra che la mia memoria storica è praticamente nulla in confronto alla sua.

La mia family. Più simili tra noi di quanto non credevamo.

I miei amici. Parte della mia famiglia. Avrei troppo da scrivere su ognuno di loro, non basterebbe un saggio di psicologia comportamentale per descriverli. Dunque lo farò in ordine alfabetico, così non vi prendete male per chi viene prima o dopo. Ad Ale, perché mi insegnato il valore e la forza delle scelte e della dedizione, della correttezza. Del saper aggiustare le cose dopo averle rotte. Del saper ascoltare, sempre. Ad Anna, che mi smonta sempre quando faccio troppo il fenomeno. A Cecio, che anche se è mezza sparita mi ha insegnato che a volte la normalità non è poi così male, anche se non sempre fa per me. A Dharma. Mi ha supportato e mi sopporta più di quanto dovrebbe e mi ha fatto capire la fortuna di trovare dei colleghi di lavoro eccezionali. Ad Edo. Beh, ce ne sarebbero troppe da

dire. Posso racchiudere tutto in una frase che hai detto una sera ad Agosto 2021: *“Se mi dovessi immaginare il paradiso, me lo immaginerei esattamente così: noi seduti ad un tavolo, a ridere, scherzare e stare insieme.”* Mi hai insegnato che il paradiso, quello vero, lo abbiamo in Terra mentre siamo vivi, solo che a volte ce ne dimentichiamo. A Fanto. Mi ha mostrato cosa vuol dire essere forti, davvero, anche quando l'unica opzione sembra essere deboli. A Fra. Anche se il tempo passa, siamo sempre gli stessi due bambini che giocavano col pongo. È la nostra fortuna più grande. A Gabri. Con te ho capito cosa vuol dire poter contare sempre su una persona, avere la certezza che qualunque cosa accada essa ci sarà. A Gre. Che dire, anche qui ce ne sarebbero troppe. Potresti essere dall'altra parte del mondo, e anche lì per me sarebbe casa se ci fossi tu. Sei come un po' come la Barilla, ma in meglio. Poi come lavi le pentole tu nessuna, non lo sa ma la Nazionale l'Europeo l'ha vinto grazie a te. A JJ. Ogni volta che ti vedo, capisco cosa significa sul serio essere uomini. A Marco. Riusciresti a mettermi di buon umore anche nei peggiori momenti. A Marta. A volte basta dire un: *“Se vuoi sai che ci sono”* per stravolgere una giornata. A Matte. Non esistono parole. Mi hai insegnato il potere di un abbraccio. E di come alcune cose siano indistruttibili e non se ne vadano mai, anche quando sembra che invece sia successo. Grazie. Mirco, perché il tempo e la distanza sono niente. Casa Guariella rules. A Samu. Mi hai mostrato che i piani, i progetti e i sogni si possono realizzare. A non avere paura, a buttarmi. A Tonuccio. Sei semplicemente tu, sei fantastico, non ho altro da aggiungere. Grazie belli. Rendete questa vita una storia degna di essere raccontata.

A Gab. È solo grazie a lui se questo computer sul quale ho scritto e sto scrivendo funziona, ed è sempre merito suo se nei lunghi pomeriggi invernali non impazzisco e ho sempre un posto dove sono ben accetto. Magari anche insieme ad un buon aperitivo.

Grazie ai RedTie. Se esiste la definizione di “*consapevolezza di felicità*”, per me è questa. Racconteremo e racconteranno la nostra storia, è una promessa.

Grazie a Valeria, che ha saputo fornirmi molto del materiale archivistico dal quale ho tratto informazioni utilissime per la stesura di questa ricerca.

Grazie all’STM, al teatro, a DanceLand, ai miei nani. Il primo mi ha insegnato l’abnegazione e un mestiere; il secondo cosa significa restare senza fiato; il terzo la responsabilità e l’orgoglio di essere un maestro; il quarto, anche se meglio i “*quarti*”, ad essere fiero delle conquiste degli altri.

Grazie all’UniGe. Prima mi ha fatto dottore, ora forse mi farà scienziato. Soprattutto mi ha insegnato a volare sulle pieghe del tempo, ad essere un viaggiatore del tempo.

Ad Aurora. Mi uccideresti se sapessi che sto scrivendo di te, ma non potevo esimermi dal farlo. Non esiste una parola per descrivere tutto quello che mi hai insegnato e che mi insegni. Sei l'unica danza che non ho paura di ballare.

Alla mia Terra. La amo e la odio, ma soprattutto ne vado fiero, fin nel più profondo delle mie ossa. Sono orgoglioso di essere Ligure.

A Stocchetti.

E *"last but not least"*, come disse Snoop Dog:

"I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I recieve, for tryna do more right than wrong, for just being me at all times".

E grazie a Te, che hai letto e retto fino alla fine. Hai tutta la mia stima.

GRAZIE

INDICE

PREFAZIONE p.2

INTRODUZIONE p.4

I UNO SGUARDO DALL'ALTO p.8

1. L'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLA REPUBBLICA ALL'INIZIO DEL 17° SECOLO p.8

2. LA SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA p.23

3. LA PREPARAZIONE MILITARE p.32

II LA BUROCRAZIA DELLA DOMINANTE p.40

1. LA GESTIONE DELLA GIUSTIZIA p.40

2. LA ROTA CRIMINALE E IL SENATO p.53

III UNO STATO FRAMMENTATO p.56

1. IL DOMINIO DI TERRAFERMA p.56

2. I FEUDI IMPERIALI p.62

3. IL PROBLEMA DEI CONFINI p.67

IV LA SICUREZZA NELLA REPUBBLICA p.72

- 1. GLI UOMINI A DISPOSIZIONE p.72
- 2. IL RECLUTAMENTO E LA NOMINA p.80
- 3. IL PROBLEMA DELLE PAGHE p.84

V GUARDIE, LADRI E POPOLAZIONE p.87

- 1. CORSI, SCELTI E BIRRI p.87
- 2. IL NEMICO ENDEMICO p.92
- 3. I SUDDITI DELLA SERENISSIMA p.97

VI TEORIA, REALTÁ E PRATICA p.100

- 1. POLIZIA, GENDARMERIA O CACCIATORI DI TAGLIE? p.100
- 2. LA GESTIONE DELLE CARCERI DELLA DOMINANTE p.105

VII OLTRE LA MERA SICUREZZA p.111

- 1. GLI INQUISITORI DI STATO p.111
- 2. LE GUARDIE DI SANITÁ p.116

IIX IL TRAMONTO DI UN'ERA E L'INIZIO DI UN'ALTRA p.120

1. 14 GIUGNO 1797: LA CADUTA DELL'OLIGARCHIA p.120

2. UNA VISIONE D'INSIEME RIGUARDO LA FORZA PUBBLICA NELL'ETA' MODERNA p.131

CONSIDERAZIONI FINALI p.138

RINGRAZIAMENTI p.145

INDICE p.150

FONTI ARCHIVISTICHE, MANOSCRITTE E A STAMPA p.153

BIBLIOGRAFIA p.156

FONTI ARCHIVISTICHE, MANOSCRITTE E A STAMPA

Vengono di seguito riportate le opere citate a piè pagina.

Per ASGe si intende Archivio di Stato di Genova; per ASCG si intende Archivio Storico del Comune di Genova; per ASFi si intende Archivio Storico di Firenze; per BDMP si intende Biblioteca Diocesana Monsignor Piazza.

Il seguente elenco è trascritto in ordine alfabetico

ASGe, Antica finanza, n. 691.

ASGe, Antico Comune, Pratiche Pubbliche.

ASGe, Archivio Segreto, n. 1061.

ASGe, Archivio Segreto, n. 1033.

ASGe, Archivio Segreto, n. 102, *Confinium 1706*, doc. 33.

ASGe, Archivio Segreto, *Marittimarum*, n. 1697.

ASGe, Archivio segreto, n. 1697.

ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2698.

ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2725.

ASGe, Camera di Governo e Finanza, n. 2712.

ASGe, *Diversorum*, Anno 1795, n.3.

ASGe, *Erectio Rotae Criminalis, Legum 1576 – 1590*, Biblioteca, n. 42.

ASGe, Magistrato delle Comunità, n. 526.

ASGe, Magistrato di Guerra e Marina, n. 1127, *Militarium*.

ASGe, Magistrato di Guerra e Marina, n. 1128, *Militarium*

ASGe, Magistrato di Guerra e Marina, n. 36, Magistrato Artiglieria.

ASGe, Manoscritti, n. 988.

ASGe, Manoscritti, n. 675.

ASGe, Rota Criminale, n. 397.

ASGe, Rota criminale, n. 1116.

ASGe, Rota criminale, n. 31.

ASGe, Rota Criminale, n. 36.

ASGe, Rota criminale, n. 182.

ASGe, Rota criminale, n. 180.

ASGe, Rota Criminale, n. 394

ASGe, Rota Criminale, n. 397.

ASGe, Senato, Senarega, n. 705.

ASGe, Senarega, n. 291.

ASGe, Senato, Senarega, n. 1014

ASGe, Ufficio di Sanità, 1875, n. 324-361.

ASCG, Manoscritti Brignole Sale, n. 110bis.E.15, c. 360

ASFi, Segreteria di gabinetto, b. 110, n. 2.

BDMPi, *Criminalium iurium serenissime reipublice ianuensis, libri duo*, Fondo Antico.

BDMPi, Statuti del Comune di Albenga, Fondo Antico.

BIBLIOGRAFIA

Nella bibliografia vengono indicate le opere tenute presenti oltre a quelle già citate a piè di pagina.

La seguente bibliografia è riportata in ordine alfabetico.

Alberto Brocca, *Il procedimento criminale ordinario a Genova nel XVIII secolo*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, nuova serie, IX/1, Genova, 1969.

Andrea Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.

Andrea Zanini, *Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova*, in *Quaderni del Centro di Studi e Documentazione di Storia Economica Archivio Doria*, Genova, 2005.

Adler Toffanelli, *Gli anni di Carlo Emanuele II*, anno II Lez.11, UniTre, Torino, 2018-2019.

Autori vari, *Descrizione di Genova e del Genovesato, vol. III*, Genova, Tipografia Ferrando, 1846.

Carlo Bitossi, *Personale e strutture dell'amministrazione del territorio della Repubblica di Genova nel '700*, in *Cartografia e Istituzioni in età moderna*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova serie - Voi. XXVII (CI) - Fasc. I, Genova, 1987.

Claudio Costantini, *La repubblica di Genova*, UTET, Torino 1988.

Cinzia Cremonini-Riccardo Musso, a cura di, *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, Bulzoni, Roma 2010.

Diego Pizzorno, *Il cannone e l'eversione. La minaccia sabauda nei primi tre decenni del Seicento*, in *Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, a cura di Giovanni Assereto – Carlo Bitossi, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria Genova, 2015.

Diego Pizzorno, *La cura del "servigio pubblico". Gli Inquisitori di Stato a Genova: il percorso ordinario di una magistratura straordinaria*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2020.

Elena Fasano Guarini, *Gli "ordini di polizia" nell'Italia del Cinquecento: il caso toscano*, in *Policey im Europa der frühen Neuzeit*, a cura di M. Stolleis, K. Härter, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1996.

Elena Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Rubettino, Soveria Mannelli, 2003.

Emanuele Vignolo, *Praxis iudiciaria criminalis*, 1695.

Emiliano Grendi, *Confraternita e mestieri nella Genova settecentesca*, in *Miscellanea di Storia ligure*, IV, Università di Genova, Genova, 1966.

Emilio Pandiani, *Ancora sull'insurrezione genovese del 1746 e sul Balilla*, *Giornale storico e letterario della Liguria*, Genova, 1934.

Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1932.

Enrico Lusso, *Territorio, infrastrutture e tutela militare. I confini sabauda-genovesi in età moderna*, in *Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, a cura di Assereto, Giovanni- Bitossi, Carlo, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2015.

Federico Donaver, *La storia della Repubblica*, Guido Mondani Editore, Genova, 1978.

Francesco Mario Pagano, *Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale*, Tipografia Milanese di Tosi e Nobile, Milano, 1801.

Giacomo Bigoni, *La caduta della Repubblica di Genova nel 1797*, in *Giornale ligure di Archeologia, Storia e Letteratura*, XXII, Genova, 1897.

Gianni Forcheri, *Doge governatori procuratori consiglieri e magistrati della Repubblica di Genova*, prefazione di G. Costamagna, Tipografia Tredici, Genova, 1968.

Gianni Nari, *Dizionario del Dialetto di Borgio*, Centro Storico Culturale San Pietro, Borgio Verezzi, 1983.

Gianni Nari, *Storia di Borgio e di Verezzi*, Da. Er Editore, Savona, 1993.

Giovanni Assereto, *Polizia sanitaria e sviluppo delle istituzioni statali nella Repubblica di Genova*, in *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale*, a cura di L. Antoninelli e S. Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013.

Giovanni Assereto, *“Per la comune salvezza dal morbo contagioso”. I controlli di sanità nella Repubblica di Genova*, Città del silenzio, Genova, 2011.

Giovanni Assereto, *Un ministero degli esteri sui generis: la Giunta dei Confini della Repubblica di Genova*, in *Per una ricognizione degli “stati d’eccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa (secc. XVII-XX)*, Messina, 2013.

Giovanni Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, Daner, Savona, 1999.

Giovanni Assereto - Carlo Bitossi, *Genova e Torino, quattro secoli di incontri e scontri*, Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, Genova, 2015.

Giovanni Spalla - Caterina Arvigo Spalla, *Il Palazzo Ducale di Genova - dalle origini al restauro del 1992*, Sagep Editore, Genova, 1992.

Giuseppe La Farina, diretto da, *l’Alba, giornale politico-letterario*, Firenze, 22 Dicembre 1847.

Giuseppe Felloni, *Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche della Repubblica di Genova alla fine del secolo XVIII*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. XXXVIII (CXII) Fasc. II, Genova, 1998.

Gino Benvenuti, *Storia della repubblica di Genova*, Mursia, Milano 1977.

Girolamo Serra, *Memorie per la storia di Genova. Dagli ultimi anni del secolo XVIII alla fine dell'anno 1814*, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, Volume LVIII, Genova, 1930.

Ignazio Carbonara , *Institutiones criminales*, Genova, 1790.

Istruzione, ed ordini per la Sanità da osservarsi in tutti quei luoghi che anno giurisdizione al mare nell'una e nell'altra Riviera della Serenissima Repubblica compreso il Regno di Corsica, ed isola di Caprara, Nella stamperia del Casamara dalle Cinque lampadi, Genova 1753.

Jacopo Maria Paoletti, *La politica o sia il governo di polizia*, Fantosini, Firenze, 1804.

Libro degli Inquisitori di Stato con leggi decreti diversi ed altre note, Società Ligure di Storia Patria, ms. 43.

Lino Manocchia, *Il Giornale di Monte Silvano*, 6 Maggio 2012.

Manuel Herrero Sánchez, *La Finanza genovese e il sistema imperiale spagnolo*, Università Pablo de Olavide, Siviglia, 2016.

Mauro Carboni, *L'ascesa economica dell'Europa: 1450 – 1750*, Il Mulino, Bologna, 2016.

Michael Broers, *“Sbirri” and Gendarmes. The Workings of a Rural Police Force*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di Livio Antonielli, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002.

Ordini e Regolamenti da osservarsi da tutti gli Ufficiali, bassi Ufficiali e soldati dei battaglioni della Serenissima Repubblica di Genova, stabiliti dall'Eccellentissimo Magistrato di Guerra, Genova, 1738.

Oswaldo Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, 1990.

Ottorino Pianigiani, *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Società editrice Dante Alighieri, Roma, 1907.

Paolo Calcagno, *Per la pubblica quiete, corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in *Società e Storia*, a cura di Franco Angeli, n. 129, Milano, 2010.

Paolo Calcagno, *La Giunta contro i banditi della Repubblica di Genova (XVII – XVIII)*, in *Men in Arms, Insorgenza e contro-insorgenza nel mondo moderno*, a cura di Alessandro Bonvini, Il Mulino, Bologna, 2022.

Paolo Giacomone Piana – Riccardo Dellepiane, *Militarium*, Elio Ferraris Editore, Genova, 2004.

Paolo Del Giudice, *Storia della procedura*, in A. Perule, *Storia del diritto italiano*, Milano 1902.

Piergiovanni Vito, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. LII (CXXVI) Fasc. I*, Genova, 2012.

Piergiovanni Vito, *Il Senato della Repubblica di Genova nella "riforma" di Andrea Doria*, in *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, *Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie, Volume LII (CXXVI) Fasc. I*, Genova, 2012.

Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana, *La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625*, Genova, Atti della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I, 2003.

Rodolfo Savelli, *Potere e Giustizia. Documenti per la storia della Rota Criminale a Genova alla fine del '500*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a cura di Giovanni Tarello, Bologna, 1975.

Rodolfo Savelli, *La Repubblica Oligarchica*, Giuffrè, Milano, 1981.

Rosario Villari, *Mille anni di Storia*, Editori Laterza, Bari, 2005.

Sandra Contini, *Quali le funzioni di polizia*, in *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di Livio Antonielli, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002.

Teophil Gautier, *Capitan Fracassa*, Girotondo, Varese, 1966.

Tim Blaning, *L'età della gloria*, Editori Laterza, Bari, 2011.

Vito Vitale, *Breviario della Storia di Genova*, vol. I, Genova, 1955.

